

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 22 novembre 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
 L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2014 sono indicati in ultima pagina. Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2013 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.
 Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2014 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 2013, n. 19.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione . pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 11 novembre 2013.

Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 pag. 9

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 22 ottobre 2013.

Scioglimento della società cooperativa COGEST, con sede in Scicli, e nomina del commissario liquidatore pag. 20

DECRETO 22 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Montibleicarni società cooperativa agricola, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore pag. 21

DECRETO 22 ottobre 2013.

Scioglimento della società cooperativa Ortoeuropa, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore pag. 21

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 1 ottobre 2013.

Impegno di somma per la concessione di contributi alle biblioteche aperte al pubblico pag. 22

Assessorato dell'economia

DECRETO 17 ottobre 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 25

DECRETO 21 ottobre 2013.

Inclusione nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell'Unione dei comuni "Valle del Tirreno", con sede legale in Valdina pag. 26

DECRETO 24 ottobre 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 27

DECRETO 24 ottobre 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 28

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 20 settembre 2013.

Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla misura 321A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici", asse 3, del P.S.R. Sicilia 2007/2013 pag. 30

DECRETO 31 ottobre 2013.

Abrogazione della commissione regionale per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche operanti in Sicilia pag. 40

Assessorato della salute

DECRETO 5 novembre 2013.

Modifica ed integrazione del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte delle aziende sanitarie della Regione, approvato con decreto 3 luglio 2013 pag. 40

DECRETO 6 novembre 2013.

Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina pag. 41

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 ottobre 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa pag. 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Sostituzione del componente regionale della commissione per la verifica della realizzazione del programma generale di intervento della Regione siciliana "La Sicilia insieme ai consumatori" pag. 46

Assessorato delle attività produttive:

Accreditamento del Consorzio centro commerciale naturale Ara di Giove, con sede legale in Pedara, ed iscrizione dello stesso nel relativo elenco regionale pag. 46

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 46

Nomina del commissario ad acta che assume le funzioni e le competenze della Consulta delle attività produttive di cui all'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 pag. 46

Annullamento del decreto 25 ottobre 2012, relativo all'approvazione della graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2012 pag. 47

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2013 pag. 47

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Prenotazione d'impegno della somma per la realizzazione di lavori a valere sulla linea d'intervento 3.1.4.4 - PIST n. 22, operazione n. 63, nel comune di Caltavuturo - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" pag. 49

P.O. FESR 2007/2013 - asse III - Linea d'intervento 3.1.3.3. a regia. Integrazione della dotazione finanziaria per i progetti utilmente posizionati nella graduatoria di cui al D.D.G. 23 maggio 2012. Avviso ai soggetti beneficiari pag. 49

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 49

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto 30 settembre 2013 alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con sede legale in Catania pag. 49

Rinnovo del decreto 11 ottobre 2011, relativo alla gestione di un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dal sito industriale di Priolo Gargallo pag. 50

Rinnovo del decreto 12 novembre 2012, intestato alla ditta 4R Ecologia e costruzioni s.r.l., con impianto sito nel comune di Chiaramonte Gulfi pag. 50

Comunicato relativo al decreto 4 novembre 2013, relativo all'integrazione, per l'anno 2013, dell'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario pag. 50

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Comunicato relativo alle circolari 21 ottobre 2013, riguardanti erogazione delle risorse erariali per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale addetti al settore T.P.L., primo e secondo biennio 2004/2007, ex art. 1, legge n. 58/2005 e art. 1, comma 1230, legge n. 296/06 - contributo anno 2013 pag. 50

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello - Proroga del termine di scadenza della 2ª finestra temporale per l'invio di nuove proposte formative pag. 50

Avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello - Proroga del termine di scadenza per l'invio delle richieste di voucher. pag. 50

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione degli elenchi regionali definitivi delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento e delle istanze non accolte pag. 51

Reg. CE n. 1234/2007 - Reg. CE n. 491/2008 e Reg. CE n. 555/2008 - Invito alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti" - campagna 2013-2014 pag. 51

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Itaca" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, relative alle misure 312, azioni A/C, e 321, sottomisura A, azione 1 - rettificata a seguito dell'accoglimento di un ricorso in opposizione - I sottofase pag. 59

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "La Terra degli Elimi". Avviso di pubblicazione bando attivato nell'ambito della misura 312, azioni A/C/D pag. 59

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Peloritani". Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, corretta, delle istanze ammissibili relative alla misura 323, azione B pag. 59

Assessorato della salute:

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta Dott. Maltese Vincenzo alla società Ambulatorio odontoiatrico di dott. Maltese Vincenzo & C. s.a.s., sita in Belmonte Mezzagno pag. 59

Autorizzazione al trasferimento dei locali della ditta dr. Leonardo Bordonaro, sita in Catania pag. 59

Autorizzazione alla ditta Pharmawell s.r.l., con sede legale in Catania, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale . . pag. 59

Trasferimento dei locali della ditta RO.VA. Pharma Italia s.r.l., con sede a Palermo pag. 59

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 60

Valutazione di impatto ambientale alla ditta Ecofarma s.r.l. per l'impianto di termodistruzione rifiuti nel comune di Carini pag. 60

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Riapertura dei termini di cui all'avviso speciale per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle attività musicali e bandistiche per l'anno 2013, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, artt. 5 e 6 . . pag. 60

CIRCOLARI

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

CIRCOLARE 14 novembre 2013, n. 3.

Precisazioni sull'applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pag. 60

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato della salute

DECRETO 25 luglio 2013.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Laboratori riuniti società consortile a r.l., con sede in Catania pag. 64

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 maggio 2013.

COPIA TRATTA DAL SISTEMA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA PUBBLICAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 2013, n. 19.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, *cultivar*, ecotipi e cloni per i quali esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, specialmente, anche se non esclusivamente, se a rischio di erosione genetica.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001), tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente acquisito e mantenuto.

3. La Regione promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di cui all'articolo 8.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, per il tramite dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, attua appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui all'articolo 11, ne determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2.

Definizioni ed ambiti applicativi

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali e di seguito denominate risorse genetiche proprie del centro genetico del Mediterraneo:

a) specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio siciliano con specifica documentazione;

b) specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio siciliano, siano stati introdotti da almeno cinquanta anni nel territorio siciliano e risultino integrati tradizionalmente nell'agricoltura o nell'allevamento siciliano;

c) risorse genetiche derivanti da quelle indicate alle lettere a) e b) per attività di selezione semplice senza interventi di incrocio;

d) risorse genetiche di cui alla lettera a) attualmente scomparse dal territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, anche di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001. Per coltivazione *in situ* si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (*on farm*).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o è stata presente una determinata risorsa genetica. Ai fini della conservazione e tutela delle risorse genetiche, si intende l'intero territorio regionale, comprese le isole minori.

4. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura - procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di una mappa dell'intero territorio regionale per una migliore, omogenea e più diretta identificazione e caratterizzazione degli ambiti locali di cui al comma 3.

5. Ai fini della presente legge non possono essere considerate in alcun modo le risorse genetiche che derivano, direttamente o indirettamente, da attività di modificazione del corredo cromosomico attraverso tecniche di ingegneria genetica e, in generale, di biologia molecolare.

6. Il regolamento di cui all'articolo 11 definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere definite a rischio di erosione genetica. Il medesimo regolamento definisce e regola tutti gli aspetti connessi alla catalogazione del patrimonio regionale e agli interventi regionali che ne promuovono il mantenimento e la diffusione attraverso specifico piano operativo.

7. Il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5 comprende, in specifiche sezioni, l'elenco delle risorse genetiche regionali con i riferimenti alle caratteristiche e ai centri di conservazione pubblici e privati in cui sono reperibili.

8. La Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7 esprime parere in merito all'iscrizione o alla cancellazione delle risorse genetiche nel Repertorio volontario regionale e in merito all'assegnazione dello status di Agricoltore custode di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Patrimonio delle risorse genetiche

1. Fatto salvo il diritto di proprietà degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio volontario regionale di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8, lettera j), della Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e

dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative di carattere organizzativo per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

Art. 4.

Linee d'intervento

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, approva linee di intervento per le attività inerenti alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee di intervento di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ed in particolare:

a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;

b) favorisce le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e a valorizzarne i prodotti;

c) assume direttamente iniziative organizzative volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche, comprese iniziative di conservazione *on farm*;

d) predispone ogni azione utile all'avvio delle procedure per l'iscrizione delle proprie risorse nei sistemi di certificazione nazionale e sviluppa le procedure indispensabili per il potenziamento del sistema vivaistico regionale cominciando, ove previsto da norme nazionali, dalla conservazione delle fonti primarie;

e) favorisce ogni forma di aggregazione tra i produttori anche attraverso agevolazioni e vantaggi nell'accesso a formule di sostegno alla produzione e alla promozione secondo le vigenti normative;

f) favorisce ogni forma di collaborazione con gli enti locali, amministrazioni comunali, organismi territoriali a qualsiasi titolo riconosciuti dall'Amministrazione regionale, finalizzata alla condivisione degli obiettivi di tutela e valorizzazione e all'individuazione di percorsi comuni in favore dei produttori.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

a) istituisce il Repertorio volontario regionale di cui all'articolo 5;

b) nomina la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7.

Capo II

REPERTORIO VOLONTARIO REGIONALE E ALTRI STRUMENTI DI CONSERVAZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA

Art. 5.

Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche

1. Al fine di consentire la tutela delle varietà e razze locali, è istituito il Repertorio volontario regionale delle

risorse genetiche, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2.

2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai libri genealogici o registri anagrafici istituiti per le singole razze.

3. La sezione vegetale del Repertorio tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registri nazionali per i comparti arboreo e sementiero.

4. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale. A tal fine sono adottati i parametri stabiliti dalle Linee guida per la conservazione *in situ, on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 luglio 2012, n. 171.

5. Il Repertorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, è pubblico ed è consultabile anche nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 6.

Iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche

1. Enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini possono fare proposte di iscrizione delle specie, delle razze e delle varietà di cui all'articolo 2 al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche. Alla proposta di iscrizione è allegata una scheda tecnica corredata dalla documentazione completa a supporto per ciascuna risorsa genetica, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Ai fini dell'iscrizione al Repertorio volontario regionale, le risorse genetiche di cui all'articolo 2 devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità secondo le Linee guida di cui all'articolo 5, comma 4.

3. L'iscrizione nel Repertorio volontario regionale è gratuita ed è eseguita con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previa acquisizione del parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.

4. Il Repertorio volontario regionale è tenuto dall'ufficio competente in materia vivaistica presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

5. Il materiale iscritto nel Repertorio volontario regionale può essere cancellato con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previo parere motivato della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 2.

6. Il Repertorio volontario regionale è sottoposto a verifica ed aggiornamento almeno ogni due anni.

7. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 7.

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo consultivo e propositivo.

2. La Commissione tecnico-scientifica ha il compito di:

a) esprimere parere sull'iscrizione e la cancellazione delle varietà locali nel Repertorio volontario regionale, in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 11;

b) esprimere parere sulle linee di intervento della Regione di cui all'articolo 4;

c) determinare i criteri per l'individuazione degli Agricoltori custodi.

3. La Commissione tecnico-scientifica è composta da:

a) un dirigente dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, competente in materia di risorse genetiche, con funzioni di coordinamento;

b) due componenti del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;

d) un rappresentante del settore vivaistico;

e) un rappresentante degli Agricoltori custodi indicato dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il rappresentante di cui alla lettera e) del comma 3 è individuato tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 9.

5. La nomina e la revoca della Commissione tecnico-scientifica sono di competenza dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. La commissione resta in carica cinque anni. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita e da essa non deriva alcuna forma di rimborso.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica.

Art. 8.

*Conservazione ex situ.**Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone*

1. La Regione opera direttamente nell'azione di conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 2 attraverso i Centri di conservazione a regia regionale con la collaborazione della rete dei vivai regionali e della rete dei laboratori regionali di certificazione e di sicurezza alimentare.

2. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di cui all'articolo 2, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari può individuare soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare, a titolo gratuito, la tutela e la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale.

3. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 11.

4. I soggetti di cui al comma 2 svolgono ogni attività utile a salvaguardare il materiale conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari istituisce e coordina la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, di seguito denominata "Rete", e svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 e a incentivarne la circolazione.

6. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all'articolo 5, si attua mediante la Rete di cui al comma 5, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, cui possono aderire le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.

7. La rete regionale si collega ed interagisce con la rete nazionale ed in particolare con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) quale soggetto di coordinamento a livello nazionale fra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAF) e le regioni, per le attività di cui alla presente legge.

8. Gli enti pubblici che hanno avuto accesso a finanziamenti mirati alla costituzione di Centri pubblici di conservazione della biodiversità attraverso misure relative alla programmazione comunitaria per gli anni 2000/2006, 2007/2013 e successivi hanno l'obbligo di aderire alla Rete.

9. La Rete si occupa della conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 e favorisce la moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

10. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari predispone ogni due anni gli elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette ai comuni interessati i quali provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

11. Gli agricoltori custodi inseriti nella Rete possono scambiare le sementi o i materiali di propagazione da loro prodotti per ogni singola entità iscritta nel Repertorio volontario regionale.

12. Il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione *ex situ*, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici, è tenuto presso il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 9.

Agricoltori custodi

1. Ai fini della presente legge si definisce 'Agricoltore custode' l'agricoltore che provvede alla conservazione in azienda, *in situ*, *on farm* e/o *ex situ*, delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all'articolo 5.

2. L'Agricoltore custode:

a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da

qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) promuove la diffusione delle conoscenze culturali e agronomiche relative alle risorse genetiche in conservazione, partecipando ad iniziative regionali di educazione alimentare poste in essere dall'Amministrazione regionale;

d) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee e ortive conservate *ex situ*.

3. L'incarico di Agricoltore custode è conferito, su richiesta dell'interessato, a seguito dell'iscrizione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, in un elenco pubblico gestito dal Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

4. La propagazione e/o riproduzione di risorse genetiche effettuate da Agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

5. Fanno parte di diritto dell'elenco degli Agricoltori custodi gli agricoltori che hanno avuto accesso alla Misura 214/2 azione B del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 e che, pertanto, mantengono campi di conservazione dell'agrobiodiversità di interesse agrario.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari stabilisce, attraverso il regolamento di cui all'articolo 11, le limitazioni di specie, varietà, razze ed ecotipi nonché i riferimenti quantitativi in termini di superficie o numero di capi che possono dar luogo ad agevolazioni finalizzate ad incentivare l'azione di conservazione e di mantenimento delle risorse genetiche di cui all'articolo 2.

Art. 10.

Circolazione e moltiplicazione di materiale genetico

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione *ex situ* delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 8, gli Agricoltori custodi di cui all'articolo 9, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da propagazione e alle norme vigenti in materia.

2. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all'articolo 8, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel Registro volontario regionale di cui all'articolo 5.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 11, è definita la modica quantità con riferimento al comparto vegetale ed animale.

Art. 11.

Regolamento di attuazione e Programma operativo annuale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7,

sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Nel regolamento sono individuati:

a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2012, n. 171;

b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5;

c) le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7 ed i criteri in base ai quali la medesima Commissione esprime parere sull'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio volontario regionale;

d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* di cui all'articolo 8, comma 2, e le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;

e) l'articolazione delle iniziative regionali volte a favorire la produzione agraria legata all'agrobiodiversità;

f) le procedure per la gestione della filiera vivaistica finalizzate a rendere disponibile materiale vegetale legato all'agrobiodiversità per impianti specializzati, ad esclusione di quelli che prevedono i trattamenti termici, ai sensi delle norme vigenti;

g) le procedure relative all'identificazione, tutela e tracciabilità della biodiversità autoctona attraverso l'esame del DNA ad opera degli istituti riconosciuti;

h) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione *in situ* o *on farm* agli Agricoltori custodi, i compiti a essi demandati e le modalità di eventuali agevolazioni;

i) i requisiti richiesti per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, per l'adesione alla Rete;

l) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 10, comma 2;

m) le modalità di attuazione del programma operativo di cui ai commi 3 e 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è adottato un programma operativo annuale per la realizzazione di attività e iniziative mediante il quale la Regione:

a) promuove e provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale dell'agrobiodiversità animale e vegetale;

b) favorisce le iniziative, di carattere sia pubblico sia privato, volte a conservare la biodiversità di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella Rete di cui all'articolo 8.

4. I programmi operativi annuali sono attuati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attraverso i propri uffici competenti per materia.

Art. 12.

Tutela degli interessi legittimi

1. La Regione tutela gli interessi legittimi derivanti dall'attuazione della presente legge in tutte le sedi nazionali e internazionali.

Art. 13.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2013.

CROCETTA

Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari

CARTABELLOTTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001." così dispone:

«3. *Competenze regionali.* - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.»

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 così dispone:

«*Uso dei termini.* - Ai fini del presente Trattato, i termini in appresso hanno il significato indicato nel presente Articolo. Le definizioni non includono il commercio internazionale dei prodotti;

«Conservazione *in situ*» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni di specie viabili nel loro ambiente naturale, e, nel caso di specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui i loro caratteri distintivi si sono sviluppati;

«Conservazione *ex situ*» significa la conservazione di risorse fito-

genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale;

«Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura» significa il materiale genetico di origine vegetale, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura;

«Materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità;

«Varietà» significa un insieme vegetale avente un taxon botanico al più basso livello conosciuto, definito dall'espressione riproducibile dei suoi caratteri distintivi e di altri caratteri genetici;

«Raccolta *ex situ*» significa una raccolta di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate fuori dal loro ambiente naturale;

«Centro d'origine» significa una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta i suoi caratteri distintivi;

«Centro di diversità vegetale» significa una zona geografica contenente un elevato livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni *in situ*.»

Note all'art. 3, comma 1:

— L'articolo 8 della Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992 così dispone:

«*Conservazione in situ.* - Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;

b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;

c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;

d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;

e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;

f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;

g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;

h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;

i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;

l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;

m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione *in situ* descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.»

— L'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 così dispone:

«*Diritti degli agricoltori.* - 9.1. Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunità locali ed autoctone, nonché gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversità, delle piante coltivate, hanno fornito e

continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero.

9.2. Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilità dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorità ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso:

a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

c) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

9.3. Nulla nel presente Articolo dovrà essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.».

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione così recita:

«L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consiglieri dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 351/A

«Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari (Cartabellotta) il 9 aprile 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 63 del 24 luglio 2013, n. 72 del 24 settembre 2013, nn. 85 e 86 del 23 ottobre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 86 del 23 ottobre 2013.

Relatore: Bruno Marziano.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 89 del 5 novembre 2013 e n. 91 del 6 novembre 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 91 del 6 novembre 2013.

(2013.45.2697)003

DECRETO PRESIDENZIALE 11 novembre 2013.

Line guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana";

Visto il D.P. del 28 ottobre 2005 relativo al documento "Analisi, orientamento e priorità della legge 328/2000. Triennio 2004-2006";

Visto il D.P. dell'8 maggio 2006 relativo al documento "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento - Analisi e orientamento legge n. 328/2000. Triennio 2004-2006";

Visto il D.P. n. 61 del 2 marzo 2009 con cui viene approvato il "Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012" e successive rimodulazioni;

Vista la nota prot. n. 3056 dell'8 agosto 2013, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette al Presidente della Regione il documento relativo all'approvazione delle "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015" per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali esercizi finanziari 2010-2013;

Preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 329 del 30 settembre 2013 che approva le Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015;

Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

Decreta:

Articolo unico

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 30 settembre 2013, sono approvate le "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015" allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 novembre 2013.

CROCETTA
BONAFEDE

Allegato A

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 2013-2015

1. Premessa

A più di dieci anni dall'approvazione della legge n. 328/2000 e in vista della ridefinizione dei Piani di zona da attuare a far data dall'anno in corso, il presente documento ha l'obiettivo di consolidare l'attuale sistema di welfare regionale e di accompagnare i distretti socio sanitari nel percorso di aggiornamento del Piano di zona in linea con quanto già realizzato nei precedenti periodi di programmazione con la precisa finalità di migliorarne i risultati.

Si tratta di perfezionare il sistema di welfare locale che ha preso avvio con l'emanazione delle "Linee guida per l'attuazione del piano

socio-sanitario" approvate con D.P. 4 novembre 2002 e che, oggi più di ieri, si basa sull'ottimizzazione delle risorse disponibili e sulla realizzazione di servizi/interventi che, nell'attuale momento storico, mirino a soddisfare prioritariamente i bisogni essenziali.

L'attuale crisi finanziaria sta di fatto facendo emergere in modo drammatico la fragilità di molte famiglie che si trovano ad affrontare una serie di nuovi bisogni, provocando così insicurezza negli individui e frammentazione nelle comunità locali.

Negli ultimi anni sono sempre più numerose le persone adulte che versano in situazioni di vulnerabilità e che manifestano rischi di marginalità e di esclusione sociale. Spesso tali situazioni sono riconducibili a una pluralità di condizioni di difficoltà personali e sociali o di eventi che riducono soggetti già fragili in condizioni di grave disagio, abbandono o disorientamento, che possono ulteriormente acuirsi in assenza di un sistema di relazioni ben sviluppato e in grado di fungere da rete di sicurezza per la persona.

Il crescere della "fragilità sociale", caratterizzata da destabilizzazione e precarietà, richiede l'elaborazione di strategie di intervento sociali capaci di svolgere un ruolo non solo di sostegno in situazioni di immediato bisogno, ma anche di accompagnamento, orientamento, reinserimento lavorativo e abitativo, supporto nei compiti di cura a carico della famiglia.

Così come evidenziato nel quadro definito dalla Strategia europea di Lisbona per la crescita e l'occupazione, non si può parlare di politiche economiche ed occupazionali, di partecipazione al mercato del lavoro e di crescita economica del paese, senza porre l'accento sullo sviluppo delle politiche di inclusione, coesione e protezione sociale.

Vanno in questa direzione numerosi interventi intersettoriali (P.O. FESR - P.O. FSE - FONDI FAS) che, in questi ultimi anni, hanno consentito la sperimentazione sul territorio regionale di positive ed innovative esperienze di reinserimento sociale, sebbene a volte il mancato effettivo raccordo programmatico e gestionale con le politiche sociali, abbia inciso a lungo termine sull'efficacia dei risultati prodotti.

È dunque opportuno sottolineare come in ambito regionale sia quanto mai urgente sviluppare un percorso concertato e integrato, soprattutto con il concorso garantito dalle politiche comunitarie.

In quest'ottica la sostenibilità futura di tali interventi risiede nella capacità di maggiore integrazione delle politiche attraverso una coerente progettazione degli strumenti regionali per le politiche di welfare e per il 'benessere sociale'.

Pienamente in linea con questa visione si pone il modello di welfare istituito nella Regione siciliana in attuazione della n. 328/2000, che propone un approccio integrato, concentrando l'attenzione sulla multidimensionalità dei bisogni sociali e sulle necessità di risposte intersettoriali da parte delle amministrazioni coinvolte.

Si conferma dunque la necessità di lavorare di più e meglio per realizzare non solo una migliore coerenza fra le diverse politiche regionali e locali della sfera sociale, ma anche una più efficace sinergia fra le misure adottate in ciascun settore per il raggiungimento di obiettivi di politica sociale condivisi.

Stante la grave situazione economica, l'obiettivo regionale, pertanto, sarà quello di perfezionare i meccanismi volti a realizzare i Piani di zona, strumento imprescindibile per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie sul territorio regionale, ad accelerare la spesa, a monitorare lo stato di attuazione dei servizi ed interventi e a sostenere le realtà virtuose.

La Regione, attraverso le politiche territoriali in ambito sociale, orienta dunque la propria azione politica alla coesione sociale, all'inclusione delle fasce deboli, alla tutela e garanzia dei diritti di cittadinanza.

Il welfare che si vuole rafforzare si fonda sul principio della centralità della persona, a cui va riconosciuta la propria globalità, unicità, irripetibilità. In questa ottica, appare strategico promuovere:

- un welfare delle famiglie, capace di intervenire a supporto nelle diverse fasi della vita, con particolare riferimento all'infanzia, alla genitorialità, alle difficoltà socioeconomiche, alla disabilità;

- un welfare che riconosce e valorizza il ruolo attivo dei soggetti del Terzo settore promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti nella programmazione regionale e territoriale.

2. La programmazione integrata

Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni che limitano i diritti e le opportunità, la Regione e gli enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle II.PP.A.B. e degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 328/2000.

Il sistema integrato ha carattere di universalità e si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale,

operando per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno delle persone, della famiglia e delle formazioni sociali.

Integrare significa "fare sistema", evitare incoerenze, duplicazioni, riconoscere problemi emergenti ancora senza adeguata risposta istituzionale, evitare sprechi di risorse, perseguire i principi di efficienza ed efficacia, focalizzare l'attenzione sul fruitore finale, nella cui esperienza alla fine si integrano, come stati di benessere, tutti gli apporti specifici dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione è possibile a molti livelli e in molte forme; ne consegue che è preferibile intendere l'integrazione come un percorso, come un orientamento strategico, come una specifica cultura della formulazione e dell'implementazione delle politiche che conserva un carattere di approssimazione tendenziale ed incrementale, in altre parole come un processo socio-istituzionale sempre in divenire più che un progetto compiuto.

Ciò vorrà dire favorire a livello regionale e a "cascata" a livello locale l'integrazione sociosanitaria, ma anche l'integrazione delle politiche socio-assistenziali (nella loro accezione ristretta) con le politiche per la formazione ed il lavoro, con le politiche della casa e dei lavori pubblici, con le politiche di sviluppo regionale, con le politiche ambientali ed urbanistiche, ecc.; cogliere le interazioni e le interdipendenze tra i diversi ambiti di intervento, potrà favorire il passaggio da una visione frammentata dei bisogni e delle risposte ad una visione complessiva, coerente ed equilibrata, che integri i settori d'intervento con gli obiettivi di promozione sociale, tenendo sempre al centro delle politiche di intervento la persona portatrice di bisogni.

Il modello di governance avviato nella nostra Regione ha tenuto conto della presenza sul territorio del Terzo settore promuovendo la diffusione di una cultura partecipativa che deve continuare ad essere una risorsa reale per tutti gli attori coinvolti nelle politiche sociali.

Nella programmazione e realizzazione dei servizi appare comunque necessario tenere presente le diverse forme associative che confluiscono nell'unica denominazione "Terzo Settore", rispettando il ruolo che le normative vigenti in sede nazionale e regionale attribuiscono alle diverse configurazioni giuridiche (ciò con particolare attenzione al ruolo riconosciuto alle associazioni di volontariato così come previsto negli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 22/94).

2.1. I Fondi strutturali e le altre risorse

La drastica riduzione delle risorse nazionali trasferite alle Regioni per l'attuazione delle politiche sociali (Fondo politiche sociali, Fondo per la non autosufficienza, Fondo famiglia, Fondo servizio civile, Fondo politiche giovanili, ecc.) e la progressiva riduzione del Fondo regionale delle autonomie locali hanno determinato nei bilanci degli enti locali una forte contrazione delle risorse finanziarie destinate alle politiche sociali, creando serie difficoltà nel garantire un'adeguata risposta alla domanda di servizi espressa dai cittadini, specie dalle fasce deboli, con la conseguenza di orientare gli interventi in un'ottica di emergenza e di obbligatorietà.

La grave situazione economica induce dunque un approccio profondamente diverso da quello proposto dalla legge n. 328/2000 che alla logica "riparatoria" sostituisce quello volto alla promozione del benessere e dell'inclusione sociale, da realizzare appunto attraverso una rete integrata di servizi, l'addizionalità delle risorse e la condivisione di responsabilità.

I distretti socio-sanitari nell'elaborazione delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali, nelle precedenti direttive regionali hanno avuto come impulso quello di individuare collegamenti sinergici con i nuovi strumenti di sviluppo territoriale, declinati nei documenti di programmazione regionale e nazionale, che propongono una maggiore specializzazione territoriale: il Piano integrato di sviluppo urbano e il Piano integrato di sviluppo territoriale (PISU e PIST).

Da qui la necessità di implementare, attraverso un supporto attivo degli attori del territorio, azioni in grado di garantire l'integrazione tra le politiche ordinarie e di sviluppo, promuovendo una progettazione locale coerente e in sinergia con i Fondi della politica regionale unitaria (Programma operativo regionale FSE - FESR e PAR FAS).

Al fine di accelerare e riqualificare l'utilizzo dei Fondi comunitari nelle regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), il Governo italiano, d'intesa con la Commissione europea, ha effettuato la riprogrammazione dei Fondi strutturali individuando tra le priorità strategiche il rafforzamento dei servizi di cura per bambini (servizi socio-educativi) e anziani (assistenza ai non autosufficienti), quali interventi per l'inclusione sociale particolarmente rilevanti in questa fase di compressione del reddito delle famiglie, nonché azioni a sostegno dei giovani, della competitività e innovazione delle imprese e delle aree di attrazione culturale.

La riprogrammazione risponde:

- all'esigenza politica che il bilancio europeo sia impiegato, ancor più in questa fase di crisi, come strumento per ridurre i divari di opportunità fra i cittadini dell'Unione in modo per essi significa-

tivo e misurabile e che l'obiettivo dell'inclusione sociale abbia priorità;

— a un impegno chiesto all'Italia dall'Unione europea e al suo indirizzo generale di porre particolare attenzione alle criticità della condizione giovanile;

— ad un confronto con le Regioni, con le parti economiche e sociali e con specifiche esperienze territoriali.

In particolar modo, con riferimento agli obiettivi di servizio del QSN, che coinvolgono direttamente l'area sociale (aumentare i servizi per l'infanzia e di cura per gli anziani per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro) la riallocazione delle risorse prevede nel PAC III per l'inclusione sociale la destinazione di complessivi 730 milioni per le 4 regioni Convergenza, di cui 400 per la prima infanzia e 330 per anziani non autosufficienti.

Per ogni ambito d'intervento il Piano di azione e coesione - PAC III ha individuato con le singole Regioni una strategia attuativa alla luce delle iniziative già avviate in ambito locale, dello scarto domanda/offerta, dei livelli di servizi attivati.

In ordine all'area anziani, le risorse mobilitate a sostegno della non autosufficienza, per la Sicilia pari ad € 104.320.000,00, dovranno essere utilizzate per ampliare l'offerta di prestazioni socio-assistenziali, anche a completamento delle prestazioni sanitarie erogate agli stessi per l'ADI.

Tale scelta, a livello nazionale, è stata dettata dalla necessità di compensare la fortissima contrazione del FNPS e del Fondo per le non autosufficienze, indirizzando il "Piano di azione coesione" ad orientare le Regioni prevalentemente ad obiettivi riferiti alla componente sociale della spesa tenendo conto, ovviamente, alla sua integrazione con la componente sanitaria.

Al riguardo la Regione siciliana con D.D.G. n. 1018 del 21 maggio 2012 ha già emanato ai distretti specifiche direttive per l'accesso alle risorse provenienti dal FNPS destinate all'attivazione o implementazioni delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell'ambito del servizio di Assistenza domiciliare integrata, dando così un primo impulso all'attuazione delle Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari, approvato con D.P. 26 gennaio 2011.

La convergenza di risorse provenienti dal "Fondo coesione", dal "Fondo nazionale politiche sociali" e dai singoli distretti (cofinanziamento) potrà costituire un step significativo per lo sviluppo di politiche integrate.

Restando in tema di politiche integrate è importante menzionare l'attività che l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in raccordo con l'Assessorato della salute, stanno portando avanti relativamente agli "obiettivi di servizio nell'ambito del Quadro strategico nazionale 2007/2013".

La strategia disegnata nel Piano d'azione, relativamente all'obiettivo "servizi di cura - indicatore S.06", sarà perseguita attraverso l'applicazione delle "Linee guida per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari" riconoscendo al distretto socio-sanitario un ruolo centrale nella traduzione operativa degli obiettivi d'integrazione che sono stati stabiliti a livello regionale. In particolare, l'obiettivo strategico dell'integrazione del sistema delle cure domiciliari, in questa fase, sarà perseguito attraverso la realizzazione di due obiettivi operativi riguardanti rispettivamente l'attivazione dei PUA in tutti i 55 distretti socio-sanitari e la costruzione di percorsi di integrazione tra prestazioni socio-assistenziali erogate dai comuni e le prestazioni sanitarie erogate dai servizi ADI di competenza delle Aziende sanitarie.

Il primo obiettivo operativo mira a rafforzare i meccanismi di governo dell'accesso al sistema delle cure domiciliari attraverso l'integrazione delle funzioni svolte da alcuni attori del sistema (in particolare i PUA sanitari, gli sportelli sociali dei comuni, i medici di medicina generale).

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso interventi specifici volti a:

- costruire un sistema informativo integrato e condividere la cartella socio-sanitaria informatizzata;
- integrare le funzioni svolte dai PUA sanitari con quelle degli sportelli sociali dei comuni;
- stimolare la cultura dell'integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, gestionale e professionale attraverso un programma di formazione integrata rivolto a tutti gli operatori del sistema delle cure domiciliari.

Il secondo obiettivo operativo mira a potenziare i meccanismi di governo dell'erogazione delle prestazioni, al fine di migliorare il livello di appropriatezza delle cure ed elevare i livelli di efficienza ed economicità del sistema. Questo obiettivo sarà conseguito attraverso:

- un intervento mirato alla integrazione tra servizi e prestazioni in ADI;
- servizi e prestazioni in ADA per soggetti anziani ultra 65enni.

La scelta di implementare le prestazioni di natura socio-assistenziale nell'ambito dell'ADI è stata dettata dalla assoluta necessità di garantire una copertura adeguata ad un numero sempre crescente di anziani >65enni non autosufficienti in ADI che, negli ultimi due anni, a seguito degli investimenti effettuati dalle Aziende sanitarie per il raggiungimento del target individuato in sede nazionale, è aumentato del 300% (da 0,8% a 3,80%).

La destinazione di risorse in questa direzione mira a sostenere uno specifico fabbisogno territoriale, che in termini quantitativi è rappresentato dalla percentuale su base regionale di anziani in ADI al 31 dicembre 2012 pari al 3,80% degli anziani >65enni.

Nell'ambito dei servizi di cura, il Piano di azione e coesione e gli obiettivi di servizio del QSN ricomprendono anche i servizi rivolti alla prima infanzia 0-3 anni.

In particolare, la legge finanziaria del 2007 (n. 296/2006) all'art. 1, commi 1259 e 1260, ha previsto la definizione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi rivolti alla fascia 0-36 mesi attraverso il potenziamento nei diversi contesti regionali di asili nido, servizi innovativi nei luoghi di lavoro, ecc. al fine di favorire il conseguimento della copertura territoriale del 33% sulla popolazione avente diritto entro il 2010, quale obiettivo fissato al Consiglio europeo di Lisbona del 2000. La dotazione finanziaria individuata a suo tempo per la Regione Sicilia, quale quota a carico dei Fondi nazionali per l'attuazione della pianificazione per i servizi socio-educativi (ASILI NIDO), è pari a circa 47 MEuro a valere sulla triennalità 2007/2009, già accreditati e disponibili sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale.

Il succitato piano di intervento è stato redatto tenuto conto degli obiettivi di servizio previsti nel Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013 e del meccanismo delle premialità ad essi connesso.

Il QSN per quanto riguarda l'obiettivo di servizio in questione ovvero "Aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro" per lo specifico servizi per l'infanzia ha individuato due indicatori S.04 "Diffusione dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia) misurata con la percentuale di comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei comuni della Regione" e S.05 "Presenza in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurata con la percentuale dei bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia) sul totale della popolazione tra zero anni e fino al compimento dei tre anni"; su tali indicatori la deliberazione CIPE del 3 agosto 2007 in materia di definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio ha individuato i target al 2013 che avrebbero permesso, una volta raggiunti, l'accesso alle risorse premiali per ciascun indicatore. Il target afferente il primo indicatore prevede un aumento della percentuale dal 33,1% risultante dai dati ISTAT 2004 (su base 2003) al 35%, mentre quello afferente il secondo dal 6% sempre su dati ISTAT 2004 (su base 2003) al 12%. A seguito della revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue approvata con la delibera CIPE n. 79/2012 dell'11 luglio 2012 l'importo assegnato per la Regione siciliana per il raggiungimento dell'obiettivo per l'indicatore S.04 nonché quale somma residuale a chiusura del meccanismo stesso è pari a circa 26MEuro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.

Sempre a rafforzamento delle politiche e delle strategie di programmazione connesse agli obiettivi di servizio sono state definite altre due intese in sede di Conferenza unificata, la n. 109/CU del 7 ottobre 2010 e la n. 24/CU del 2 febbraio 2012, con le quali sono state assegnate alla Regione siciliana risorse pari a circa 11MEuro; inoltre è stata individuata un'apposita linea d'azione (6.3.1) nella recente rimodulazione del P.O. FESR 2007/2013 approvata con la decisione CE C (2012) 8405 del 15 novembre 2012 che prevede una copertura finanziaria di 15 MEuro, indirizzata ad interventi infrastrutturali promossi dalle amministrazioni comunali per la realizzazione, il potenziamento e l'implementazione dei servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia.

Il filo conduttore di queste linee di programmazione trova il suo momento di sintesi proprio nel Piano di azione e coesione (P.A.C.) all'interno del quale, come già accennato, è compreso un programma "Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" indirizzato, oltre a progetti per l'A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) per soggetti anziani ultra 65enni, anche a progetti di attivazione, potenziamento e sostegno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. La dotazione finanziaria prevista per questa linea di intervento è pari a 400MEuro per le quattro regioni del Mezzogiorno ricadenti nel cosiddetto "obiettivo convergenza" dell'Unione europea, dei quali 128MEuro per la Sicilia. L'Autorità di gestione del programma nazionale, il Ministero dell'interno, ha già individuato il riparto della prima triennalità, pari a 38,4MEuro (30% del Fondo) direttamente in

favore degli ambiti, ovvero dei distretti socio sanitari, in ragione al criterio generale di riparto ovvero l'incidenza per comune e, quindi, per distretto della popolazione residente per la fascia 0-36 mesi (0-2 anni dato ISTAT rilevazione 2011).

Il provvedimento di riparto individua i criteri e le modalità di accesso ai fondi ripartiti nonché le spese ammissibili relative a sei linee di intervento così sintetizzabili:

a) potenziamento attività servizi nido e micro nido a titolarità pubblica;

b) integrazione con servizi privati nido e micro nido mediane convenzioni;

c) buoni servizio (voucher) presso servizi privati o pubblici;

d) sostegno alla gestione per il mantenimento dei livelli ordinari per servizi di nido e micro nido a titolarità pubblica;

e) potenziamento offerta servizi integrativi per la copertura dei costi di gestione a carico dei comuni;

f) investimenti in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di nido e micro nido a titolarità pubblica.

I punti a), b), c) ed e) riguardano interventi per il potenziamento e per l'ampliamento dell'offerta attraverso servizi di nido ed integrativi; il punto f) investimenti in conto capitale su nidi pubblici e il punto d) interventi volti al sostegno della spesa pubblica ordinaria finalizzati al mantenimento dei livelli di offerta. Tali azioni sono esplicitamente indirizzate al sostegno ed al rafforzamento delle politiche di investimento e di programmazione definite o in corso di definizione sempre legate agli obiettivi originari afferenti gli indicatori di quelli di servizio, volti proprio alla riduzione delle differenze e diversità di distribuzione dei servizi nei territori e, quindi, della fruibilità degli stessi da parte dei cittadini.

Nel quadro delle politiche territoriali avviate a valere sui Fondi strutturali e riguardanti l'area sociale, particolare attenzione va posta sull'asse VI del P.O. FESR 2007/2013 - Obiettivo operativo 6.1.4 finalizzato al potenziamento della rete dei servizi di prevenzione e delle attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nelle aree urbane ed in particolare: all'istituzione di centri unificati di informazione e accesso ai servizi, con particolare riferimento alle esigenze delle persone diversamente abili e dei cittadini extra-comunitari; agli interventi per l'accoglienza volti a contrastare situazioni di grave disagio (persone in condizioni di povertà estrema, donne vittime di violenza); agli interventi di promozione e sviluppo di reti integrate tra soggetti pubblici e privati per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita, in coerenza con la normativa nazionale legge n. 328/2000 e Obiettivo specifico 6.3, finalizzato alla promozione della coesione sociale e al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree urbane e nei quartieri a rischio.

Con riferimento al P.O. FSE 2007/2013 - Asse III "Inclusione sociale il Dipartimento famiglia e politiche sociali, nella qualità di organismo intermedio, dispone complessivamente di € 120.000.000,00 e ha già provveduto ad emettere gli avvisi per l'allocatione della quasi totalità delle risorse.

Al riguardo con gli avvisi 1 e 2 del 2011 sono stati finanziati e sono in corso di attuazione progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio e in esecuzione penale, ciò al fine di sostenere l'effettiva integrazione sociale ed occupazionale di soggetti che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. I progetti finanziati prevedono percorsi formativi - work experiences e percorsi lavorativi, e coinvolgono complessivamente 4755 destinatari.

Con l'avviso n. 1 del 2011 sono stati previsti progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale, quali disabili, immigrati, donne vittime di violenza, detenuti, minori, soggetti che soffrono di dipendenza da droghe e alcool e con l'avviso n. 2/2011, in ultimo, al fine di favorire la partecipazione di detti soggetti al mercato del lavoro, sono state destinate risorse ad enti e/o associazioni e imprese che si impegnano ad assumere obbligatoriamente almeno il 70% dei destinatari dei progetti, con priorità a disabili, detenuti fine pena e altri soggetti a rischio di marginalità sociale.

Appare utile sottolineare che tutti gli interventi finanziati dall'asse III costituiscono comunque un'opportunità per gli enti locali considerato che trattasi della medesima utenza destinataria delle politiche sociali territoriali.

È dunque una risposta al bisogno di integrazione sociale che, pur trovando copertura su altre fonti di finanziamento, incide in ogni caso sulla pianificazione locale.

Per quanto riguarda il P.O. FESR, la cui Autorità di gestione è il Dipartimento programmazione, il Dipartimento famiglia nell'ambito dell'asse VI Sviluppo urbano sostenibile si adopera per favorire nel contesto urbano iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio, con particolare riguardo ai servizi di cura più specificatamente finalizzati al servizio di asilo nido.

Inoltre, in considerazione della rilevanza del patrimonio materiale sottratto alle mafie e ad altre forme di criminalità organizzata e nella disponibilità delle città siciliane, la strategia del Programma FESR perseguita dal citato asse promuove altresì la riconversione e il riutilizzo dei beni confiscati al fine di sostenere la diffusione della cultura della legalità, della crescita dei contesti urbani interessati e il riuso sociale di tali beni.

Gli interventi previsti dall'obiettivo specifico 6.3 sono quindi finalizzati al recupero di una parte importante del patrimonio infrastrutturale pubblico, al fine di rafforzare l'attrattività delle aree urbane e marginali e consolidare il sistema di welfare locale. Le finalità perseguite in tali ambiti prioritari rientrano nel quadro delle priorità individuate dal Piano di azione coesione, sopra richiamato, che concentrano le risorse della politica di coesione su tematiche di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento ai servizi pubblici collettivi.

L'intervento sui beni confiscati alla criminalità organizzata favorisce la riqualificazione dei centri urbani e delle aree marginali restituendo alla collettività beni, frutto dei proventi di attività illecite, contribuendo a rafforzare la percezione dell'equità e la fiducia nelle istituzioni, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza e legalità.

Gli edifici che saranno rifunzionalizzati attraverso il supporto del Programma saranno, infatti, destinati a migliorare la qualità della vita nei centri interessati e a favorire l'inclusione sociale e la riduzione della marginalità sociale delle fasce deboli della popolazione. Il recupero di tali beni, in linea con le attività già realizzate nell'ambito del PON Sicurezza, contribuirà alla diffusione e miglioramento dei servizi di cura e socio-assistenziali alle fasce deboli della popolazione, nonché alla promozione dell'associazionismo e della cittadinanza attiva.

Va in questa direzione la rimodulazione del P.O. FESR asse VI che destina specifiche risorse finanziarie ai comuni per l'utilizzo "sociale" dei beni confiscati alla criminalità organizzata e a loro assegnati. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree per marginali per un importo totale di € 15.101.948,00.

In una logica di programmazione integrata, appare necessario da parte dei distretti socio-sanitari valutare l'opportunità di destinare specifiche risorse a valere sul prossimo Piano di zona per la sostenibilità gestionale dei servizi sociali attivati attraverso l'uso dei suddetti beni.

L'assenza di risorse finanziarie destinate alla gestione dei servizi, i cui costi non sostenibili a valere sul P.O. FESR, rischia di inficiare già a monte detta linea di intervento, vanificando anche il valore simbolico insito nella scelta di programmazione effettuata in sede regionale.

2.2. L'integrazione socio-sanitaria

Il carattere multidimensionale del bisogno espresso dalla persona e la conseguente domanda sociale di servizi ed interventi, impone alle diverse istituzioni pubbliche coinvolte l'adozione di modelli organizzativi e gestionali in grado di rispettare l'unicità della persona e l'unitarietà dei percorsi assistenziali proposti in risposta alla domanda sociale.

La legge n. 328/00 individua i comuni e le A.S.P. quali attori principali nel sistema integrato territoriale dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione socio-sanitaria rappresenta certamente un'opzione strategica nell'attuale sistema pubblico sia da un punto di vista istituzionale che gestionale e professionale, in quanto la sola in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi del cittadino, che non possono essere adeguatamente affrontati da sistemi di risposte separate sanitarie e sociali.

Ciò in particolar modo si rileva necessario per gli interventi e servizi a beneficio delle persone con disabilità e non autosufficienti, di cui ai D.P.C.M. del 2001.

Questione centrale è la diversabilità in tutte le forme con la quali essa si manifesta: fisica, psichica, sensoriale, ivi compresi i disturbi dello spettro autistico. Interventi prioritari in favore della diversabilità dovranno essere finalizzati anche all'ottimale integrazione nel tessuto sociale (lavorativo, ospedaliero, scolastico, relazionale) con particolare riguardo all'accudienza socioassistenziale nelle scuole.

A fronte di ciò, le politiche regionali sulla disabilità, intesa in tutte le sue forme nelle quali la stessa si manifesta, e cioè fisica, psichica, sensoriale, dovranno incidere per il raccordo stabile, tra i diversi rami dell'amministrazione competenti, volte ad assicurare la funzionale integrazione delle attività sanitarie, assistenziali, per un miglior raccordo sulla qualità e distribuzione uniforme dei servizi, delle prestazioni riabilitative ed azioni volte all'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro.

A riguardo l'art. 14 della legge n. 328/2000 e il Piano triennale delle persone con disabilità della Regione siciliana (D.P.R.S. 2 gennaio 2006) prevedono la stesura di piani personalizzati individuali quale strumento dell'integrazione tra i rami dell'amministrazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie provinciali.

L'unità di valutazione multidisciplinare, integrata dai referenti comunali, potrà così, anche attraverso lo strumento di valutazione della S.V.A.M.A.DI., elaborare una risposta individualizzata e personalizzata del bisogno delle singole persone con disabilità e non autosufficienti presenti sul territorio, consentendo di adeguare la tipologia degli interventi e dei servizi inseriti nel piano di zona, ottimizzando l'uso delle risorse economiche disponibili.

L'integrazione socio-sanitaria garantisce una ricaduta positiva anche nell'ambito del sistema salute, in termini sia di uguaglianza e appropriatezza delle risposte che di economicità. Il potenziale valore aggiunto dell'integrazione con il sistema sociale, infatti, come è facilmente comprensibile, consente l'implementazione della rete integrata di servizi evitando il ricorso suppletivo a funzioni improprie. L'integrazione va attuata determinando una concreta sinergia tra il sistema dei servizi sociali e sanitari, potenziando le politiche sociali dei comuni e promuovendo la riconversione graduale della spesa sanitaria a favore dei servizi territoriali (in particolare nelle aree socio-sanitarie ad elevata integrazione degli anziani, disabili, salute mentale, ecc.).

Vanno in questa direzione le Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari, adottate con D.P. 26 gennaio 2011 che intervengono per armonizzare il sistema in atto operante per le cure domiciliari apportando i necessari correttivi che concorrono al miglioramento dei livelli di assistenza garantiti agli utenti, sia in termini di soddisfazione espressa da parte dei nuclei familiari beneficiari di detto tipo di assistenza, sia per quanto riguarda la capacità istituzionale di governance del sistema d'integrazione del settore sanitario dell'Azienda sanitaria e del settore sociale dei comuni. Il sistema di governo delle cure domiciliari a livello territoriale assume come valore strategico il principio della corresponsabilità dei due sistemi, sociale e sanitario, attuando tale principio attraverso l'istituzionalizzazione di modalità stabili di coordinamento e la formalizzazione di percorsi d'integrazione dei rispettivi strumenti programmatici, progettuali e operativi (integrazione istituzionale, integrazione organizzativa, integrazione professionale).

A conferma della volontà di riorganizzare il sistema regionale secondo una logica di integrazione, la Regione siciliana il 18 novembre 2011 ha approvato un protocollo d'intesa fra Assessorato salute e Assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro per l'attuazione del sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia con "l'obiettivo di promuovere su tutto il territorio azioni trasversali sinergiche, protese all'attuazione di un sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali conformato a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e solidarietà e commisurato ai bisogni effettivi plurimi dei cittadini siciliani".

A partire dalle competenze dei due rami dell'Amministrazione regionale sono previsti indirizzi unitari di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi in grado di garantire l'integrazione delle strategie e dei modelli organizzativi, al fine di pervenire all'unitarietà dei percorsi assistenziali.

Sul piano operativo il protocollo ha previsto l'istituzione di un coordinamento tecnico interassessoriale, con il compito di formulare indicazioni e proposte sulle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria (materno infantile, disabilità, non autosufficienza, dipendenze patologiche, ecc.).

È pertanto necessario che gli strumenti di programmazione adottati in ambito sociale e sanitario, siano gestiti all'interno di un'unica strategia programmatica, attuata in modo collaborativo tra azienda sanitaria ed enti locali, finalizzata alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie".

I contenuti riferiti alla componente socio-sanitaria presente in entrambi i documenti, espressione di una "unica strategia programmatica" che ne assicura la reciproca complementarietà e coerenza, sarà così parte integrante della programmazione sia sociale che sanitaria, e andrà assunta integralmente in tutti i documenti e strumenti in cui essa si formalizza e si declina.

I recenti indirizzi emanati dal Dipartimento famiglia e politiche sociali in materia di ADI (D.D.G. n. 1018 del 28 maggio 2012) e di interventi in favore dei minori con disabilità (circolare n. 8 del 28 maggio 2012), nel ribadire la centralità dell'integrazione socio-sanitaria nel percorso assistenziale, prevedono il coinvolgimento del comune o del distretto socio-sanitario nell'ambito dell'Unità valutativa multidimensionale, nonché l'adozione specifici regolamenti, approvati congiuntamente dall'area sociale e da quella sanitaria, anche a mezzo di accordi di programma, ciò al fine di individuare i livelli di programmazione, analisi e gestione, secondo una visione integrata della persona portatrice di una molteplicità di bisogni che possono trovare risposta attraverso un unico percorso concertato.

2.3. Il Punto unico di accesso

Nell'ambito delle "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari" approvate con D.P. 26 gennaio 2011, particolare attenzione viene posta all'accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari a carattere domiciliare individuando nel PUA uno dei principali strumenti d'integrazione socio-sanitaria, gestionale e professionale.

La finalità del PUA è pertanto quella di garantire la presa in carico unitaria e globale della persona da parte del sistema integrato dei servizi, semplificando i numerosi passaggi ai quali gli utenti devono adempiere.

"Il PUA non consiste dunque solo in un luogo fisico centralizzato e ben codificato, ma anche in un raccordo operativo tra i soggetti della rete che, utilizzando una modulistica unica, adottano modalità di accesso uniformi al sistema delle cure domiciliari".

In ambito regionale si sta procedendo alla definizione di un regolamento attuativo sul PUA in modo da facilitare la diffusione di un modello organizzativo coerente con le Linee guida.

Si tratta di una tappa obbligatoria verso la reale governance del sistema che, una volta sperimentata, potrebbe essere estesa non solo alle cure domiciliari ma anche alle altre aree di intervento che presuppongono l'integrazione socio-sanitaria.

3. Il governo e l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali

In considerazione delle criticità rilevate nelle esperienze programmatiche precedenti, nonché a fronte dei rilevanti tagli apportati, a livello nazionale, alle risorse per il finanziamento delle politiche sociali, la Regione siciliana intende apportare al sistema di governo già operante idonee modifiche affinché lo stesso abbia un funzionamento più snello e soprattutto adeguato all'attuale situazione generale.

Nelle diverse fasi che compongono il percorso operativo mirato alla redazione ed approvazione dei singoli Piani di zona, unici strumenti fondamentali per l'attuazione di politiche sociali integrate e condivise, continueranno ad intervenire organismi e strutture di governo, ognuna con specifiche attribuzioni e funzioni, variate rispetto al passato soprattutto alla luce della legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013 che prevede l'abolizione delle province e la costituzione di Consorzi. Nelle more dell'organizzazione del nuovo livello intermedio, in questo ciclo di programmazione si farà inizialmente riferimento ad un sistema articolato su due livelli:

- regionale;
- distrettuale.

Livello	Organismi	Livello integrazione	Supporto tecnico
Regionale	Coordinamento regionale per le politiche	Coordinamento regionale Dipartimento per le politiche sociali	Ufficio Piano regionale Gruppo Piano
Distrettuale	Comitato dei sindaci AOD		Gruppo Piano area omogenea

3.1. Il livello regionale

Così come previsto dall'art. 8 della legge n. 328/2000 la Regione "esercita funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale....", svolgendo quindi un'azione costante di supporto e di accompagnamento tecnico sia nella fase di stesura del Piano di zona, che nelle successive fasi di gestione, monitoraggio e valutazione.

Nella definizione degli organismi deputati alla governance del sistema di welfare da promuovere su tutto il territorio, l'amministrazione regionale, a modifica dei precedenti atti di programmazione, ritiene necessario sostituire la cabina di regia con un organismo di coordinamento denominato "Coordinamento regionale delle politiche sociali", articolato su due livelli:

- politico/esecutivo;
- tecnico (Coordinamento dipartimentale regionale delle politiche sociali).

Il "Coordinamento regionale delle politiche sociali" quale organismo politico a livello regionale, presieduto dall'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e composto dal dirigente generale della famiglia e politiche sociali, dal dirigente del servizio 2 "Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari - Ufficio Piano", da rappresentanti di altri rami dell'amministrazione regionale, tra

cui l'Assessorato della salute, nonché dall'ANCI, dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative e dal terzo settore, garantisce il processo di consolidamento del sistema di welfare regionale fornendo l'indirizzo operativo e una costante verifica degli stati di avanzamento che permettano di valorizzare tutte le risorse disponibili.

La composizione del Coordinamento regionale delle politiche sociali verrà definita con successivo atto adottato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Il livello tecnico del Coordinamento regionale delle politiche sociali denominato "Coordinamento dipartimentale regionale delle politiche sociali", presieduto dal dirigente generale del dipartimento famiglia e politiche sociali e composto dai referenti dei servizi del citato dipartimento, competenti istituzionalmente alla programmazione delle politiche sociali sul territorio regionale, esamina gli indirizzi strategici e di programmazione proposti dal Coordinamento regionale delle politiche sociali, contemperandoli con le attività dei singoli servizi dipartimentali, con specifico riferimento agli interventi finanziari a qualsiasi titolo posti in essere in ambito regionale, mediante utilizzo di risorse regionali, nazionali, europee.

I due organismi di coordinamento si avvalgono del supporto tecnico dell'Ufficio di Piano regionale, (Servizio 2 "Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari - Ufficio Piano) con sede presso il Dipartimento della famiglia e politiche sociali che rappresenta la struttura tecnica per le attività di accompagnamento e assistenza, garantendo al contempo le funzioni di segreteria.

A seconda delle tematiche trattate il livello tecnico può essere integrato da rappresentanti di altri rami dell'amministrazione regionale, ai fini di una visione completa e sistemica.

Per le tematiche socio-sanitarie il livello tecnico è integrato con i rappresentanti dell'Assessorato regionale salute presenti nel coordinamento interassessoriale salute - famiglia.

3.2. Il livello distrettuale

Con la riforma del Titolo V della Costituzione (legge n. 3/2001) si opera a livello normativo la "costituzionalizzazione" di quel "decentramento amministrativo progressivamente introdotto negli anni precedenti, riconoscendo nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà.

L'art. 1 della legge costituzionale che modifica l'art. 114 della Costituzione inverte il precedente ordine degli enti territoriali indicati ed evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al comune inteso quale ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via primaria a soddisfare i loro interessi.

La centralità riconosciuta all'ente locale rispetto alle politiche territoriali, determina per i comuni facenti parte del distretto socio-sanitario la titolarità e la responsabilità primaria del Piano di zona, nonché una funzione di regia nei confronti dei diversi attori in un'ottica di governance.

Nell'ambito delle loro funzioni i comuni facenti parte del distretto socio-sanitario sono chiamati ad affrontare e risolvere i problemi inerenti l'esercizio unitario delle funzioni proprie in materia di servizi sociali, avvalendosi di soluzioni gestionali a ciò finalizzate.

3.2.1. Il comitato dei sindaci

Relativamente agli organismi di governance del livello distrettuale, così come previsto nel sistema di welfare locale sinora attuato, si conferma il ruolo del comitato dei sindaci quale organismo istituzionale, deputato all'approvazione del PdZ e del bilancio di distretto, nonché a formare un orientamento comune nelle politiche sociali svolgendo un ruolo di indirizzo e di controllo nei confronti dell'intero territorio distrettuale.

Il comitato dei sindaci, di cui si confermano le funzioni indicate nel Nuovo indice ragionato del PdZ 2010-2012, è composto dai sindaci dei comuni appartenenti ad ogni distretto socio-sanitario o propri delegati e dal direttore di distretto sanitario o proprio delegato.

Sarà compito del comitato dei sindaci:

- ratificare la composizione delle Aree omogenee distrettuali, di cui al successivo punto 4.2, al fine dell'eventuale costituzione;
- programmare la Conferenza di servizio, indetta dal comune capofila del distretto socio-sanitario, per informare il territorio sulle iniziative da adottare per favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali e per confermare o nominare nuovi rappresentanti del Terzo settore da inserire nel Gruppo Piano.

3.2.1a - Nel caso di costituzione di Aree omogenee distrettuali (AOD) di cui al successivo punto 4.2, il Comitato dei sindaci, composto dai sindaci dei comuni facente parte dell'Area omogenea distrettuale e dal direttore di distretto sanitario o proprio delegato, avrà il compito di indirizzare l'operato del Gruppo Piano dell'Area omogenea distrettuale (AOD) per le funzioni ad esso attribuite.

3.2.2. Il Gruppo piano

Si conferma il Gruppo piano quale struttura tecnica di riferimento per i comuni che compongono ogni distretto socio-sanitario, dotata di proprio regolamento, i cui contenuti dovranno tenere conto, per una maggiore efficacia ed efficienza, di tempi e modalità di funzionamento.

Il Gruppo piano è preposto all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del PdZ, nonché alla gestione dello stesso, fatte salve le competenze assegnate ad eventuali Aree omogenee distrettuali di cui al successivo punto 4.2.

In particolare, in continuità con quanto già previsto nelle precedenti programmazioni, si ricorda che il Gruppo piano:

- definisce gli obiettivi e le priorità del PdZ a livello distrettuale;
 - provvede alla gestione e coordinamento del tavolo di concertazione distrettuale;
 - predispone la relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali (domanda), del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale (offerta), in coerenza con quanto emerso dai tavoli tematici e dalla prima conferenza di servizi;
 - predispone il bilancio di distretto, sulla base dei singoli piani finanziari redatti dai comuni appartenenti ad ogni distretto socio-sanitario;
 - coordina l'attività dei singoli gruppi di piano delle AOD, elaborando su base distrettuale i documenti di programmazione predisposti dalle AOD;
 - redige il PdZ;
 - provvede al monitoraggio periodico dei Piani di zona, secondo le indicazioni regionali, organizzando al contempo la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
 - predispone gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - propone al comitato dei sindaci eventuali modifiche delle azioni previste dal PdZ, tenendo conto delle procedure indicate in sede regionale;
 - predispone l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori sociali coinvolti nella realizzazione del PdZ (terzo settore ed enti terzi);
 - promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;
 - formula indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.
- Il Gruppo piano, che ha sede in ogni comune capofila, nell'espletamento delle proprie attività è coordinato dal responsabile dei servizi sociali del comune capofila ed è composto da:
- funzionari ed operatori tecnici delle aree sociali ed amministrativo-contabile degli enti locali, con la partecipazione di due unità (un'assistente sociale e un amministrativo contabile) per ogni comune facente parte del distretto socio-sanitario;
 - da un rappresentante del distretto sanitario nominato dal direttore generale dell'A.S.P. competente;
 - da rappresentanti del terzo settore;
 - da rappresentanti degli enti terzi (prefettura, scuola, tribunali per i minorenni, CGM ...);
 - da rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Nell'individuazione dei rappresentanti del terzo settore da inserire nel Gruppo piano, si suggerisce di individuare soggetti realmente rappresentativi delle realtà del privato sociale, in termini di competenza e professionalità, designati direttamente dal terzo settore attraverso un tavolo di coordinamento; è importante che all'interno del Gruppo piano possano esserci un rappresentante dell'associazionismo, un rappresentante delle associazioni di volontariato, un rappresentante delle cooperative sociali).

Si auspica in ogni caso un'alternanza dei rappresentanti del Terzo settore inseriti nel Gruppo piano già istituito in attuazione delle precedenti programmazioni.

Così come già indicato nel Nuovo indice ragionato per la stesura del Piano di zona 2010-2012, il Gruppo ristretto, istituito all'interno del Gruppo piano, non è un organismo sostitutivo di quest'ultimo, ma solo ed esclusivamente di supporto amministrativo.

La competenza relativa al percorso di concertazione ed elaborazione del PdZ, così come tutte le attività precedentemente richiamate, restano a carico del Gruppo piano nella sua interezza.

Nei precedenti periodi di programmazione il Gruppo piano ha registrato un forte coinvolgimento non solo dei referenti comunali,


ma anche delle altre realtà istituzionali e non, presenti sul territorio e coinvolte nella realizzazione delle politiche sociali.

Dal monitoraggio effettuato sulla programmazione 2010-2012 si contano 1341² partecipanti, espressione del peso riconosciuto ai diversi soggetti associati, istituzionali e non, coinvolti.

² Dati riferiti a 54 distretti su 55 complessivi.

COMPOSIZIONE GRUPPO PIANO PER ENTE DI APPARTENENZA

Provincia	15
Comune	690
A.S.P.	96
Terzo settore	182
IPAB	28
Ministero della giustizia	100
Scuola	58
Sindacato	103
Altro	69
<i>Totale</i>	<i>1.341</i>



Se da una parte si registra un'ampia adesione al Gruppo piano, dall'altra va anche rilevato che detto organismo, nella maggior parte dei distretti socio-sanitari, ha demandato il maggior carico di lavoro al Gruppo ristretto, la cui composizione sottolinea comunque il ruolo centrale dei comuni nell'attuazione delle politiche sociali.

COMPOSIZIONE GRUPPO RISTRETTO

Provincia	0
Comune	415
A.S.P.	46
Terzo settore	8
IPAB	0
Ministero della giustizia	8
Scuola	1
Sindacato	0
Altro	5
<i>Totale</i>	<i>483</i>

Se analizziamo i dati riguardanti il numero di incontri realizzati dal Gruppo piano nell'arco di un anno si rileva che soltanto 39 distretti dichiarano di incontrarsi con una certa periodicità (mediamente una volta ogni 2 mesi), mentre nelle altre realtà la partecipazione del Gruppo piano risulta ridotta, se non addirittura azzerata (nel caso di 2 distretti).

Appare evidente che nella governance del sistema un ruolo centrale è riconosciuto al Gruppo piano in quanto espressione di più realtà associate. Spogliare il gruppo piano di questo compito significa in ultima analisi ricondurre la programmazione e gestione del Piano di zona solo nell'ambito comunale e soprattutto nell'ambito del

comune capofila, con la conseguenza di adottare atti non sempre conosciuti e condivisi, a livello tecnico, dall'intero distretto socio-sanitario.

Nei precedenti periodi di programmazione l'attività del Gruppo piano è spesso risultata problematica, se non conflittuale. Occorre ora superare questo problema, per garantire la piena efficacia del sistema locale dei servizi.

I principali elementi di criticità sono stati individuati nella necessità di ridefinire il sistema di attribuzione delle competenze, di individuare i responsabili dei procedimenti amministrativi, di definire nuove procedure in grado di introdurre anche elementi di semplificazione nel processo di gestione, di definire luoghi e strumenti per una equilibrata cooperazione interistituzionale.

È opportuno ribadire che i Gruppi piano devono svolgere la propria funzione ispirandosi al principio della leale collaborazione, impegnandosi nella realizzazione dei comuni obiettivi individuati nel Piano di zona, in una logica di integrazione e di cooperazione istituzionale che dovrebbe tendere al superamento delle difficoltà e alla condivisione degli obiettivi, nello spirito del superamento del localismo e del rafforzamento del sistema dei servizi locali.

Nell'esercizio di ruoli istituzionali complessi, quali quelli legati all'esercizio associato di funzioni amministrative, la collaborazione deve essere una componente essenziale nell'attività dei soggetti in causa, proprio in ragione del particolare assetto delle competenze tra i diversi soggetti.

Alla luce delle suddette considerazioni, appare necessario verificare in ciascun distretto il corretto funzionamento, superando laddove necessario eventuali criticità che nel tempo ne hanno condizionato l'efficacia.

Al fine di garantire che i Gruppi piano esercitino correttamente i compiti agli stessi attribuiti, la Regione interverrà laddove si registrino ritardi e/o inadempienze.

Sul piano della governance, il monitoraggio fa dunque emergere una situazione a macchia di leopardo, che richiede la giusta attenzione in sede distrettuale per evitare che il processo partecipativo voluto dalla Regione possa essere inficiato da scelte non corrette effettuate in sede locale.

3.2.3. Il Gruppo piano di Aree omogenee distrettuali

Le AOD, individuate al successivo punto 4 del presente documento, dovranno dotarsi al proprio interno, di un gruppo di lavoro (gruppo piano Area omogenea distrettuale) con funzioni assimilabili ai gruppi di piano distrettuali limitatamente agli ambiti territoriali di competenza.

Il Gruppo piano dell'AOD, svolge le medesime funzioni assegnate al Gruppo piano con esclusivo riferimento al territorio di competenza, avendo cura di far confluire la programmazione dell'Area omogenea nel piano di zona del distretto.

3.2.4. Il tavolo di concertazione distrettuale

Uno dei principali indicatori di efficacia per un sistema locale di servizi è dato dall'intensità e dalla qualità delle relazioni tra gli attori, elemento capace di agevolare i processi e garantirne nel tempo la sostenibilità, generando capitale sociale, diffusione della cultura della legalità e tutela dei beni comuni. Questo aspetto non va sottovalutato, anche in sede di valutazione dell'impatto che un Piano di zona ha su un territorio, in ordine alla capacità di mobilitare risorse per obiettivi condivisi di crescita e di sviluppo «per costruire comunità solidali». Gli enti locali devono, pertanto, svolgere un ruolo attivo nel sostegno ai processi di cittadinanza attiva, indicando azioni ed obiettivi specifici nell'ambito del Piano di zona.

Le organizzazioni del privato sociale rappresentano uno dei pilastri fondamentali del processo di riforma in atto nel nostro sistema di welfare.

Nella considerazione che la concertazione costituisce uno strumento fondamentale per la condivisione di processi ed obiettivi, in quanto consente di focalizzare le identità territoriali e tradurle in percorsi di sviluppo, in linea con la legge quadro (legge n. 328/00 artt. 1 e 3), si ribadisce che ai fini della predisposizione dei PdZ occorre attivare, a livello di ogni distretto socio-sanitario, un processo di concertazione allargata che, mediante l'apporto dei diversi soggetti istituzionali e non, contribuisca alla lettura della domanda sociale e alla programmazione della rete locale degli interventi.

Ancora una volta la Regione sceglie di rafforzare e valorizzare gli strumenti di dialogo, confronto e concertazione attraverso il metodo della programmazione partecipata, coinvolgendo nel percorso i soggetti attivi nel sistema socio-assistenziale.

Gli obiettivi di politica sociale possono essere perseguiti con efficacia solo mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità locale che a vario titolo intervengono nella progettazione e nella realizzazione del sistema integrato.

Occorre dunque riconoscere e agevolare il ruolo attivo della comunità locale non solo per garantire maggiore legittimazione delle

scelte, ma anche per rendere la stessa protagonista nello sviluppo locale, secondo un'ottica di sussidiarietà e corresponsabilità.

Per quanto sopra il Gruppo piano favorisce la partecipazione di tutti i soggetti interessati, nell'ambito distrettuale, alla predisposizione del PdZ, attraverso la costituzione del tavolo di concertazione articolato in laboratori tematici con funzione di co-progettazione (relativi alle aree anziani, handicap, minori, famiglie, immigrati, ecc.) che terranno conto delle esigenze prioritarie dei singoli territori e ai quali potranno partecipare tutti gli stakeholders coinvolti nel sistema.

Il tavolo di concertazione distrettuale verrà gestito dal medesimo Gruppo piano che, come già detto, individuerà tra i suoi componenti i responsabili dei diversi laboratori tematici che avranno il compito di riportare in seno allo stesso, le risultanze dell'attività ai fini della redazione del PdZ.

Le AOD, qualora esistenti nel distretto, si doteranno a loro volta di tavoli di concertazione locali. Le risultanze dei lavori di questi concorreranno alla stesura della proposta di programmazione delle AOD.

È opportuno ricordare che, nell'iter complessivo di approvazione del Piano di zona, il comune capofila dell'ambito territoriale, dovrà produrre tutta la documentazione utile ad attestare l'aver avuto svolgimento di una congrua fase di concertazione intorno alle scelte strategiche adottate e declinate nell'atto di programmazione che viene proposto per l'approvazione regionale.

Sarà dunque necessario far emergere con maggiore evidenza la coerenza delle scelte adottate e delle Azioni programmate con la domanda sociale espressa in sede di tavoli tematici, individuando le priorità da perseguire alla luce delle risorse finanziarie disponibili.

L'assenza di detta documentazione costituirà concreto pregiudizio alla valutazione positiva del percorso e del Piano di zona, perché difforme dai principi fin qui declinati e dagli adempimenti fissati dalle direttive regionali e dal nuovo indice ragionato elaborato quale manuale della programmazione 2010/2012.

4. Il Piano di zona 2013/2015

4.1. I piani di zona ed i piani delle Aree omogenee (PAO)

Nel confermare i Piani di zona quali unici ed imprescindibili strumenti di programmazione delle politiche socio-sanitarie locali, redatti dai 55 distretti socio-sanitari dell'Isola ai sensi dell'art. 19 legge n. 328/2000 e sulla base delle direttive regionali, impartite attraverso i precedenti documenti programmatori, con il presente documento si ritiene necessario prendere atto delle criticità e delle anomalie di funzionamento del sistema rappresentate dai territori e nel contempo e, tenuto conto delle stesse, fornire soluzioni anche di carattere operativo.

4.2. Le Aree omogenee distrettuali - Criteri generali di istituzione

L'articolazione in ambiti territoriali sociali coincidenti con i distretti socio-sanitari, fortemente voluta in sede regionale per radicare l'associazionismo intercomunale per la tenuta stessa del sistema dei servizi sociali, in questi anni ha fatto emergere alcune criticità, soprattutto in termini di assetti istituzionali e organizzativo-gestionali, che non hanno consentito in alcuni contesti di valorizzare appieno le possibili economie derivanti dalla gestione associata di ambito territoriale. Spesso le soluzioni adottate in ordine alla gestione dei servizi ricalcano ancora una separazione tra i comuni che riduce la portata della dimensione distrettuale, creando peraltro rallentamenti nella realizzazione dei servizi.

L'analisi dei diversi Piani di zona realizzati nei precedenti periodi di programmazione e le criticità rilevate in alcuni ambiti territoriali inducono l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a trovare soluzioni organizzative e gestionali più efficienti, in grado di accelerare il processo di attuazione e di spesa delle politiche sociali.

Ai fini di una migliore funzionalità, dunque, si ritiene necessario riorganizzare gli ambiti territoriali, in quanto l'accorpamento attuale in un medesimo distretto socio-sanitario di comuni diversi tra loro, per dimensione demografica, per posizione geografica, o per caratteristiche socio-economiche, rischia di rallentare l'offerta di servizi, a danno delle fasce sociali più fragili; il nuovo modello organizzativo favorirà maggiore prossimità tra cittadino e livello gestionale e la ricerca di soluzioni più idonee a garantire un sistema integrato di servizi adeguati rispetto alla domanda espressa nel proprio ambito territoriale di competenza.

Con la nuova programmazione si vuole riproporre il modello di governance già avviato in precedenza ma declinato in ambiti territoriali di diverse dimensioni (sub ambiti), denominate Aree omogenee distrettuali (AOD). Ciò vorrà dire che gli strumenti di governo politico e tecnico saranno espressione del distretto socio-sanitario, tenuto conto delle programmazioni delle suddette Aree.

Le Aree omogenee distrettuali (AOD), qualora il distretto socio-sanitario ritenesse opportuno determinarle, verranno individuate mediante l'avvio di una attività di concertazione territoriale coordinata operativamente dal gruppo di piano distrettuale, sulla base degli indirizzi generali impartiti dal comitato dei sindaci. L'obiettivo da raggiungere sarà quello di istituire delle Aree omogenee secondo i seguenti criteri generali:

- 1) tipologie dei bisogni prevalenti relativi alla popolazione di riferimento;
- 2) tipologie dell'offerta dei servizi resa alla popolazione di riferimento;
- 3) caratteristiche demografiche della popolazione di riferimento (genere, fasce d'età, reddito medio etc.);
- 4) caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio di pertinenza.

Dovranno essere convocate, al fine di procedere all'istituzione delle AOD, apposite conferenze di servizio presso il comune capofila del distretto socio-sanitario con l'obiettivo di individuare eventuali aree da proporre all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dovranno pervenire al competente dipartimento regionale le proposte di istituzione delle aree omogenee distrettuali (AOD); decorso tale termine infruttuosamente, si confermerà la composizione del distretto socio-sanitario così come definito dal D.P.R.S. 4 novembre 2002 e successive modifiche.

Potranno essere identificate come Aree omogenee distrettuali:

- 1) le città metropolitane;
- 2) le isole minori ed eventuali arcipelaghi;
- 3) un'associazione di comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

Eventuali deroghe al precedente punto 3, dovute a particolari esigenze di ordine demografico, geografico e morfologico, saranno oggetto di valutazione da parte del dipartimento famiglia e politiche sociali dell'Assessorato regionale della famiglia. In ogni caso l'AOD, ad eccezione dei punti 1 e 2, dovrà essere costituita da almeno due comuni.

I capoluoghi di provincia potranno costituirsi in sub-ambito (AOD) a condizione che i comuni adiacenti, già facenti parte del distretto, posseggano a loro volta i presupposti per costituirsi in Aree omogenee.

Va comunque sottolineato che la costituzione in sub-ambito (AOD), che dovrà essere adeguatamente motivata dagli organismi distrettuali, costituisce una possibilità per il superamento di criticità rilevate nel corso dei precedenti cicli di programmazione. In sede regionale, il riconoscimento di Aree omogenee distrettuali proposte dal medesimo distretto avverrà quindi solo nei casi di effettive esigenze territoriali.

L'AOD sarà direttamente responsabile dell'attuazione del Piano dell'area omogenea (PAO) e alla stessa verranno riconosciuti compiti di gestione di programmazione locale.

Acquisita la proposta di costituzione di AOD da parte dei distretti interessati, il dipartimento famiglia e politiche sociali dovrà entro 30 giorni con specifico D.D.G. approvare l'istituzione dell'AOD oppure, entro i medesimi termini, rigettare la proposta del distretto socio-sanitario dandone specifica comunicazione e indicandone le motivazioni.

L'attuazione del PAO dovrà essere oggetto di verifica periodica da parte degli organismi di governance previsti nel livello distrettuale, ciò al fine di confermare il ruolo riconosciuto ai 55 distretti socio-sanitari istituiti con le linee guida approvate con D.P.R.S. 4 novembre 2002.

Apposite indicazioni operative saranno emanate successivamente alla definizione delle Aree omogenee distrettuali proposte dai distretti socio-sanitari entro il termine sopra indicato, ciò al fine di armonizzare la rivisitazione del sistema con la struttura organizzativa preesistente.

I piani di zona dei distretti socio-sanitari saranno dunque costituiti dai singoli piani delle Aree omogenee distrettuali (PAO), laddove formalmente costituite e approvate dall'amministrazione regionale.

Il PAO predisposto, su indicazioni del comitato dei sindaci dell'AOD, dal gruppo piano dell'AOD, è corredato dal rispettivo bilancio d'area, comprendente i dati contabili relativi ai servizi programmati e scaturenti dai piani finanziari pluriennali comunali. Il PAO approvato dal comitato dei sindaci dell'AOD, confluisce nel PdZ del distretto socio-sanitario di appartenenza.

I piani di zona distrettuali rappresenteranno, quindi, la programmazione di tutti i servizi in ambito sociale e socio-sanitario, messi a disposizione dei cittadini dei comuni componenti il distretto socio-sanitario a prescindere dalla fonte di finanziamento da cui essi traggono origine.

Ciò vorrà dire includere nel Piano di zona anche quegli interventi che trovano copertura con altre risorse pubbliche o private, con particolare riferimento a quelli realizzati mediante i Fondi strutturali e il FAS.

Secondo questa ottica di integrazione delle politiche sociali territoriali, in fase di definizione del Piano di zona, sarà opportuno valutare le azioni da finanziare sul FNPS tenuto conto delle linee di finanziamento che verranno attivate in sede regionale a valere sul Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA).

Nello specifico il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con decreto del 20 marzo 2013 ha ripartito la somma complessiva del Fondo pari a 275 milioni, destinando alla Regione siciliana la somma di € 22.687.500,00 per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, a copertura dei costi sostenuti per le prestazioni di natura socio-assistenziale.

Nell'ambito delle linee di intervento individuate in sede nazionale nel citato decreto, quali:

a) la previsione o il rafforzamento, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitarie, socio-sanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale;

c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso l'Unità di valutazione multidimensionale (UVM) al fine della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, sia attraverso l'erogazione del servizio che attraverso trasferimenti monetari condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari;

e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.

La Regione ritiene opportuno destinare le risorse del FNA 2013 in favore di interventi che non trovano adeguata copertura finanziaria su altre fonti di finanziamento, ciò al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, non solo nell'ambito della programmazione delle politiche socio-assistenziali, ma anche nel quadro delle azioni attivate in ambito sanitario.

In conformità alle suddette linee di intervento e alla luce dei finanziamenti già programmati a valere sui fondi destinati agli obiettivi di servizio 2007-2013 e sui Fondi PAC, di cui già riportato al precedente capitolo 2, la Regione destinerà una quota del 30%, pari a € 6.806.250,00, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, che necessitano di assistenza continua h 24, con gravi patologie degenerative non reversibili ivi incluse quelle a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, stati vegetativi etc., come peraltro previsto dall'art. 3 del decreto di riparto nazionale; la restante somma pari ad € 15.881.250,00 verrà utilizzata per la realizzazione di interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, dando priorità ai soggetti disabili minori e adulti, non destinatari degli interventi a carattere domiciliare previsti nel Piano di azione e coesione.

In particolare le linee di intervento che si intendono attivare, tenuto conto anche delle pregresse esperienze connesse all'utilizzo del FNA degli esercizi precedenti, possono essere così sintetizzate:

- a) progetti di assistenza personalizzata;
- b) buono socio-sanitario;
- c) ricoveri di sollievo.

In ordine al suddetto Fondo nazionale appare opportuno sottolineare che trattasi di risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate ai medesimi interventi da parte delle autonomie locali e che le stesse verranno assegnate attraverso i distretti socio-sanitari istituiti in attuazione della legge n. 328/2000.

L'accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza avverrà attraverso le Unità di valutazione multidimensionale (socio-sanitarie) con l'utilizzo di metodi, strumenti e scale utilizzate in ambito regionale dal sistema sanitario, ciò al fine della presa in carico della persona, con l'elaborazione del progetto assistenziale personalizzato.

Ai fini del monitoraggio degli interventi attivati, il comma 3 dell'art. 5 del decreto nazionale di riparto prevede altresì l'implementazione del sistema informativo SINA, che permetterà l'istituzione di una banca dati con collegamento con l'INPS.

Come già più volte evidenziato nel presente documento, l'obiettivo è quello di disporre di un quadro di programmazione complessivo che focalizzi tutti gli interventi territoriali che a vario titolo incidono sulle politiche sociali.

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle politiche socio-sanitarie nella Regione è opportuno realizzare sistemi di misurabilità omogenei interoperativi.

Tale modalità operativa di misurare, oltre ad essere utile per una complessiva analisi dei bisogni e della domanda, deve essere accessibile da tutti i distretti socio sanitari, sia per il caricamento dei dati che per la consultazione degli stessi, determinando la fonte di informazione per la valutazione dei processi.

A fronte di ciò, ed in considerazione dell'esiguità delle risorse del FNPS, come già evidenziato in precedenza, appare necessario, quindi, ribaltare l'ottica: il PdZ non è più "altro" rispetto alla spesa sociale dei comuni, ma ne costituisce espressione in termini di contenuti e risorse.

Ciò vorrà dire che le azioni del PdZ scaturiranno dall'analisi dei bilanci pluriennali dei comuni componenti il distretto socio-sanitario e le risorse del FNPS dovranno dunque rafforzare le politiche sociali già previste nei bilanci comunali.

Costruire il PdZ significherà partire dal "sociale" dei bilanci comunali e implementarne i servizi.

Secondo quest'ottica non è più richiesto il cofinanziamento di 3 euro per abitante ai diversi comuni del distretto, in quanto ciascun comune parteciperà al Piano di zona con il proprio bilancio e, al contrario, le risorse del FNPS costituiranno il cofinanziamento nazionale/regionale rispetto alle politiche territoriali.

Si tratta in ultima analisi di dare visibilità alla spesa sociale che i singoli comuni già imputano a carico del proprio bilancio per alcuni interventi socio-assistenziali, quali ad es. quelli residenziali a favore di soggetti fragili, che in questi anni non hanno trovato copertura a valere sul FNPS.

Ciò non vorrà dire necessariamente un aumento della spesa sociale, considerato i minori trasferimenti registrati anche sul Fondo delle autonomie locali, ma piuttosto una visione di insieme delle risorse a vario titolo destinate al sociale (bilancio comunale, fondi nazionali, fondi europei, ecc.).

4.3. La Procedura per l'approvazione dei piani di zona e modalità di erogazione delle risorse

Il Piano di zona che dovrà essere presentato alla Regione per la sua validazione e per il trasferimento delle risorse, è dunque un documento di sintesi che riprende le voci di costo efferenti ai servizi sociali previste nei bilanci comunali, facendo distinzione tra le risorse comunali e quelle del FNPS, nonché quelle poste a valere su altri Fondi nazionali e europei.

È facoltà dei comuni implementare quelle azioni che per il proprio territorio rappresentano un'emergenza sociale, superando anche precedenti direttive regionali che miravano ad indirizzare in modo specifico determinati interventi e servizi socio-assistenziali solo sul bilancio comunale e non sul FNPS.

Il Piano di zona, così concepito, viene approvato dal Comitato dei sindaci e trasmesso all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che provvederà a validarlo e ad adottare per ciascun ambito territoriale specifico decreto di impegno relativo alla prima annualità.

Nel caso in cui il Piano di zona è espressione di un distretto socio-sanitario, articolato in AOD, l'approvazione del Piano da parte del CdS, che comprende ovviamente i PAO (Piani delle aree omogenee), deve intervenire entro 45 giorni dalla presentazione del PAO da parte del sub-ambito. In presenza di più Aree omogenee i 45 giorni decorrono dalla presentazione al comune capofila del distretto socio-sanitario dell'ultimo PAO delle Aree omogenee.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà l'intervento sostitutivo regionale.


Sul piano del crono-programma, il Piano di zona farà sempre riferimento ad una programmazione su base triennale, secondo le ipotesi di riparto adottate dalla Regione.

Al fine di sollecitare l'utilizzo tempestivo dell'assegnazione regionale, il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali adotterà annualmente strumenti di monitoraggio delle Azioni avviate e di controllo della spesa, rilevata attraverso la verifica dei sottoconti di tesoreria unica regionale.


Nel caso di mancato avvio delle Azioni programmate, il dipartimento si riserva di avviare sul territorio idonee iniziative di supporto tecnico, non escludendo interventi sostitutivi come disciplinati dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi di accertate gravi inadempienze e ritardi che incidano sull'effettiva realizzazione dei servizi e degli interventi programmati, si adotteranno opportune misure per il recupero delle somme non utilizzate.

Appare evidente la volontà dell'amministrazione regionale di accelerare l'avvio dei servizi e la conseguente spesa, al fine di evitare, in un periodo di esigue risorse finanziarie, il "congelamento" di assegnazioni non tempestivamente utilizzate.



La nuova organizzazione territoriale e i piani di programmazione



In continuità con le direttive impartite nei precedenti periodi di programmazione, si riconfermano i contenuti del "Nuovo indice ragionato" già adottato dai distretti socio-sanitari nei precedenti cicli di programmazione, con particolare riferimento alle fasi operative per l'approvazione del PdZ e alla documentazione da trasmettere all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l'accesso alle risorse finanziarie.

Si rappresenta che nelle more della riorganizzazione dei Sistemi informativi regionali, la cui competenza è stata di recente trasferita dall'Assessorato dell'economia all'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, in questa fase non si potranno caricare i dati del PdZ sul sistema SIRIS.

Al riguardo verranno fornite opportune direttive ai distretti socio-sanitari ad avvenuta riattivazione della piattaforma informatica destinata alle politiche sociali.

In ogni caso, al fine di soddisfare i bisogni informativi espressi dai cittadini sulle azioni previste nei diversi Piani di zona, verrà fornito ai distretti socio-sanitari un format per la pubblicazione dei Piani di zona sulla pagina web del dipartimento famiglia e politiche sociali.

Si riporta, dunque, di seguito lo schema che riassume le diverse fasi da realizzare per l'approvazione del Piano di zona, tenendo conto che verranno incluse nel percorso di approvazione dell'atto di programmazione anche le iniziative di partecipazione della comunità locale (tavoli tematici e Prima conferenza di servizi) e le attività preliminari propedeutiche alla definizione del Piano di zona, già avviate in applicazione della circolare prot. n. 1615 del 17 gennaio 2013.

Nel confermare le fasi operative previste per l'elaborazione del piano di zona 2013/2015 dalla tabella 1 dell'allegato 6 al "Nuovo indice ragionato" si riportano nella successiva tabella i passaggi da osservare per l'elaborazione dei piani delle aree omogenee nel caso in cui i distretti socio-sanitari ne abbiano deciso la costituzione.

Resta inteso che dopo l'approvazione del Piano di zona da parte dei Comitati dei sindaci (punto 11 della tabella) verranno predisposti gli atti già indicati nel "Nuovo indice ragionato".

Fasi	Soggetti coinvolti	
1	Il Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario	<ol style="list-style-type: none"> Definizione del percorso per la definizione del Piano di zona nella sua globalità. Definizione dei tempi per le procedure da avviare per la definizione dei Piani di zone delle Aree omogenee.

		<ol style="list-style-type: none"> Individuazione delle macro-aree d'intervento ritenute prioritarie per il distretto. Individuazione di servizi o interventi da gestire in modo unitario in ambito distrettuale.
2	Il Coordinamento dei sindaci dei comuni facenti parte dell'AOD	<ol style="list-style-type: none"> Definisce la composizione del gruppo di piano dell'AOD; Definisce il percorso di costruzione del pdz; Definisce le modalità di concertazione con le parti sociali presenti sul territorio; Individua le aree tematiche da trattare nel corso della concertazione locale (tavoli tematici/di concertazione territoriale).
3	Gruppo di piano dell'AOD	<ol style="list-style-type: none"> Raccoglie i dati scaturenti dai tavoli tematici e quelli funzionali al completamento della relazione sociale; Redige la relazione sociale dell'AOD utilizzando gli indicatori di cui all'allegato 1 del "nuovo indice ragionato" Definisce l'analisi della domanda e dell'offerta sociale, delle priorità e degli interventi da attivare nel territorio di competenza come da formulario già in uso con il "nuovo indice ragionato".
4	Comuni facenti parte dell'AOD	<ol style="list-style-type: none"> Redigono i rispettivi piani finanziari come da all. 8 del "nuovo indice ragionato".
5	Il Coordinamento dei sindaci dei comuni facenti parte dell'AOD	<ol style="list-style-type: none"> Individua, nell'ambito dell'analisi dei bisogni le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza.
6	Gruppo di piano dell'AOD	<ol style="list-style-type: none"> Redige, sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente, ed utilizzando il formulario del nuovo indice ragionato, le singole azioni del piano dell'AOD; Verifica i piani finanziari comunali e redige il bilancio dell'AOD. Trasmette i relativi elaborati al Coordinamento dei sindaci dei comuni facenti parte dell'AOD.
7	Il Coordinamento dei sindaci dei comuni facenti parte dell'AOD	Prende atto del Piano dell'AOD e lo trasmette al comune capofila del distretto.
10	Gruppo di piano del distretto	Elabora il Piano di zona nella sua globalità, integrando in un unico atto le programmazioni delle aree omogenee e lo trasmette al Comitato dei sindaci per l'approvazione.
11	Il Comitato dei sindaci	Approva il Piano di zona.

In presenza di AOD la documentazione da presentare da parte del distretto socio-sanitario includerà anche quella prodotta dall'ambito AOD.

La presenza in un distretto socio-sanitario di una o più aree omogenee non inficia la possibilità di mantenere alcune azioni a livello distrettuale, ciò anche in considerazione di finanziamenti diversi da quelli del Fondo nazionale politiche sociali.

Nello specifico la dimensione di programmazione distrettuale dovrà comunque essere garantita per l'attuazione dei Servizi di cura previsti nel PAC decreto del Ministero dell'interno n. 4 del 20 marzo 2013 (ADI e servizi prima infanzia) e in linea generale nei servizi ad integrazione sanitaria, cioè al fine di garantire un'interfaccia unica per ciascun distretto con gli altri livelli istituzionali coinvolti.

Nell'individuazione delle azioni, si richiama la centralità dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali e socio-assistenziali, che sebbene ancora non approvati in ambito nazionale, devono comunque costituire un punto di riferimento per la costruzione del PdZ.

La relazione sociale, presentata in sede di approvazione del Piano di zona, dovrà essere aggiornata e presentata annualmente al dipartimento dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, specificando i risultati conseguiti rispetto alla domanda rilevata, con indicazione delle risorse utilizzate, previa condivisione e valutazione partecipata con il partenariato istituzionale e sociale.

La presenza di Aree omogenee distrettuali non inficia il ruolo del Comitato dei sindaci del distretto che nel caso di modifiche del PAO dovrà procedere alla loro approvazione con apposito atto deliberativo.

La gestione del PAO sarà di competenza dell'Area omogenea, che attraverso il proprio comune capofila, già individuato in sede di istituzione dell'AOD, avrà il compito di avviare tutti servizi ed interventi previsti nel PAO, nonché di gestire la quota del FNPS ad essa destinata dalla Regione e trasferita su specifico sottoconto di tesoreria regionale.

5. Le risorse

Come già evidenziato in precedenza, l'attuale ciclo di programmazione è contrassegnato da una congiuntura economico-finanziaria nazionale e internazionale assai negativa, da una crisi economica che ha avuto impatti devastanti sulla quotidianità di tante famiglie, da un processo di riforma in senso federalista dello Stato che espone significativamente al rischio di sostenibilità le policies di tutte le Regioni e ancor più delle Regioni del Mezzogiorno, dagli orientamenti della programmazione finanziaria del Governo nazionale che fanno registrare un forte ridimensionamento, quando non un azzeramento, dei fondi nazionali per il finanziamento delle politiche sociali.


Proprio in questo momento è necessario attivare tutte le risorse effettivamente disponibili e potenziare la capacità di spesa dei singoli contesti territoriali.

Dall'analisi dei dati di spesa registrati per la realizzazione delle precedenti programmazioni, si rileva che ancora oggi non tutti i distretti socio-sanitari hanno pienamente utilizzato le risorse finanziarie a loro destinate a valere sul Fondo nazionale politiche sociali.

Alla data del 30 aprile 2013 si registra la seguente situazione:

Risorse del FNPS destinate ai Piani di zona nei diversi cicli di programmazione.

	Programmazione 2004/2006	Programmazione 2007/2009	Programmazione 2010/2012
Somma impegnata con decreti regionali	123.790.541,37	49.387.694,00	130.291.458,00
Somma erogata ai distretti	114.107.368,01	49.387.694,00	61.434.347,64
Somma spesa dai distretti	102.379.185,62	44.243.674,41	38.045.257,12



Al riguardo va specificato che su 55 distretti socio-sanitari:

— n. 7 distretti non hanno ancora concluso la programmazione 2004-2006, determinando la perenzione amministrativa di € 9.683.173,36 e una somma non ancora spesa di € 21.411.355,75;

— n. 20 distretti non hanno concluso il riequilibrio previsto nel 2007-2009 con uno scarto tra somme erogate dalla Regione e somme spese dai distretti di € 5.144.019,59;

— circa 30 distretti non hanno ancora utilizzato pienamente la prima annualità trasferita dalla Regione per la realizzazione del Piano di zona 2010-2012.

In merito all'ultimo ciclo di programmazione (2010-2012) si registra un forte ritardo non solo nella spesa ma anche nell'avvio dei servizi previsti nei Piani di zona; soltanto cinque distretti, alla data sopra indicata, hanno già richiesto la terza annualità e completeranno le Azioni secondo la tempistica programmata.

A livello regionale dunque per i diversi cicli di programmazione sono stati destinati complessivamente ai distretti € 303.469.693,37, con un'erogazione pari al 74,12%; la mancata erogazione di circa il 26% è da ricondurre principalmente alla programmazione 2010-2012 ancora in fase di attuazione.


Dall'analisi dei dati contabili rilevabili dalla struttura regionale si evidenzia che all'1 dicembre 2012 la capacità di spesa dei distretti registrava una performance ancora limitata.

In merito all'ultimo periodo di programmazione 2010-2012, approvato con D.P.R.S. del 2 marzo 2009 n. 61 e successive modifiche, la Regione, a fronte di una disponibilità complessiva di circa € 197 milioni, nell'arco del triennio ha destinato le risorse secondo quanto riportato nella tabella seguente, cioè al fine di contrastare numerose emergenze sociali, ancor più acute a causa dei minori trasferimenti nazionali sui fondi specifici (non autosufficienza, famiglia, immigrazione, ecc.).

Dall'analisi delle voci di spesa appare evidente che le stesse siano state adottate a supporto dei comuni e dei distretti socio-sanitari, a completamento degli interventi sociali sostenuti spesso solo a valere sulla spesa sociale dei bilanci comunali. La minore disponibilità di risorse del FNPS inciderà fortemente non solo sulle Azioni inserite nei Piani di zona, ma anche sugli altri interventi che in questi anni hanno trovato quale risorsa aggiuntiva una quota sul citato Fondo.

Fondo nazionale politiche sociali programmazione 2010-2012

Programmazione zonale	130.291.458,00
Premialità	3.265.686,98
Bonus socio-sanitario	30.200.000,00
Implementazione SIRIS	2.005.835,00
Supporto tecnico ufficio piano - incentivi Gruppo Piano	4.807.343,43
Progetti sperimentali handicap	5.000.000,00
Immigrati	5.000.000,00
IPAB	4.500.000,00
Disabili psichici	7.981.374,25
ADI	4.000.000,00
Totale	197.051.697,66



L'analisi dello stato dell'arte della spesa risulta necessaria per comprendere le scelte di tipo finanziario che la Regione intende proporre per il nuovo ciclo di programmazione.

Considerato infatti che ad oggi le risorse del FNPS trasferite alla Regione per gli anni 2010 e 2011 ammontano complessivamente a € 51.719.181,31, circa 1/3 della triennalità 2007-2009 appare quanto mai necessario rivedere i criteri di riparto del F.N.P.S., con l'obiettivo di utilizzare in modo efficiente le risorse a disposizione.

La Regione siciliana, dunque, nell'approvare il riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, mira a garantire la coerenza con il disegno di governance locale delineato nel presente documento e a valorizzare le responsabilità e l'autonomia degli enti locali nell'esercizio del loro ruolo di governo del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.

Considerata l'esiguità delle somme trasferite dallo Stato rispetto a quelle dei precedenti cicli di programmazione, appare opportuno includere nell'ambito del finanziamento dei Piani di zona 2013/2015 anche le somme che verranno trasferite a valere sul 2013, così come quantificate nella seguente tabella:

Risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali (anni 2010-2013)

Anno	Importi
Anno 2010	€ 35.307.307,57
Anno 2011	€ 16.429.353,12
Anno 2012	€ 998.093,63
Anno 2013	€ 27.570.000,00
Totale	€ 80.304.754,32

Le somme del FNPS destinate ai distretti per la prima programmazione 2004-2006, impegnate ma non ancora trasferite per il man-

cato avvio dei servizi e/o per la mancata utilizzazione di almeno al 70% della annualità precedente da parte del singolo distretto socio-sanitario, potranno essere oggetto di revoca, previa verifica da parte del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, che con successivo provvedimento definirà i criteri per la revoca.

Le somme revocate rientreranno nella disponibilità della Regione che li destinerà a sostegno dei distretti più virtuosi, secondo modalità che l'amministrazione regionale definirà con atto successivo.

Rimangono in ogni caso nella disponibilità del distretto socio-sanitario le somme già trasferite che dovranno essere utilizzate con efficienza ed efficacia secondo la programmazione già in corso o potranno essere ricomprese, eventualmente, nel nuovo Piano di zona 2013-2015, anche nel caso di istituzione di AOD.

5.1. Le modalità di riparto

La somma destinata ai distretti socio-sanitari per la realizzazione dei Piani di zona verrà ripartita secondo tre indicatori: popolazione, numero di comuni presenti nel distretto, isole minori.

In coerenza con quanto già riportato al punto 4.3 del presente documento, alla luce della superiore disponibilità, si provvederà a destinare € 75 milioni ai distretti socio-sanitari per il finanziamento triennale dei Piani di zona, € 5.304.754,32 rimarranno nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali che li destinerà per € 3.000.000,00 all'assistenza igienico-personale dei minori disabili inseriti nelle scuole superiori della Regione siciliana e € 2.304.754,32 ad a politiche sociali e azioni di sistema di rilevanza regionale, nonché per l'attività di supporto tecnico svolta dalla struttura regionale in attuazione delle politiche sociali.

(2013.46.2703)012

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 ottobre 2013.

Scioglimento della società cooperativa COGEST, con sede in Scicli, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione dell'1 febbraio 2010 effettuato dalla Confcooperative in regime di convenzione nei confronti della cooperativa COGEST di Scicli (RG), nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota prot. n. 11141 del 22 agosto 2011, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rappresentante dell'ente;

Visto il promemoria prot. n. 15153 del 18 novembre 2011 per la C.R.C. con il quale si chiede alla commissione l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 7/12 del 20 marzo 2012 mediante il quale la commissione concorda con la proposta dello scrivente ufficio;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività revisionale in regime di convenzione e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il promemoria prot. n. 46898 del 6 settembre 2013 del servizio 6 - vigilanza e servizio ispettivo, con il

quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo di professionista cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Antonella Barbera;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, allo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa COGEST, con sede in Scicli (RG), ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa COGEST, con sede in Scicli (RG), codice fiscale 01180530881, numero REA RG-99773, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Antonella Barbera, nata a Gela il 12 dicembre 1980 e residente a Vittoria in via Cacciatore delle Alpi n. 11/B, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 ottobre 2013.

VANCHERI

(2013.44.2592)042

DECRETO 22 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Montibleicarni società cooperativa agricola, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 15 febbraio 2013, effettuato dalla Legacoop Sicilia nei confronti della cooperativa Montibleicarni società cooperativa agricola con sede in Ragusa, nel quale viene proposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies in quanto l'ente versa in una condizione finanziaria pessima a causa dell'impossibilità di incassare crediti per far fronte al pagamento dei debiti contratti con fornitori e istituti di credito;

Vista la nota prot. n. 31886 del 12 giugno 2013, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rappresentante della cooperativa in parola;

Considerato che avverso la nota sopra citata non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni;

Considerato che la cooperativa è aderente alla Legacoop Sicilia e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 trova la sua applicazione;

Vista la terna fornita dalla Legacoop Sicilia con nota prot. n. 2013/780 del 28 giugno 2013;

Visto il promemoria prot. n. 46902 del 6 settembre 2013, con il quale è stata richiesta la designazione di un commissario liquidatore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Massimiliano Buffa;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Montibleicarni società cooperativa agricola con sede in Ragusa, codice fiscale 01221730888, numero REA RG-102810, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Massimiliano Buffa, nato a Ragusa il 30 agosto 1967 e residente a Ragusa in via Natalelli n. 56/C, dalla

data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 ottobre 2013.

VANCHERI

(2013.44.2593)041

DECRETO 22 ottobre 2013.

Scioglimento della società cooperativa Ortoeuropa, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione del 27 gennaio 2010 effettuato dalla Confcooperative in regime di convenzione nei confronti della cooperativa Ortoeuropa di Vittoria (RG) nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore in quanto la stessa risulta essere inattiva dal 2004;

Vista la nota prot. n. 15812 del 7 marzo 2012, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rappresentante dell'ente;

Visto il promemoria prot. n. 34725 del 18 maggio 2012 per la C.R.C. con il quale si chiede alla commissione l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 49/12 del 3 ottobre 2012 mediante il quale la commissione concorda con la proposta dello scrivente ufficio;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività revisionale in regime di convenzione e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il promemoria prot. n. 46900 del 6 settembre 2013 del servizio 6 - vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo di professionista cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Giuseppa Bordieri;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, allo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa Ortoeuropa, con sede in Vittoria (RG), ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Ortoeuropa, con sede in Vittoria (RG), codice fiscale 01108780881, numero REA RG-95039, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il rag. Giuseppa Bordieri, nata a Vittoria l'8 settembre 1961 e residente a Vittoria in via G. Rossa n. 30, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 ottobre 2013.

VANCHERI

(2013.44.2595)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 1 ottobre 2013.

Impegno di somma per la concessione di contributi alle biblioteche aperte al pubblico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Visti: lo Statuto della Regione; la legge regionale n. 66 del 16 agosto 1975; il D.P.R. n. 635 del 30 agosto 1975; la legge regionale n. 73 del 7 maggio 1976; la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche; la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977; la legge regionale n. 5 del 30 aprile 2001; la legge regionale n. 2 del 8 febbraio 2007; la propria circolare n. 21 del 18 settembre 2013, che sostituisce la precedente circolare n. 9 del 23 maggio 2011, che regolamenta le procedure di richiesta ed erogazione dei finanziamenti imputati sul capitolo 377306 "Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aper-

te al pubblico"; il D.P.Reg. n. 580/GAB del 22 novembre 2012 di nomina del dirigente generale;

Viste le note: n. 3533 del 13 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento; n. 4191 del 10 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta; n. 11571 del 21 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania; n. 1814 del 6 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna; n. 3895 del 13 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina; n. 3946 del 10 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo; n. 1653 del 19 giugno 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa; n. 2586 del 26 febbraio 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa; n. 1968 del 15 marzo 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con le quali le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali propongono i piani di intervento per le biblioteche delle rispettive circoscrizioni, al fine di incrementare, aggiornare e tutelare il patrimonio bibliografico mediante l'acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie per una migliore funzionalità delle biblioteche medesime;

Esaminate le istanze delle biblioteche, nonché le proposte di contributo debitamente motivate dalle Soprintendenze;

Vista la nota prot. n. 34626 del 18 luglio 2013 del servizio Patrimonio archeologico e beni culturali mobili, con la quale si sottopone all'Assessore la proposta di programmazione per l'anno 2013 relativa al capitolo 377306;

Vista, altresì, la nota di condivisione assessoriale, prot. n. 2468/GAB del 24 luglio 2013 dell'Ufficio di diretta collaborazione - Gabinetto - della proposta di ripartizione del finanziamento di € 60.000,00 sul capitolo 377306 per l'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto di dover intervenire concedendo contributi alle biblioteche aperte al pubblico per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie per una migliore funzionalità delle biblioteche medesime;

Considerato che con la nuova circolare n. 21 del 18 settembre 2013 non è stata modificata nella sostanza la parte relativa ai requisiti della precedente circolare n. 9 del 23 maggio 2011, in vigore al momento della presentazione delle istanze e che pertanto le istanze già pervenute possono essere ritenute tuttora valide;

Considerato che, a seguito di istruttoria del servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili è stata verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione in linea amministrativa;

Visto il bilancio della Regione siciliana, rubrica BB.CC. e I.S. esercizio finanziario 2013, capitolo 377306;

Ritenuto indispensabile assolvere all'obbligo della pubblicazione on-line, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26;

Decreta:

Art. 1

È impegnata sul capitolo 377306 del bilancio della Regione siciliana, rubrica BB.CC.AA., esercizio finanziario 2013, la somma complessiva di € 60.000,00 da destinare alle biblioteche aperte al pubblico di cui all'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Al pagamento delle somme si provvederà mediante mandati diretti.

Art. 3

L'erogazione delle somme avverrà in due soluzioni: la prima, in misura pari all'80% del contributo, assegnato successivamente all'annotazione del presente decreto, ed il saldo del 20%, a seguito di presentazione della regolare documentazione giustificativa di spesa e previo nulla osta dell'unità operativa beni bibliografici ed archivistici della Soprintendenza BB.CC.AA. competente per territorio, in ordine alla conformità della spesa medesima al progetto biblioteconomico.

Il presente decreto, che unitamente all'elenco dei beneficiari, è stato pubblicato on line nel sito istituzionale,

sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. per l'annotazione ai sensi della legge n. 20/94; verrà inoltre inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 1 ottobre 2013.

GELARDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana in data 21 ottobre 2013.

Allegato

CAP. 377306 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - STANZIAMENTO € 60.000,00

N. progr. generale	N. progr. prov.	Comune	Biblioteca	Proposta Soprintendenza	Proposta servizio	Assegnazione definitiva
AGRIGENTO						
1	1	Agrigento	Comunale	2.000,00	1.200,00	1.200,00
2	2	Agrigento	Scuola media statale Anna Frank	800,00	480,00	480,00
3	3	Aragona	Comunale	1.200,00	720,00	720,00
4	4	Cammarata	Comunale	1.000,00	600,00	600,00
5	5	Comitini	Comunale	800,00	480,00	480,00
6	6	Licata	Comunale	1.500,00	900,00	900,00
7	7	Naro	Comunale	1.200,00	720,00	720,00
8	8	Palma di Montechiaro	Comunale	1.500,00	900,00	900,00
<i>Totale provincia</i>				10.000,00	6.000,00	6.000,00
CALTANISSETTA						
9	1	Caltanissetta	Comunale	400,00	400,00	400,00
10	2	Milena	Comunale	400,00	400,00	400,00
11	3	Mussomeli	Comunale	400,00	400,00	400,00
12	4	Niscemi	Comunale	400,00	400,00	400,00
13	5	Resuttano	Comunale	400,00	400,00	400,00
14	6	San cataldo	Comunale	400,00	400,00	400,00
15	7	Santa Caterina Villarmosa	Comunale	400,00	400,00	400,00
16	8	Vallelunga Pratameno	Comunale	400,00	400,00	400,00
<i>Totale provincia</i>				3.200,00	3.200,00	3.200,00
CATANIA						
17	1	Acireale	Liceo scientifico statale Archimede	500,00	500,00	500,00
18	2	Biancavilla	Comunale	500,00	500,00	500,00
19	3	Bronte	Real Collegio Capizzi	500,00	500,00	500,00
20	4	Caltagirone	Comunale	900,00	900,00	900,00
21	5	Caltagirone	Istituto di sociologia Luigi Sturzo	500,00	500,00	500,00
22	6	Catania	Comunale	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23	7	Catania	G. Montana	400,00	400,00	400,00
24	8	Catania	Montepò	400,00	400,00	400,00
25	9	Catania	Nesima Superiore	400,00	400,00	400,00
26	10	Catania	S. Giorgio Librino	400,00	400,00	400,00
27	11	Gravina di Catania	Comunale	500,00	500,00	500,00
28	12	Mazzarrone	Comunale	500,00	500,00	500,00
29	13	Mineo	Comunale	500,00	500,00	500,00
30	14	Misterbianco	Comunale "C. Marchesi"	600,00	600,00	600,00
31	15	Motta Sant'Anastasia	Comunale	500,00	500,00	500,00
32	16	Nicolosi	Comunale	500,00	500,00	500,00
33	17	Paternò	Comunale	600,00	600,00	600,00
34	18	Randazzo	Comunale	500,00	500,00	500,00
35	19	Sant'Agata Li Battiati	Comunale	400,00	400,00	400,00
36	20	Vizzini	Comunale	400,00	400,00	400,00
<i>Totale provincia</i>				10.900,00	10.900,00	10.900,00

N. progr. generale	N. progr. prov.	Comune	Biblioteca	Proposta Soprintendenza	Proposta servizio	Assegnazione definitiva
ENNA						
37	1	Barrafranca	Comunale	480,00	450,00	450,00
38	2	Enna	Comunale	780,00	750,00	750,00
39	3	Piazza Armerina	Comunale	480,00	450,00	450,00
40	4	Pietraperzia	Comunale	480,00	450,00	450,00
41	5	Regalbuto	Comunale	480,00	450,00	450,00
<i>Totale provincia</i>				2.700,00	2.550,00	2.550,00
MESSINA						
42	1	Acquedolci	Comunale	500,00	500,00	500,00
43	2	Alcara Li Fusi	Comunale	500,00	500,00	500,00
44	3	Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. "Oasi Ragazzi"	Comunale	500,00	500,00	500,00
45	4	Basicò	Comunale	500,00	500,00	500,00
46	5	Capo d'Orlando	Comunale	500,00	500,00	500,00
47	6	Castel di Lucio	Comunale	500,00	500,00	500,00
48	7	Castell'Umberto	Comunale	500,00	500,00	500,00
49	8	Castroreale	Comunale	500,00	500,00	500,00
50	9	Ficarra	Comunale	500,00	500,00	500,00
51	10	Frazzanò	Comunale	500,00	500,00	500,00
52	11	Furci Siculo	Comunale	500,00	500,00	500,00
53	12	Gioiosa Marea	Comunale	500,00	500,00	500,00
54	13	Gualtieri Sicaminò	Comunale	500,00	500,00	500,00
55	14	Itala	Comunale	500,00	500,00	500,00
56	15	Letojanni	Comunale	500,00	500,00	500,00
57	16	Librizzi	Comunale	500,00	500,00	500,00
58	17	Lipari	Comunale	500,00	500,00	500,00
59	18	Malfa	Comunale	500,00	500,00	500,00
60	19	Messina	Comunale	500,00	500,00	500,00
61	20	Messina	FISM - Federazione italiana scuole materne	500,00	500,00	500,00
62	21	Militello Rosmarino	Comunale	500,00	500,00	500,00
63	22	Mirto	Comunale	500,00	500,00	500,00
64	23	Mistretta	Comunale	500,00	500,00	500,00
65	24	Nizza di Sicilia	Comunale	500,00	500,00	500,00
<i>Totale provincia</i>				12.000,00	12.000,00	12.000,00
PALERMO						
66	1	Altofonte	Comunale	2.350,00	2.350,00	2.350,00
67	2	Bagheria	Comunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68	3	Cinisi	Comunale	2.350,00	2.350,00	2.350,00
69	4	Corleone	Comunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70	5	Terrasini	Comunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Totale provincia</i>				13.700,00	13.700,00	13.700,00
RAGUSA						
71	1	Comiso	Comunale	500,00	500,00	500,00
72	2	Giarratana	Comunale	500,00	500,00	500,00
73	3	Ispica	Comunale	500,00	500,00	500,00
74	4	Modica	Comunale	700,00	700,00	700,00
75	5	Ragusa	Seminario vescovile	500,00	500,00	500,00
<i>Totale provincia</i>				2.700,00	2.700,00	2.700,00
N.B. - Non è stata ammessa al contributo la Biblioteca comunale di Acate, poiché risulta agli atti che la stessa non ha speso e regolarmente rendicontato il finanziamento ottenuto nell'anno 2011 e pertanto non possiede il requisito previsto al punto 3.7 della circolare n. 9 del 23 maggio 2011						
SIRACUSA						
76	1	Siracusa	Comunale - Centro rete	50.000,00	4.700,00	4.700,00
<i>Totale provincia</i>				50.000,00	4.700,00	4.700,00
N.B. - La Biblioteca comunale di Siracusa è Polo SBR e svolge il ruolo di coordinamento e promozione delle attività catalografiche assumendo la responsabilità di "authority file tutor" su tutte le biblioteche in rete. Pertanto la somma totale verrà accreditata al comune di Siracusa che gestirà gli acquisti anche per le altre biblioteche.						
TRAPANI						
77	1	Partanna	Comunale	1.500,00	1.275,00	1.275,00
78	2	Santa Ninfa	Comunale	1.000,00	850,00	850,00
79	3	Valderice	Comunale	1.500,00	1.275,00	1.275,00
80	4	Vita	Comunale	1.000,00	850,00	850,00
<i>Totale provincia</i>				5.000,00	4.250,00	4.250,00
<i>Totale generale</i>				101.700,00	60.000,00	60.000,00

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 17 ottobre 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale vengono indicati i tetti di spesa provvisori, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11, dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1083 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1638 del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 15 giugno 2007 riguardante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013" che prevede la copertura del fondo di rotazione per la quota nazionale pubblica FESR dei programmi di cooperazione gestiti da Amministrazioni pubbliche;

Visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea n. C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 123 del 2 aprile 2008 con la quale viene approvato fra l'altro, il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013;

Vista la decisione n. 8275 del 16 dicembre 2008 con la quale la Commissione europea adotta il programma operativo congiunto "Italia-Tunisia 2007-2013" nell'ambito della cooperazione transfrontaliera ENPI 2007-2013, da finanziare a titolo degli articoli 19 08 02 01 e 19 08 02 02 del bilancio generale delle Comunità europee, concedendo un contributo finanziario FESR di € 25.191.423,00;

Considerato che con decreto di variazione al bilancio n. 331 del 16 marzo 2009 si è provveduto ad iscrivere al soppresso Ufficio speciale per la Cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale la somma di € 27.458.651,00 (di cui € 25.191.423,00 fondi FESR ed ENPI ed € 2.267.228,00 cofinanziamento nazionale) per la realizzazione del Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013;

Vista la nota prot. n. 10592 del 7 giugno 2013 della Presidenza - dipartimento della programmazione nella qualità di Autorità di gestione congiunta con la quale vengono fornite indicazioni per l'attivazione delle risorse per i dipartimenti/uffici regionali beneficiari o partner di progetti strategici inseriti nell'ambito del predetto programma Italia-Tunisia 2007-2013;

Visto il contratto di sovvenzione stipulato in data 12 luglio 2013 e approvato con DDG n. 299 del 16 luglio 2013, tra la Presidenza della Regione - dipartimento della programmazione in qualità di autorità di gestione e il dipartimento regionale dei beni culturali ambientali e dell'identità siciliana in qualità di capofila, per l'iniziativa progettuale denominata "CULTURAS - Culture et Tourisme Actif et Soutenable" per un importo pari ad euro 1.366.557,04 di cui euro 1.301.176,06 a carico dell'Assessorato beni culturali, distinto in 1.229.901,35 euro di contributo comunitario del programma a favore del capofila e di tutti i partner del progetto e in 71.274,71 euro di quote di cofinanziamento nazionale garantite dalla delibera CIPE a favore del capofila e dei soli partner italiani;

Vista la nota n. 45459 dell'1 ottobre 2013 del dipartimento regionale dei beni culturali ambientali e dell'identità siciliana - servizio rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali - con la quale viene richiesta l'istituzione di apposito capitolo di entrata al fine di consentire l'attivazione del citato progetto;

Considerato che, nell'ambito del citato progetto CULTURAS, occorre istituire nella rubrica dell'ufficio regionale beneficiario, secondo quanto disposto nella suddetta nota n. 10592/13 del dipartimento programmazione, apposito capitolo di entrata per consentire l'emissione del mandato verde della somma da trasferire al beneficiario del programma;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030/2013, le modifiche occorrenti per consentire l'acquisizione all'erario regionale delle relative somme;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1030/2013, sono introdotte le seguenti modifiche:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale beni culturali	
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B. 3.2.2.6.2 - <i>Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti</i>	-
di cui al capitolo	
(Nuova istituzione)	
5009 Assegnazioni per la realizzazione del progetto CULTURAS del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013	-
CODICI: 02.15.01 - 14 - V	
R. CE n. 1638/2006	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.44.2577)017

DECRETO 21 ottobre 2013.

Inclusione nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell'Unione dei comuni "Valle del Tirreno", con sede legale in Valdina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
 Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
 Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni di dirigente generale;
 Visto il decreto presidenziale n. 578/GAB, del 22 novembre 2012, con il quale è stato nominato ragioniere generale della Regione il dott. Mariano Pisciotta;
 Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. mod. ed integr., con il quale si stabilisce che con decreti del ragioniere generale della Regione si provvede ad individuare i soggetti cui si applicano le disposizioni sulla tesoreria unica regionale;
 Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003 che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l'elenco degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla Ragioneria generale della Regione la conferma o l'eventuale proposta di modifica all'elenco stesso;
 Visto il D.P.Reg. 8 settembre 1998, n. 286, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla tesoreria unica regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
 Visto il D.P.Reg. 4 maggio 1999, n. 323, con il quale si è provveduto alla modifica del suddetto D.P. Reg. n. 286 dell'8 settembre 1998;
 Visto il D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, con il quale si è provveduto alla modifica del suddetto D.P.Reg. n. 323 del 4 maggio 1999;
 Visti i successivi D.R.G. n. 236 del 18 marzo 2008, n. 566 dell'8 maggio 2008, n. 1794 del 20 novembre 2008, n. 1907 del 28 novembre 2008, n. 903 del 17 giugno 2009, n. 605 del 23 aprile 2010, n. 2113 del 25 ottobre 2010, n. 55 del 28 gennaio 2011, n. 553 del 28 marzo 2011, n. 617 del 5 aprile 2011, n. 828 del 13 maggio 2011, n. 1879 del 14 ottobre 2011, n. 539 del 27 marzo 2012, n. 2580 del 30 novembre 2012, n. 2644 del 5 dicembre 2012 e, da ultimo, n. 2699 dell'11 dicembre 2012, con i quali si è provveduto alla modifica del D.S.G. n. 297 del 5 dicembre 2001;
 Vista la nota prot. n. 10739 del 3 luglio 2013, assunta al protocollo generale di questo dipartimento al n. 41139 del 17 luglio 2013, con la quale l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - servizio 4 - finanza locale, ha chiesto l'inserimento nell'elenco degli enti e delle aziende assoggettate al sistema di tesoreria unica regio-

nale dell'Unione dei comuni "Valle del Tirreno" con sede legale in Valdina (ME) - Via Torre n. 2 - Cap 98040 - c.f.: 03182040836;

Vista la nota prot. n. 45389 del 12 agosto 2013, con la quale questo dipartimento ha chiesto all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - servizio 4 - finanza locale, la trasmissione del certificato di attribuzione partita IVA relativa all'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno";

Vista la nota prot. n. 13771 del 23 settembre 2013, assunta al protocollo generale di questo dipartimento al n. 54466 del 2 ottobre 2013, con la quale l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - servizio 4 - finanza locale, ha trasmesso il certificato di attribuzione partita IVA e/o codice fiscale relativo all'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno" con sede legale in Valdina (ME) - Via Torre n. 2 - Cap 98040 - C.F.: 03182040836;

Decreta:

Articolo unico

È incluso nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale l'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno", con sede legale in Valdina (ME) - via Torre n. 2 - Cap 98040 - C.F.: 03182040836.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.44.2575)017

DECRETO 24 ottobre 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare il comma 1, lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota n. 71479 del 18 settembre 2013, con la quale l'Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area interdipartimentale 6 - chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di € 34.394,80 al capitolo 417317, di provenienza ministeriale con vincolo di destinazione per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata, da restituire alla Regione Puglia;

Vista la nota n. 54702 del 3 ottobre 2013 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota;

Considerato che nell'esercizio in corso sono state versate dall'A.S.P. di Messina nel capitolo 3726 capo 11° (quietanza n. 48302 del 4 luglio 2013), le somme di provenienza ministeriale destinate alla realizzazione del progetto: "Valutazione dello stato di salute respiratoria con particolare riferimento alla BPCO";

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 34.394,80 al capitolo di spesa 417317 in termini di competenza;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	4 - Entrate proprie extratributarie	
U.P.B.	4.2.1.4.2 - <i>Restituzione, recuperi e rimborsi</i>	34.394,80
	di cui al capitolo	
	3726 Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali	34.394,80
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	11.3.1.3.5 - <i>Valutazione dei servizi</i>	34.394,80
	di cui al capitolo	
	417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie	34.394,80

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.44.2603)017

DECRETO 24 ottobre 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. b), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l'art. 1, lettera a) che prevede l'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);

Visto che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del C.C.M. per l'anno 2011, approvato con decreto ministeriale il 27 maggio 2011, è stato individuato un progetto dal titolo: "Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e Sud Italia";

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Istituto superiore di sanità e la Regione siciliana stipulato in data 8 novembre 2012, dove è previsto la realizzazione del progetto succitato e l'erogazione della quota parte spettante pari a € 15.000,00, che sarà erogata in tre distinte quote pari al 30% (€ 4.500,00), 30% (€ 4.500,00) e 40% (€ 6.000,00) del contributo totale;

Visto il D.D.G. n. 1021 del 27 maggio 2013, con il quale l'Assessorato regionale della salute approva la convenzione stipulata in data 8 novembre 2012 tra l'Istituto superiore di sanità e la Regione Sicilia per la realizzazione del progetto suindicato;

Visto il D.D.G. n. 1720 del 17 settembre 2013, con il quale l'Assessorato regionale della salute con il quale ha provveduto ad accertare la somma di € 4.500,00 al capitolo 3507 - capo 21° "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti promossi dal centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.)";

Vista la nota n. 71749 del 18 settembre 2013 dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio, epidemiologico - Unità di Staff 2, con la quale chiede l'istituzione di apposito capitolo di spesa, nell'ambito della rubrica dello stesso Dipartimento, con l'iscrizione della somma di € 4.500,00, pari alla 1ª quota assegnata alla Regione siciliana;

Vista la nota n. 54661 del 3 ottobre 2013 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota esprimendo parere favorevole;

Considerato che risulta accreditata in data 30 aprile 2013, nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo, la somma di € 4.500,00, pari alla 1ª quota del 30% del contributo totale per le predette finalità, e che la stessa è stata imputata in entrata del bilancio regionale (capitolo 3507 - capo 21 - conto competenza - quietanza n. 61267/2013) nell'esercizio 2013;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in conto competenza, al capitolo di spesa di nuova istituzione 416545 "Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e Sud Italia" l'importo di € 4.500,00 (pari alla 1ª quota del finanziamento);

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 11.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i> di cui al capitolo	+	4.500,00
3507 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.)	+	4.500,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.3.1.3.4 - <i>Formazione ed educazione alla salute</i> di cui al capitolo	+	4.500,00
(Nuova istituzione)		
416545 Spese relative all'attuazione del progetto C.C.M.: "Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del Nord, Centro e Sud Italia" Codici: 02.01.01 - 07.05.00 V	+	4.500,00
		Legge n. 138/2004

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.44.2578)017

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 20 settembre 2013.

Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla misura 321A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici", asse 3, del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Considerato che, in particolare in base al regolamento CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato agricoltura e foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittenti finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);

ra) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1 foglio n. 48 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche relativi alla misura 321 A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali, azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici", approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 556 del 16 maggio 2012;

Vista la nota prot. n. 23929, 24 luglio 2013 del Servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura con la quale sono state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare alla misura 321 A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali, azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici", e le relative griglie di riduzione/esclusione;

Preso atto che il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR, approvato con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato dalla Commissione europea;

Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (bandi);

Preso atto che, con il succitato D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 321 A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali, azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici", un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, sono approvate le griglie di elaborazione relative alla misura 321 A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali, azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici", di cui all'allegato A al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della misura 321 A/4 dell'asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" del PSR.

Art. 2

Per quanto non disposto negli allegati al presente decreto, si rinvia alle disposizioni del citato "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR, alle disposizioni del succitato D.M. n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.

Art. 3

In assenza di diversa disposizione contenuta negli allegati approvati con il presente decreto, restano confermate le ipotesi di violazione contenute nelle disposizioni dell'Unione, nel PSR o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 4

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti attuativi ad oggi adottati.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 20 settembre 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 ottobre 2013, reg. n. 8, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 346.

Allegato A

Programma
di Sviluppo
Rurale 
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO
DEL SOSTEGNO PER LE MISURE A INVESTIMENTO

GRIGLIE DI ELABORAZIONE
RELATIVE ALLA SOTTOMISURA 321/A
"SERVIZI ESSENZIALI E INFRASTRUTTURE RURALI"
AZIONE 4 - PUNTI DI ACCESSO INFO-TELEMATICI PUBBLICI

In adempimento a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 20 marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all'ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", per

le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del regolamento UE n. 65/2011, al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle "Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall'Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni".

Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 321/A4 per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
- fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) .	3%
- fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) .	8%
- maggiore o uguale a 4,00	15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati

Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della misura.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMISERAZIONE

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-telematici pubblici
Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente.						
Art. 30 p. 2 del Reg. UE 65 del 2011 PSR SICILIA 2007/2013 Disposizione specifiche di misura						
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30125/2009	X	(7) misura				(9) gruppo di coltura
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)		(8) operazione (azione)				(10) coltura
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale				
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(13) esclusione		(15) campo di applicazione		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni i rese.						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni i rese.						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ		(23) GRAVITÀ	(24) DURATA		
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-telematici pubblici
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30125/2009	Comunicazione di causa di forza maggiore e comunicazione agli uffici competenti dell'Amministrazione di eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la finalità dell'investimento					
(6) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rifer. PSR - par. - cap. e bando art.)	Reg. UE 65 del 2011 PSR SICILIA 2007/2013 - Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - par. 5.9.1 DDG n. 2659 del 8 agosto 2011 e s.m. e i.					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	Disposizione specifiche di misura DDG. 556 del 16/05/2012 al par. 12					
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(8) gruppo di coltura		
		(8) operazione (azione)		(10) coltura		
		(12) decadenza totale		X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X	(13) esclusione		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) impegno pertinente di condizionalità	campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica presso gli uffici se la comunicazione è pervenuta nei termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi) unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA			
Basso (1)	Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione	Ritardo di presentazione della comunicazione	Presentazione della comunicazione entro i 20 giorni dal termine previsto dalla normativa			
Medio (3)	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione	Ritardo di presentazione della comunicazione	Presentazione della comunicazione entro i 30 giorni dal termine previsto dalla normativa			
Alto (5)	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione	Ritardo di presentazione della comunicazione	Presentazione della comunicazione oltre i 30 giorni dal termine previsto dalla normativa			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-tematici pubblici
Rispetto del vincolo di destinazione						
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30125/2009	Reg. (CE) 1698/2005 art. 72 Disposizioni attuative e procedurali Misure a investimento par. 5.5 DDG n. 2659 del 8 agosto 2011 e s.m. e.i. Disposizioni specifiche di misura DDG. 556 del 16/05/2012 al par. 12 Decreto di concessione dell'aiuto					
(6) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	X (7) misura					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	(8) gruppo di coltura					
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(10) coltura					
(18) impegno pertinente di condizionalità	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)					
(19) descrizione e modalità di verifica documentale	campo di applicazione					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	(17) (5%) solo campione (controllo in loco) (1%) solo campione (controllo ex post)					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)					
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(22) ENTITÀ						
(23) GRAVITÀ						
(24) DURATA						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-telematici pubblici
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30/25/2009	Rispetto delle norme sulla pubblicità.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	All. VI Reg. CE 1974/2006. Disposizione specifiche di misura DDG. 556 del 16/05/2012					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X (7) misura	(8) gruppo di coltura				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(8) operazione (azione)	(10) coltura				
	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione				X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) X (1%) solo campione (controllo ex post)
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc), conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA			
Basso (1)	Sempre bassa	Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni richieste	Dispositivi affissi entro 10 giorni dal termine assegnato			
Medio (3)		Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in buone condizioni	Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato			
Alto (5)		Assenza dei dispositivi informativi richiesti	Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine assegnato o non affissi			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-telematici pubblici
Assenza di doppio finanziamento irregolare sull'investimento.						
Reg. UE 65 del 2011 art. 24 p. 5						
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30125/2009	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)		(8) operazione (azione)	(10) coltura			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
(11) tipologia di penalità		(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)			
(barrare solo una delle caselle)		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dei giustificativi di spesa in originale i quali devono essere dotati del previsto timbro sul finanziamento con il PSR, verifica della veridicità sulla autocertificazione del beneficiario, verifiche presso enti terzi, comunicazioni di altri organismi di controllo, etc..					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ		(23) GRAVITÀ			(24) DURATA
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-telematici pubblici
Rispetto della data di ultimazione dei lavori prevista						
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30125/2009	Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento par. 5.3 DDG n. 2659 del 8 agosto 2011 e s.m. e i. Disposizione specifiche di misura DDG. 556 del 16/05/2012 al par. 16 Decreto di concessione					
(6) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	X (7) misura (8) operazione (azione)					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X (9) gruppo di coltura					
(11) tipologia di penalità	(12) decadenza totale (15) campo di applicazione					
(barrare solo una delle caselle)	(13) esclusione (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)					
(18) impegno pertinente di condizionalità	X (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24) (17) (5%) solo campione (controllo in loco)					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto del cronogramma dei lavori (data emissione fatture, comunicazione di fine lavori, richiesta di accertamento finale dei lavori, ecc.).					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica sullo stato di realizzazione degli interventi.					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA			
Basso (1)	Incidenza economica del 5% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento per cause non direttamente dipendenti dalla volontà del beneficiario	Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 30 giorni dal termine previsto			
Medio (3)	Incidenza economica superiore al 5% e inferiore al 20% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento per cause parzialmente dipendenti dalla volontà del beneficiario	Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta tra il 30° e il 60° giorno dal termine previsto			
Alto (5)	Incidenza economica uguale o superiore al 20% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento con assenza di motivazioni o giustificazioni	Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta oltre il 60° giorno ed entro il 90° giorno dal termine previsto. Oltre il 90° giorno decadenza totale			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	321/A	(3) Azione	4	Punti di accesso info-tematici pubblici
(4) Descrizione impegno art. 23 REG. UE 65/2011, D.M. n. 30/12/2009	Presentazione della domanda di pagamento del saldo e di tutta la documentazione prevista a corredo, entro i termini previsti					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	PSR Sicilia 2007/2013 Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale par. 3.4 DDG n. 2659 del 8 agosto 2011 e s.m. e i. Disposizioni specifiche di misura DDG. 556 del 16/05/2012 al par.17 Decreto di concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile): allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X (7) misura	(8) gruppo di coltura				
(11) tipologia di penalità	(9) operazione (azione)	(10) coltura				
(barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
(18) impegno pertinente di condizionalità	(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della data di presentazione della domanda di pagamento, nel termine previsto dalle disposizioni attuative e procedurali parte generale misure investimento e nell'atto di concessione.					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA			
Basso (1)	Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione	Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria	Presentazione di tutta la documentazione prevista e della domanda di pagamento entro i 20 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto			
Medio (3)	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento	Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria	Presentazione di tutta la documentazione prevista e della domanda di pagamento entro i 30 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto			
Alto (5)	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento	Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria	Presentazione di tutta la documentazione prevista e della domanda di pagamento oltre i 30 giorni ed entro i 60 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto. Oltre 60 giorni dal termine previsto decadenza totale			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

DECRETO 31 ottobre 2013.

Abrogazione della commissione regionale per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche operanti in Sicilia.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è stato confermato l'incarico alla dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agriturismo;

Vista la legge regionale n. 5 del 2 agosto 2002 d'istituzione delle strade e delle rotte del vino;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 355 del 30 dicembre 1999 che sopprime la commissione regionale per l'agriturismo;

Visto il decreto dirigenziale n. 1262 del 27 ottobre 2010 in materia di accreditamento di aziende e fattorie didattiche;

Visto il decreto dirigenziale n. 1661 del 10 agosto 2009 e successive modifiche recante disposizioni in materia di agriturismo;

Vista la legge regionale del 26 febbraio 2010, n. 3 "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia";

Visto il D.D.G. n. 579 del 17 giugno 2010, con il quale è stato articolato il Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;

Visto il D.D.G. n. 650 del 30 giugno 2010, con il quale sono stati definiti l'assetto organizzativo e le principali competenze delle strutture del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, art. 34 - Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, che prevede un nuovo assetto dei singoli Dipartimenti del predetto Assessorato;

Considerato che la commissione regionale per l'accreditamento prevista dall'art. 3 del decreto dirigenziale n. 1262 del 27 ottobre 2010 è operativa fino al 27 ottobre 2013;

Considerata la necessità di non interrompere l'attività di accreditamento delle aziende e fattorie didattiche siciliane;

Ritenuto di dovere modificare l'art. 3 del decreto dirigenziale n. 1262 del 27 ottobre 2010;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Nelle more della riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, prevista dalla legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, art. 34, la commissione regionale per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche operanti in Sicilia, prevista dall'art. 3

del decreto dirigenziale n. 1262 del 27 ottobre 2010, viene abrogata.

Art. 2

Le mansioni della commissione regionale per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche operanti in Sicilia saranno svolte dalla competente unità operativa n. 31 del servizio II.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 ottobre 2013.

BARRESI

(2013.45.2648)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2013.

Modifica ed integrazione del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte delle aziende sanitarie della Regione, approvato con decreto 3 luglio 2013.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 29, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Visto il "Piano di contenimento e riqualificazione del servizio sanitario regionale 2007/2009" sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana con i Ministri dell'economia e della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto l'art. 33, comma 3, della legge regionale del 17 marzo 2000, n. 8 che prevede che ciascuna spesa della cassa economica delle aziende sanitarie non debba superare l'importo di euro 500,00 oltre IVA;

Visto il D.A. n. 1283 del 3 luglio 2013, con il quale è stato approvato il regolamento tipo con il quale si è proceduto a disciplinare i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della aziende sanitarie della Regione;

Considerato che l'art. 3 "Limiti delle spese" del regolamento per le spese economiche, approvato con D.A. n. 1283

del 3 luglio 2013, prevede che le spese di cui ai numeri da 1 a 16 dell'art. 2 "Natura delle spese" possono essere effettuate con il limite di euro 2.000,00 per ogni singola spesa, limite ridotto ad euro 1.000,00 per le casse dei distretti ospedalieri e a euro 500,00 per le casse dei distretti territoriali e le spese di cui ai numeri 17 e 18 dello stesso art. 2 possono essere effettuate senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di dovere procedere alla modifica dell'art. 3 "Limiti delle spese" del regolamento per le spese economiche, approvato con D.A. n. 1283 del 3 luglio 2013, adeguando la previsione dello stesso a quanto prescritto dall'art. 33, comma 3, della legge regionale del 17 marzo 2000, n. 8;

Considerato che all'art. 2 "Natura delle spese" del regolamento per le spese economiche, approvato con D.A. n. 1283 del 3 luglio 2013, non viene previsto l'acquisto di farmaci urgenti ed indifferibili;

Rilevato che la fattispecie "acquisto farmaci urgenti ed indifferibili" è riscontrabile in casi particolari, segnatamente in alcune strutture ospedaliere per particolari patologie;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione dell'art. 2 "Natura delle spese" del regolamento per le spese economiche, e alla modifica dell'art. 3 "Limiti delle spese" del regolamento per le spese economiche", approvato con D.A. n. 1283 del 3 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1

L'art. 2 "Natura delle spese" del regolamento spese economiche, approvato con D.A. n. 1283 del 3 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2013, è così integrato al penultimo capoverso:

"19) spese acquisto farmaci urgenti ed indifferibili".

Art. 2

L'art. 3 "Limite delle spese" del regolamento spese economiche, approvato con D.A. n. 1283 del 3 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2013, è così sostituito:

"Le spese di cui all'art. 2 del presente regolamento non possono superare l'importo indicato all'art. 36, comma 2, della legge regionale del 18 aprile 1961, n. 69, come modificato dall'art. 33, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8".

Art. 3

Le aziende sanitarie della Regione sono tenute ad attenersi alla disciplina del regolamento-tipo di cui all'art. 1, adottando apposito atto deliberativo da trasmettere entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, al dipartimento programmazione strategica dell'Assessorato regionale della salute.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet ufficiale del dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute.

Palermo, 5 novembre 2013.

BORSELLINO

(2013.46.2720)102

DECRETO 6 novembre 2013.

Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinato del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino dei servizi sanitari regionali;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. 14 giugno 1968 recante "Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante "Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi di animali della specie bovina e suina";

Visto il regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002, concernente "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";

Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive n. 92/102/CEE e n. 64/432/CEE;

Visto il D.M. 2 luglio 1992 n. 453, con cui è stato adottato il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovis e caprini;

Visto il D.M. 27 agosto 1994 n. 651, riguardante il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;

Visto il D.M. 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento CE n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;

Visto il D.A. 12 aprile 2002, n. 519, con cui, tra l'altro, è stata prevista l'identificazione elettronica dei capi risultati infetti nel corso dell'esecuzione dei piani di eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina;

Visto il D.A. 15 ottobre 2004, n. 4143, con cui sono stati emanati i piani straordinari di vaccinazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina e con cui è stata disposta, tra l'altro, l'identificazione elettronica degli ovi-caprini vaccinati;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. 13 ottobre 2005, n. 6395, con il quale, tra l'altro, è stata prevista l'identificazione elettronica di tutti gli ovini e caprini presenti negli allevamenti risultati infetti da brucellosi;

Visto il D.A. 12 gennaio 2007, n. 25 con cui è stata disposta l'identificazione elettronica di tutti i bovini e bufalini presenti negli allevamenti riconosciuti positivi nel corso dell'esecuzione dei piani di eradicazione BRC - TBC - LEB;

Visto il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, con cui è stato approvato il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione siciliana;

Visto il D.A. 27 settembre 2011, n. 1829, con cui è stato autorizzato l'utilizzo del modello IV in formato elettronico per le movimentazioni intra-regionali di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 (Piano della salute approvato con decreto del Presidente della Regione del 18 luglio 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011) che prevede espressamente quali obiettivi per la sanità

veterinaria l'eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina e della tubercolosi e della leucosi nel territorio regionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 agosto 2012, concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi, bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia";

Vista la nota prot. n. 9363 del 9 maggio 2013, con cui il Ministero della salute ha trasmesso il report sulla visita comunitaria svoltasi in Sicilia dal 18 al 21 marzo 2013 finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento del piano di eradicazione della brucellosi e con cui viene richiesto di adottare ulteriori misure;

Vista la relazione della European Commission Health and Consumers Directorate General G5/VP/ck/nm (2013)592884, con la quale gli ispettori hanno ritenuto poco efficace, in generale, l'applicazione dell'abbattimento totale nelle aziende positive ed hanno concordato con il fatto che la quota di indennizzo degli ovi-caprini stabilito a livello nazionale sia troppo elevata rispetto al prezzo medio effettivamente presente in Sicilia, con conseguente effetto negativo sull'efficacia del piano di eradicazione;

Vista la nota prot. n. 12508 del 21 giugno 2013, con cui il Ministero della salute ha comunicato che sono in corso di valutazione interventi per giungere ad una soluzione della problematica relativa alla riduzione dell'indennizzo previsto per gli ovi-caprini;

Visto il D.D.G. del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute - Regione siciliana del 13 giugno 2013 n. 1185, recante "Autorità competente integrazione PRIS 2013";

Considerato che le azioni poste in essere nel territorio regionale a seguito dell'emanazione del D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, con cui è stato approvato il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione siciliana, hanno determinato un netto miglioramento della situazione epidemiologica regionale;

Considerato che il valore di prevalenza regionale della brucellosi ovi-caprina rilevato al 31 dicembre 2012, pari al 5,58%, ha subito una notevole diminuzione (-7,61%) rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2009, pari al 13,19%;

Considerato che il valore di prevalenza regionale della brucellosi bovina rilevato al 31 dicembre 2012, pari al 2,79%, ha subito una diminuzione (-3,93%) rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2009, pari al 6,72%;

Considerato che la percentuale regionale di aziende ufficialmente indenni nei confronti della brucellosi ovi-caprina al 31 dicembre 2012 risulta pari al 92,37%, con un aumento dell'11,45%, rispetto alla percentuale rilevata al 31 dicembre 2008 (80,92%);

Considerato che la percentuale regionale di aziende ufficialmente indenni nei confronti della brucellosi bovina al 31 dicembre 2012 risulta pari al 96,02%, con un aumento dell'8,5%, rispetto alla percentuale rilevata al 31 dicembre 2008 (87,52%);

Considerato, in particolare, che la riduzione dei livelli di prevalenza e di incidenza della malattia ed il conseguente aumento delle aziende ufficialmente indenni del territorio regionale è attribuibile in larga misura alla diminuzione dei tempi di reingresso nelle aziende infette a seguito di specifico obiettivo dei direttori generali delle AA.SS.PP.;

Considerato, tuttavia, che i livelli di brucellosi ovi-caprina registrati in Sicilia continuano ad essere quelli più elevati, rispetto a quelli rilevati nelle regioni italiane in cui è ancora presente la malattia (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), oggetto dell'O.M. 9 agosto 2012 in precedenza citata;

Considerato che gli obiettivi fissati dal piano straordinario regionale di eradicazione, approvato con il sopra citato D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, si intendono superati dall'ordinanza ministeriale 9 agosto 2012 concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi, bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia";

Vista la legge 8 novembre 2012, n. 189, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge 8 novembre 2012, n. 189 che prevede, in presenza di malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali non si è proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, la possibilità del commissariamento ad acta da parte del Consiglio dei Ministri per il conseguimento dell'eradicazione;

Ritenuto che il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione siciliana, approvato con D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, abbia esaurito la sua capacità di produrre effetti significativi e che sia, pertanto, necessario procedere all'espressa abrogazione, individuando nel contempo nuove misure di polizia veterinaria, al fine di dare ulteriore impulso alle attività per accelerare il processo di eradicazione;

Ritenuto, in particolare, di dovere scandire i tempi massimi per l'attuazione delle attività di campo al fine di garantire l'estinzione dei focolai in tempi brevi ed evitare la diffusione della malattia;

Ritenuto, altresì, di specificare taluni comportamenti sanitari e misure di restrizione da adottarsi nell'ipotesi di sospensione delle qualifiche sanitarie delle aziende bovine ed ovi-caprine;

Ritenuto, inoltre, di dovere prevedere una regolamentazione nell'utilizzo dello strumento dell'abbattimento totale (stamping out) nei focolai, l'identificazione elettronica di tutti gli ovi-caprini presenti nel territorio regionale e dei bovini presenti nelle aree a rischio o che vanno incontro a movimentazioni da vita;

Ritenuto di dovere prevedere, altresì, l'abbattimento e la distruzione di tutti i soggetti appartenenti alle specie ovina e caprina rinvenuti nel territorio, privi di proprietario e di qualsiasi elemento di identificazione e di fornire un adeguato strumento sanzionatorio coerente con la normativa comunitaria che comportano rischi per la pubblica salute;

Decreta:

Art. 1

Tempi e periodicità dei controlli

1. I servizi veterinari inviano all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, entro 3 giorni dal prelievo, i campioni di siero prelevati per il controllo della brucellosi e della leucosi previa registrazione dell'intervento nel sistema SANAN.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia procede all'accettazione dei campioni entro 48 ore dal ricevimento degli stessi e, entro 5 giorni dall'emissione del relativo rapporto di prova, registra nel sistema informativo SANAN gli esiti delle prove diagnostiche effettuate per la diagnosi di brucellosi e leucosi.

3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale registra gli esiti delle prove tubercoliniche nel sistema informativo SANAN entro 5 giorni dall'esito diagnostico.

4. In caso di riscontro di capi positivi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia conserva per almeno 3 mesi i campioni dell'azienda, per renderli disponibili nel caso sia necessario effettuare i controlli genetici.

5. Negli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini risultati positivi alla brucellosi i controlli per la riacquisizione della qualifica sono effettuati in un periodo di tempo compreso tra 21 e 42 giorni tra un controllo ed un altro. Le agnelle impubere vaccinate con REV 1 presenti in allevamento vengono controllate a partire dall'età di 18 mesi.

6. Il ripopolamento dell'allevamento è consentito se tutti gli animali soggetti a controllo presenti in allevamento siano negativi a due prove diagnostiche ufficiali effettuate secondo i tempi previsti dal precedente comma 4.

7. La riacquisizione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne o indenne è subordinata ad un ulteriore controllo negativo, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 5, effettuato a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi.

8. Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi.

9. I servizi veterinari provvedono alla registrazione delle indagini epidemiologiche nel sistema SIMAN entro 5 giorni dalla data di apertura del focolaio. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia procede all'analisi dei dati sulle indagini epidemiologiche registrate su SIMAN dandone periodica comunicazione all'Assessorato della salute.

Art. 2

Sospensione delle qualifiche sanitarie

1. Nelle aziende in cui sono presenti allevamenti di specie diverse, il riscontro di positività in una sola delle specie detenuta comporta la sospensione della qualifica per tutti gli altri allevamenti che detengono animali di specie recettiva.

2. È vietata la movimentazione di animali da o verso le aziende da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa, salvo il caso di invio dei capi al macello, previa certificazione del veterinario ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bulalino/ovino/caprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Tbc, Brc, Leb".

3. Il servizio veterinario notifica il provvedimento di sospensione al proprietario o detentore degli animali e ritira i documenti identificativi di tutti i bovini e bufalini, salvo poi riconsegnarli al momento dell'invio al macello.

4. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, all'azienda viene conferita la qualifica di "Ufficialmente indenne SOSPESO" o "Indenne SOSPE-

SO", e come tale viene registrata nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

5. Il latte proveniente da allevamenti con qualifica sanitaria sospesa può essere destinato, previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale, a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere sottoposto, prima della lavorazione, a trattamento di pastorizzazione a 71,7° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente. Il servizio veterinario comunicherà all'Assessorato della salute ed all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio ogni autorizzazione rilasciata indicando il caseificio di destinazione.

6. Nelle aziende con qualifica sanitaria sospesa la qualifica sanitaria è revocata nel caso in cui il controllo non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Per tali aziende, la cui qualifica sanitaria diventa "sconosciuta", è vietata la commercializzazione del latte prodotto, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e qualsiasi movimentazione, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004.

Art. 3

Interventi straordinari

1. L'abbattimento degli animali sieronegativi (stamping out) nei focolai, ai sensi del D.M. 31 maggio 1995 n. 292, deve essere disposto previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, qualora l'azienda risulti positiva per cinque controlli consecutivi, oppure qualora l'azienda non riacquisisca la qualifica di indenne o ufficialmente indenne nell'arco di due anni.

2. L'abbattimento totale nelle aziende infette può, altresì, essere disposto sulla base della valutazione degli elementi riportati all'allegato 1 del presente decreto.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il servizio veterinario dell'ASP segnala all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli allevamenti che non hanno cooperato nell'esecuzione dei piani nazionali di profilassi e che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini previsti dall'ordinanza del Ministero della salute 9 agosto 2012.

4. L'azienda sanitaria provinciale in caso di non conformità applica le misure previste dall'art. 54 del reg. CE n. 882/2004, in quanto applicabili, comprese le misure di sospensione o di revoca dell'attività di allevamento.

5. Le aziende sanitarie provinciali provvedono all'identificazione elettronica degli ovi-caprini nati prima dell'1 gennaio 2010.

6. Nel territorio dei comuni individuati in allegato 2 è resa obbligatoria l'identificazione elettronica dei bovini, anche se appartenenti ad aziende ufficialmente indenni.

7. È resa obbligatoria l'identificazione elettronica, a cura e spese dell'allevatore, dei bovini oggetto di movimentazione da vita.

Art. 4

L'azienda sanitaria provinciale dispone l'abbattimento e la distruzione di tutti i soggetti appartenenti alle specie ovina e caprina privi di proprietario e di qualsiasi elemento di identificazione.

Art. 5

L'azienda sanitaria provinciale è l'organo preposto a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza di archiviazione o ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale. A tal fine il direttore generale dell'ASP si avvarrà dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 1185 del 13 giugno 2013.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327 è abrogato.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni previste dal presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 196/99.

3. Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute, all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute.

Palermo, 6 novembre 2013.

BORSELLINO

Allegato 1

Elementi da considerare per valutare l'opportunità di disporre l'abbattimento totale nelle aziende infette:

- 1) percentuale di positività degli animali superiore al 20% al momento del controllo;
- 2) positività ad almeno 3 prove diagnostiche consecutive effettuate a distanza di 21-42 giorni o a 42-65 giorni per la tubercolosi;
- 3) situazione sanitaria dell'allevamento negli ultimi due anni, ponendo particolare attenzione alle cause del persistere dell'infezione ed all'origine del contagio;
- 4) isolamento del *Mycobacterium bovis*, *M. caprae* o *Brucella* spp. o reperimento di lesione da virus della Leucosi bovina (al mattatoio o in allevamento);
- 5) rischio di diffusione ad altri allevamenti, anche a seguito di movimentazione (regolare o irregolare) degli animali ovvero al tipo di allevamento (pascolo vagante, stato brado, etc.);
- 6) mancato rispetto della normativa vigente sulla periodicità dei controlli, sullo spostamento per monticazione e pascolo vagante, sull'identificazione degli animali, sul rispetto dei tempi previsti per l'invio al macello degli animali positivi, sulla mancata collaborazione nelle attività di profilassi;
- 7) situazione sanitaria del territorio circostante.

Allegato 2

Elenco dei comuni dell'area dei Monti Nebrodi e della provincia di Siracusa coinvolti dal fenomeno della transumanza interregionale, individuate quali aree problema per la brucellosi bovina ove è resa obbligatoria l'identificazione elettronica degli animali appartenenti alla specie bovina.

A) L'area Monti Nebrodi, costituita dai seguenti comuni:

A1) ASP di Messina: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Caronia, Cesarò, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, Sant'Agata Militello, Santa Domenica Vittoria, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici, Ucria;

A2) ASP di Catania comuni di: Bronte, Maniace, Randazzo;

B) ASP di Siracusa: distretto di Lentini, costituito dai seguenti comuni: Lentini, Carlentini e Francofonte.

(2013.46.2710)118

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 ottobre 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio, prot. n. 2686 del 25 febbraio 2013, pervenuto il 19 marzo 2013 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 25 marzo 2013 al n. 6399, a firma del dirigente del settore pianificazione ed edilizia privata, con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso la sentenza T.A.R. sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 1678/2011 reg. prov. coll. n. 3272/2007 reg. ric. del 7 luglio 2011;

Vista la sentenza n. 1678/2011 reg. prov. coll. n. 3272/2007 reg. ric. del 7 luglio 2011, con la quale il T.A.R. sezione staccata di Catania (sezione prima), ha disposto l'annullamento del D.Dir. n. 669/D.R.U. del 3 agosto 2007 di approvazione del P.R.G. del comune di Siracusa, "...nella parte in cui - punto 2.4 - non accoglie la proposta di ampliamento della zona C6b3... e ha disposto, altresì, che "...la Regione deve ulteriormente intervenire... adottando un atto esplicito, emesso nel rispetto dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, e depurato dal vizio individuato nella sentenza che ha disposto l'annullamento."

Vista la nota prot. n. 8184 del 17 aprile 2013, con la quale l'u.op. 4.3 del servizio 4/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 4 del 16 aprile 2013, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*....

Si premette che:

— il P.R.G. di Siracusa risulta adottato con deliberazione consiliare n. 92 del 27 aprile 2004 con il riferimento alle deliberazioni nn. 34, 76, 78, 81, 84, 87 e 90/2004 riguardanti gli emendamenti proposti;

— con l'emendamento n. 150 di cui alla citata deliberazione n. 34 dell'1 marzo 2004 si era proposto di classificare la zona posta a nord di Belvedere a confine con il territorio comunale di Melilli, limitatamente alla parte delimitata ad est dalla via Giovanna d'Arco e ad ovest dalla zona D2, come zona C6b3, da destinare a zone di espansione residenziale pubblica, in luogo della zona VN (verde naturalistico);

— con la proposta di parere n. 2 del 24 gennaio 2006, resa dall'U.O. 5.3/D.R.U., non sono stati presi in considerazione gli emendamenti introdotti con le citate deliberazioni e attinenti il cambio di destinazione di zona, compreso l'emendamento n. 150, in quanto non sottoposti al preventivo parere, ex art. 13 legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile;

— il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 621 del 5 dicembre 2006 aveva condiviso la proposta di parere dell'U.O. 5.3/D.R.U. ...con l'aggiunta di modifiche e prescrizioni... e, precisamente, con riferimento alla tav. 2A scala 1/10.000, al punto 2.4 determinante alla decisione T.A.R., la zona C6b3, di cui all'emendamento n. 150, unitamente all'ampliamento della limitrofa zona D2 (emendamento n. 158 sub S), non erano stati condivisi in quanto non giustificabili in relazione ai fabbisogni stimati.

A seguito del ricorso avanzato dalla ditta Lena Carlo n. 3272/2007, con la su citata sentenza, il T.A.R. decide per l'annullamento del P.R.G. di Siracusa nella parte in cui all'area di proprietà del ricorrente zona C6b3, normata all'art. 37 delle N.T.A. "Aree per edilizia residenziale pubblica di nuovo impianto", viene conferita la destinazione di verde naturalistico di cui all'art. 102 delle N.T.A.

Considerato che, con l'ausilio dei sistemi informatici Google earth e Google maps e dalle tavole di piano progettuali, risulta:

— l'area del ricorrente è ricompresa tra una strada esistente, due lotti in cui sono presenti edificazioni e il confine con territorio comunale di Melilli;

— nella stessa area sono presenti due strade lungo il lato est (prolungamento della via Attilio Regolo) ed il lato ovest, che sembrerebbero connettersi alla viabilità esistente nel territorio di Melilli.

Per quanto sopra, in ottemperanza al disposto del T.A.R., con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2, della legge urbanistica come modificato dall'art. 3 della legge n. 765/1967, questa u.o. del servizio 4/D.R.U. propone parere che possa conferirsi all'area oggetto del ricorso, la destinazione di zona E1 - Aree di valenza paesaggistica ed ambientale a vocazione agricola formata dall'art. 52 della N.T.A. del vigente P.R.G.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 127 del 5 giugno 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*....

Vista la proposta di parere n. 4 del 16 aprile 2013 inerente l'oggetto;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio;

Esprime il parere di conferire all'area oggetto del ricorso la destinazione di zona E1, in conformità alla proposta di parere n. 4/2013 che forma parte integrante del presente voto.»;

Vista la propria nota prot. n. 13651 del 25 giugno 2013, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Siracusa di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 127 del 5 giugno 2013;

Vista la nota prot. n. 19382 del 26 settembre 2013, con la quale il servizio 4/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'emissione del provvedi-

mento di approvazione nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 127 del 5 giugno 2013, assunto con riferimento alla proposta di parere dell'u.o. 4.3 del servizio 4/D.R.U. n. 4 del 16 aprile 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 127 del 5 giugno 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. di Siracusa relativa alla modifica da zona C6b3 a zona E1 - Aree di valenza paesaggistica ed ambientale a vocazione agricola - di proprietà della ditta Lena Carlo in esecuzione della sentenza T.A.R. sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 1678/2011 del 7 luglio 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) parere n. 4 del 16 aprile 2013 reso dall'U.O. 4.3 del servizio 4/D.R.U.;

2) voto n. 127 del 5 giugno 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all'albo pretorio ed altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 28 ottobre 2013.

GULLO

(2013.44.2613)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Sostituzione del componente regionale della commissione per la verifica della realizzazione del programma generale di intervento della Regione siciliana "La Sicilia insieme ai consumatori".

Con decreto presidenziale n. 343 del 6 novembre 2013, il dott. Mauro Lo Tennero è stato nominato, in sostituzione della dott.ssa Pina Travaglianti, componente regionale della Commissione di verifica prevista dall'art. 12 del decreto del 6 agosto 2010 del direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica per la verifica della realizzazione del programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia insieme ai consumatori".

(2013.45.2647)120

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Accreditamento del Consorzio centro commerciale naturale Ara di Giove, con sede legale in Pedara, ed iscrizione dello stesso nel relativo elenco regionale.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 204 del 4 ottobre 2013, è stato accreditato il Consorzio centro commerciale naturale Ara di Giove, con sede legale in Pedara (CT), con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2013.44.2590)035

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 221 del 22 ottobre 2013, il dott. Giuseppe Aldo Cinà, nato a Marsala (TP) il 24

agosto 1963, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa *Giovani Siciliani*, con sede in Gibellina (TP), in sostituzione del rag. Mario Benenati.

(2013.44.2596)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 227 del 22 ottobre 2013, il dott. Massimo Ferrante, nato a Palermo il 29 dicembre 1968, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa *Agriflor*, con sede in Mezzojuso (PA) in sostituzione dell'avv. Claudio Alessandro Colli.

(2013.44.2591)041

Nomina del commissario ad acta che assume le funzioni e le competenze della Consulta delle attività produttive di cui all'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 229/Gab. del 24 ottobre 2013, il sig. Mario Sferrazza, nato a Montedoro (CL) il 9 luglio 1965, residente in Caltanissetta c.da Cialagra snc, funzionario direttivo interno all'Amministrazione regionale, è stato nominato quale commissario ad acta che assume le funzioni e le competenze della Consulta delle attività produttive di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, per l'adozione dei singoli atti ivi previsti ai fini del regolare funzionamento dell'IRSAP per la durata di mesi tre e, comunque, non oltre la data di insediamento della Consulta delle attività produttive.

Il presente incarico è svolto a titolo gratuito salvo il rimborso spese di missione ove dovute ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

(2013.44.2618)052

Annulamento del decreto 25 ottobre 2012, relativo all'approvazione della graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2012.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 231/Gab del 25 ottobre 2013, è stato annullato il D.A. n. 966/Gab del 25 ottobre 2012, con cui sono stati approvati i verbali del nucleo di valutazione e la graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 29 giugno 2012.

(2013.45.2653)035

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani per l'anno 2013.

Il presente avviso detta criteri sulle modalità di presentazione di proposte progettuali finalizzate all'inserimento del piano promozionale dei prodotti siciliani per l'anno 2013, di cui alla legge regionale nr. 14/66 e s.m.i e alla legge regionale nr. 127/80.

1. Criteri generali

Le iniziative di massima che si possono promuovere sono:

- a) missioni commerciali;
- b) eventi promozionali.

2. Soggetti proponenti

I soggetti che possono presentare istanze e progetti di finanziamento per la partecipazione alle attività promozionali sono:

- a) gli enti fiera nazionali o internazionali o loro uffici distaccati o soggetto organizzatore dell'evento;
- b) gli enti locali, anche consorziati o associati;
- c) gli enti pubblici anche territoriali o economici;
- d) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale;
- e) le camere di commercio dell'Isola e le camere di commercio italiane all'estero;

f) imprese, enti, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi ed associazioni legalmente riconosciuti e specializzati nella attività di promozione delle produzioni tipiche regionali, solo se in partnership, relativamente al progetto, con uno dei soggetti di cui ai punti a, b, c, d, e, o patrocinato da uno degli stessi.

Tale accordo, controfirmato dalle parti, dovrà essere allegato all'istanza di richiesta del finanziamento, pena l'esclusione dello stesso progetto dalla successiva valutazione.

I predetti soggetti possono presentare le proposte anche in forma associata tra loro (es. associazione temporanea di imprese, associazioni temporanee di scopo, accordi di programma, protocolli di intesa, ecc.).

Le manifestazioni promozionali da svolgersi all'estero dovranno tenere conto, a pena di esclusione, della piena coerenza con le aree target individuate in seno al PRINT (delibera di Giunta n. 137 del 19 maggio 2010 e legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005).

3. Valutazione dei progetti

La valutazione dell'ammissibilità dei progetti è competenza del servizio 10 Internalizzazione, attività promozionale e sprint che provvederà alla definizione di una apposita graduatoria.

4. Iniziative ammesse

4a) Missioni commerciali

L'obiettivo che l'Assessorato si pone, attraverso lo svolgimento di tali iniziative, è l'avvio e lo sviluppo di rapporti di cooperazione, tramite l'incontro diretto fra operatori siciliani ed operatori esteri o di altre regioni d'Italia.

Le missioni commerciali sono finalizzate alla promozione della produzione siciliana, attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende siciliane ed una delegazione di soggetti appartenenti ad una o più categorie di operatori italiani e/o stranieri, buyers, rappresentanti di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di aziende nazionali e/o straniere, rappresentanti delle camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti di enti, società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, giornalisti, opinion leader, ecc.

La selezione delle aziende siciliane che intendono partecipare alle missioni commerciali è effettuata dall'Assessorato, mentre la delegazione di controparte è formata dal soggetto che propone la realizzazione della missione, che dovrà preventivamente garantire e dimostrare almeno tre incontri con operatori italiani o stranieri, buyers, rappresentanti di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di aziende nazionali e/o straniere, rappresentanti di camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti di enti, società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, giornalisti, opinion leader, etc.

L'elenco della delegazione dovrà essere presentato prima dell'inizio della manifestazione.

Le missioni commerciali, inoltre, possono essere autorizzate nel contesto di attività promozionali più ampie (es.: eventi fieristici, mostre mercato, ecc.).

Condizione essenziale per l'esecuzione della missione commerciale è la partecipazione di almeno cinque aziende siciliane.

4b) Eventi promozionali

In tale tipologia sono comprese le attività, anche di tipo istituzionale e le altre attività non singolarmente trattate nelle previsioni del presente avviso (organizzazioni di missioni di incoming, di outgoing, realizzazioni di incontri b/b, etc.) ma ritenute utili al fine di elevare l'interesse generale e la qualificazione delle produzioni siciliane in mercati ritenuti strategici, anche collegate a manifestazioni inerenti attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, ecc.

Nelle iniziative è condizione essenziale la partecipazione di almeno dieci aziende siciliane quando la manifestazione proposta si svolge in Sicilia, di cinque aziende quando la stessa è prevista in altre regioni italiane o all'estero.

5. Cofinanziamento delle iniziative promozionali

Al fine di rendere più incisiva l'azione di promozione dei prodotti siciliani, l'Assessore per le attività produttive può stipulare protocolli d'intesa e/o accordi di programma con il Ministero, le regioni, gli enti locali, enti parco, enti fieristici siciliani e/o altri soggetti organizzatori.

A tal fine gli enti locali singoli o associati, gli enti parco, enti fieristici siciliani, consorzi ed associazioni possono proporre eventi promozionali che riguardano la produzione siciliana, con apposito protocollo d'intesa o accordo di programma stipulato tra gli stessi e questo Assessorato.

Tale iniziativa può essere assunta anche dall'Assessorato.

In tal caso le proposte progettuali possono essere cofinanziate dall'Assessorato; il cofinanziamento comporta la condivisione dell'idea e del contenuto progettuale nonché dei relativi costi che saranno stabiliti tra le parti con apposito atto scritto.

Si considerano prioritarie le iniziative di cofinanziamento derivanti da accordi di programma e protocolli d'intesa con questo Assessorato, cioè, iniziative organicamente strutturate verso obiettivi con indicazioni di tempi, costi, risorse, operatori, soggetti partecipanti e modalità di partecipazione.

La partecipazione a progetti cofinanziati rende più incisiva l'azione di promozione delle produzioni siciliane, in quanto aumenta le risorse destinate alla promozione di questo Assessorato.

6. Assegnazione delle risorse disponibili in bilancio

L'art. 16 della legge regionale n. 14/66 (modificato dall'art. 55, comma 6, della legge regionale n. 127/80) stabilisce che lo stanziamento decurtato delle somme di cui all'art. 15 deve essere utilizzato per il 50% per la propaganda all'estero e per il 50% per la propaganda sui mercati interni.

Tuttavia, ove esigenze particolari connesse alla necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità impongano di modificare tali percentuali, è facoltà dell'Assessore provvedervi con decreto assessoriale, entro i limiti previsti dalla legge.

Tenuto conto dello stanziamento di bilancio sul capitolo 342525 per l'esercizio finanziario corrente, le risorse finanziarie che si intendono utilizzare col presente avviso sono pari a € 75.000,00 ripartite nel seguente modo:

Qualora si rendessero disponibili risorse per effetto della mancata utilizzazione in una delle sopra indicate tipologie, le stesse potranno essere utilizzate per finanziare progetti valutati positivamente e rientranti anche in altra delle predette tipologie.

6.1. Importi massimi concedibili.

Al fine di una equa ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna tipologia di manifestazione ammessa a finanziamento, gli importi massimi concedibili saranno pari al 30% del costo totale del progetto.

Il predetto importo concedibile non potrà comunque superare i 5.000,00 euro.

Le spese ritenute ammissibili saranno quelle attinenti alla realizzazione di ciascuna proposta progettuale e comunque strettamente collegate alla finalità della promozione dei prodotti e/o del settore oggetto dell'iniziativa, con esclusione delle spese relative alle cene di gala e all'acquisto di gadgets.

7. Istruttoria dei progetti e loro approvazione

Per l'inclusione nei programmi promozionali di questo Assessorato, le proposte progettuali dovranno pervenire a questa Amministrazione, a pena di esclusione, a mezzo posta (raccomandata A/R) o mediante consegna all'ufficio accettazione posta di questo Assessorato, entro le ore 13.30 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Questo Assessorato, attraverso il servizio 10, accerta la corrispondenza dell'iniziativa con la tipologia dichiarata dal proponente, escludendo i progetti che non rientrano in alcuna delle tipologie promozionali previste dal presente avviso.

Saranno, altresì, esclusi i progetti mancanti dell'allegato A, accluso al presente avviso e/o carenti della documentazione essenziale prevista dal presente avviso.

Il servizio 10 valuterà l'ammissibilità dei progetti sulla base dei seguenti criteri, previa inoltre individuazione e divulgazione dell'individuazione della relativa griglia di valutazione:

- qualità della proposta progettuale, con particolare riferimento alla coerenza con altri programmi di internazionalizzazione proposti da questa Amministrazione;
- chiarezza del progetto, con riferimento alla capacità delle azioni di raggiungimento degli obiettivi indicati e con particolare riferimento al rafforzamento della competitività sui mercati italiani e/o esteri delle aziende siciliane;
- capacità del progetto di creare e valorizzare l'aggregazione di filiera per la commercializzazione del prodotto regionale;
- capacità di attrazione e promozione del territorio nell'ambito dell'integrazione delle attività produttive e turistiche e delle specificità di contesto, nell'ottica di integrazione economica, sociale e ambientale;
- capacità di riproporre iniziative che hanno assunto un carattere di continuità consolidata nel tempo;
- grado di innovazione della proposta.

La graduatoria dei soli progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, corredata dalle motivazioni di rito, è sottoposta, dal servizio che ha effettuato la valutazione, per il tramite dell'Amministrazione, all'Assessore che concede, con apposito decreto, il finanziamento e, ai sensi della legge regionale n.2/2002, art. 82, dispone il relativo impegno delle somme.

La mancata presentazione del modello A di istanza, correttamente compilato in tutte le sue parti, sarà considerato motivo di esclusione del progetto.

Allegata all'istanza, i soggetti proponenti devono presentare la seguente documentazione:

- 1) progetto tecnico, definito in dettaglio, relativo all'iniziativa proposta;
 - 2) piano economico riportante le voci ed i relativi costi per la realizzazione dell'iniziativa;
 - 3) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui il proponente si impegna, a pena di esclusione, a sottostare alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/2008 e alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell'art. 38 (requisiti di ordine generale) del codice dei contratti pubblici.
- I rappresentanti legali dei soggetti di cui alle lett. g) e a) del precedente paragrafo 2 dovranno altresì presentare (ove dovuto);
- 4) atto costitutivo e statuto, qualora si tratti di soggetti non iscritti alla CCIAA;
 - 5) certificato rilasciato dalla camera di commercio competente, che riporti inoltre lo stato di non fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, o equipollente dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - 6) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ove si attesti la regolarità contributiva della ditta (D.U.R.C.).

È consentita la presentazione di proposte progettuali che prevedono manifestazioni congiunte tra quelle previste dal presente avviso.

8. Esecuzione del programma promozionale

Qualora per l'esecuzione delle iniziative promozionali di cui sopra non si raggiunga il numero minimo di aziende partecipanti previsto dal presente avviso, l'Assessore pronuncia la motivata decadenza della proposta.

Le date e/o la località di svolgimento delle iniziative promozionali incluse nel programma devono essere preventivamente comunicate al servizio, le stesse sono inderogabili, la mancata realizzazione dell'iniziativa nella data prevista comporta l'automatico annullamento della partecipazione di questo Assessorato.

I fondi a ciò destinati costituiscono economia di spesa.

Non è consentito cedere a terzi la gestione della manifestazione in subappalto, anche parziale, ferma restando la possibilità di commissionare ad altri consulenze e servizi.

9. Soggetti beneficiari e modalità di selezione delle imprese che intendono partecipare alle iniziative promozionali

Per la partecipazione delle imprese alle iniziative che saranno inserite nel programma annuale di attività promozionale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 5 maggio 1998, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.

I soggetti ammessi a partecipare all'azione di internazionalizzazione del piano promozionale sono tenuti al cofinanziamento dell'attività.

Tale cofinanziamento viene individuato nelle spese di viaggio e soggiorno del rappresentante aziendale che sarà presente presso l'iniziativa, che saranno, quindi, a totale carico dei partecipanti.

10. Rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute

La liquidazione delle somme dovute per ogni singola proposta approvata è effettuata dopo la conclusione della manifestazione e previa verifica di tutti gli adempimenti previsti dal presente avviso.

Per ottenere le anticipazioni, condizione richiesta è l'inclusione dell'iniziativa promozionale alla quale l'anticipazione si riferisce, nei programmi approvati con decreto assessoriale.

I soggetti proponenti, ad esclusione degli enti locali, enti fieristici, enti parco e consorzi a prevalenza pubblica, devono presentare, per la liquidazione delle spese sostenute, ammesse ed autorizzate, la fattura riferita al quadro economico del progetto approvato dall'Assessorato e la seguente documentazione da allegare all'istanza di liquidazione:

- a) dichiarazione a firma del legale rappresentante, nella quale si attesti che le spese sostenute per l'azione promozionale sono formalmente corrette e registrate nei libri contabili e che non esistono accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazione di storno;
- b) elenco dei titoli di spesa con numero, data, importo, I.V.A. e totale complessivo, relativo ai beni e servizi che il soggetto acquisisce da terzi;
- c) copia conforme dei titoli di spesa di cui al punto b), debitamente quietanzati (tranne che per gli enti locali, enti fiera ed enti territoriali).

Sono ammessi a rendicontazione tutti i titoli di spesa che hanno valore fiscale in Italia o nel Paese straniero in cui si svolge la manifestazione (fatture, ricevute, ritenute di acconto, ecc.).

L'Assessorato, in ossequio alle norme sull'affidamento a terzi di servizi, si riserva di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale autorizzata e, in caso di inadempienze, di decurtare gli importi già approvati, sia in misura proporzionale ai servizi resi all'Amministrazione, che in ragione dell'eventuale danno cagionato alla Regione.

11. Disposizioni comuni e finali

Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta dal presente avviso, è possibile utilizzare tutte le forme sostitutive consentite (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, ecc.).

Lo svolgimento di tutte le attività per le quali è presentata istanza può avere luogo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei progetti, dell'istanza, previa richiesta all'Amministrazione concedente di generazione del CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG.

L'istruttoria amministrativa per la realizzazione dell'iniziativa dovrà essere conclusa entro giorni 15 dalla comunicazione dell'inserimento in graduatoria.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato delle attività produttive all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Internazionalizzazioneimprese/PIR_AttivitaPromozionale.

L'Assessore: VANCHERI

Allegato A

All'Assessorato regionale delle attività produttive
Servizio 10 - Attività promozionali
Via degli Emiri n. 45
90135 Palermo

Oggetto: **Presentazione progetto ai sensi dell'avviso: "Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale per l'anno 2013.**

Denominazione soggetto proponente

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Indirizzo

Cap Città Provincia

Telefono Fax

E-mail

Tipologia di iniziativa promozionale (barrare la casella che interessa)

Missioni commerciali

Eventi Promozionali

Denominazione dell'iniziativa

Luogo di svolgimento dell'iniziativa

..... Data 2013

Importo del progetto €

Settore merceologico

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara che i dati forniti sono corrispondenti a verità.

Data

Firma

Spazio riservato al Servizio 10: ammissibile non ammissibile

(2013.46.2713)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Prenotazione d'impegno della somma per la realizzazione di lavori a valere sulla linea d'intervento 3.1.4.4 - PIST n. 22, operazione n. 63, nel comune di Caltavuturo - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, asse VI "Sviluppo urbano sostenibile".

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 2264 del 31 luglio 2013, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013, reg. 1, foglio 186, è stata predisposta la prenotazione d'impegno sul cap. 776074 del bilancio regionale esercizio finanziario 2013 della somma di € 346.500,00 per la realizzazione dei lavori "2° e ultimo stralcio dei lavori di recupero dell'eremo posto sulla Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la fruizione", a valere sulla linea d'intervento 3.1.4.4 del PO FESR 2007/2013, nel comune di Caltavuturo (PA).

(2013.44.2576)127

P.O. FESR 2007/2013 - asse III - Linea d'intervento 3.1.3.3. a regia. Integrazione della dotazione finanziaria per i progetti utilmente posizionati nella graduatoria di cui al D.D.G. 23 maggio 2012. Avviso ai soggetti beneficiari.

Facendo seguito a quanto approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 362 del 28 ottobre 2013 in ordine alla proposta di rimodulazione del PO FESR 2007-2013 relativa al PAC III, per la riproduzione di economie pari a € 4.100.000,00 sul capitolo di propria competenza 776082, inerente l'obiettivo 3.1.3.3, si invitano i soggetti beneficiari in indirizzo, i cui interventi sono utilmente posizionati nella

graduatoria di cui al D.D.G. n. 1114 del 23 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 23 novembre 2012, con punti 45, e secondo l'ordine previsto dall'art. 17 del bando, fino alla concorrenza della nuova dotazione finanziaria, a presentare i relativi progetti esecutivi entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente avviso.

I soggetti beneficiari ed i relativi interventi, di cui al punto precedente, sono:

- punti 45: comune di Bagheria, Arti contemporanee e identità culturale: il Centenario di Guttuso attraverso itinerari culturali multidisciplinari;
- punti 45: comune di Siracusa: Rebuilding the Future - Spunti d'Arte contemporanea per trapassare il futuro del territorio;
- punti 45: comune di Messina, Centro di competenza per lo sviluppo di servizi culturali e turistici nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea;
- punti 45: comune di Catania, I Art: il Polo diffuso per le identità e l'arte contemporanea in Sicilia".

(2013.46.2747)127

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 488, 489 e 490 del 22 ottobre 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono state revocate le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificati:

DDG n. 488

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA3804	Persano Enza Valeria	3809	SR	Augusta	Via Roma, 140/A

DDG n. 489

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA2692	Cancilla Carmelinda	2697	AG	Favara	Via IV Novembre, 13

DDG n. 490

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA2942	Vicari Antonina	2947	PA	Montelepre	Via Castrenze Di Bella, 81

(2013.44.2607)083

Con decreto n. 492 del 23 ottobre 2013 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA3086	Barresi Vincenzo	6	EN	Piazza Armerina	Via Monte, 30

(2013.44.2608)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto 30 settembre 2013 alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con sede legale in Catania.

Con decreto n. 1772 del 15 ottobre 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S. n. 996 del 30 settembre 2013 e successiva modifica, di cui al D.R.S. n. 1457 del 16 dicembre 2008, alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con sede legale in via Stradale Primosole, 13, Catania, per la gestione dell'impianto sito in c.da Bagali di Melilli (SR) per svolgere le operazioni D1, D9,

D13, D14, D15 e R3, R4, R5, R8, R11, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, nonché le attività di bonifica e recupero imballaggi.

(2013.44.2599)119

Rinnovo del decreto 11 ottobre 2011, relativo alla gestione di un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dal sito industriale di Priolo Gargallo.

Con decreto n. 1830 del 22 ottobre 2013 del dirigente del servizio 7 autorizzazioni, del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, è stato rinnovato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more del rilascio dell'A.I.A. e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi, il decreto n. 2037 dell'11 ottobre 2011 per la gestione di un impianto per trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica presso il sito industriale di Priolo Gargallo (SR) a favore della Priolo Servizi S.c.p.a.

(2013.44.2598)119

Rinnovo del decreto 12 novembre 2012, intestato alla ditta 4R Ecologia e costruzioni s.r.l., con impianto sito nel comune di Chiaramonte Gulfi.

Con decreto n. 1831 del 22 ottobre 2013 del dirigente del servizio 7 autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato approvato il rinnovo del D.D.S. n. 2158 del 12 novembre 2012 relativo ad un impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti R5 R13, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., a favore della ditta 4R Ecologia e costruzioni s.r.l. con sede legale e impianto in Chiaramonte Gulfi (RG), nelle more del rilascio dell'A.I.A. e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.

(2013.44.2597)119

Comunicato relativo al decreto 4 novembre 2013, relativo all'integrazione, per l'anno 2013, dell'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario.

Si comunica che nel sito istituzionale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è consultabile e scaricabile al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentoodellacquaedei_rifiuti il testo integrale del decreto n. 1952 del 4 novembre 2013 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con il quale è stata approvata l'integrazione, per l'anno 2013, all'elenco dell'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario.

(2013.46.2758)090

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Comunicato relativo alle circolari 21 ottobre 2013, riguardanti erogazione delle risorse erariali per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale addetti al settore T.P.L., primo e secondo biennio 2004/2007, ex art. 1, legge n. 58/2005 e art. 1, comma 1230, legge n. 296/06 - contributo anno 2013.

Nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti sono state pubblicate le circolari prot. n. 113571/S1 e prot. n. 113573/S1 del 21 ottobre 2013 relative alle procedure per l'erogazione delle risorse erariali - contributo anno 2013 - destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del C.C.N.L. - addetti settore T.P.L. - 2004/2007 - primo e secondo biennio di cui all'art. 1 della legge n. 58/05 (1° biennio) e all'art. 1, comma 1230, della legge n. 296/06 (2° biennio).

(2013.44.2614)110

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello - Proroga del termine di scadenza della 2ª finestra temporale per l'invio di nuove proposte formative.

Visto l'avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012;
Visto l'art. 6 del sopracitato avviso che, ai fini della presentazione delle proposte formative, prevede più finestre temporali;
Considerato che la seconda finestra temporale della presentazione delle proposte formative si chiude alle ore 13,30 del 31 ottobre 2013;

Considerato che, ai sensi del sopracitato art. 6, le date relative alle successive finestre temporali saranno rese pubbliche con apposite comunicazioni;

Si comunica:

- che il termine di scadenza della 2ª finestra temporale dell'avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012, per la presentazione di nuove proposte formative per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca, master universitari di I e II livello, previsto per le 13,30 del 31 ottobre, come da precedente comunicato del 3 giugno 2013, è prorogato alle 13,00 del 30 dicembre 2013;

- che le nuove proposte formative dovranno essere inviate al: Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio II "Programmazione per gli interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria", viale Regione siciliana n. 33 - 90129 Palermo.

(2013.46.2711)137

Avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello - Proroga del termine di scadenza per l'invio delle richieste di voucher.

Visto l'avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012;
Visto l'art. 12 del sopracitato avviso che, ai fini della presentazione delle richieste di voucher, la documentazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla pubblicazione del DDG di ammissione delle proposte formative a catalogo;

Considerato che la proroga dell'invio delle richieste voucher della prima finestra temporale si chiude alle ore 13:30 del 31 ottobre 2013;

Considerato che la scadenza dell'invio delle richieste voucher della seconda finestra temporale si chiude alle ore 13:30 del 17 dicembre 2013;

Si comunica:

- che il termine di scadenza per l'invio delle richieste di voucher, di cui all'art. 12 dell'avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 "per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello", a seguito dell'approvazione delle proposte formative, con D.D.G. n. 589 del 26 febbraio 2013, della prima finestra temporale, precedentemente previsto per il 31 ottobre, come da comunicato del 3 giugno 2013, è prorogato alle 13,00 del 30 dicembre 2013;

- che il termine di scadenza per l'invio delle richieste di voucher, di cui all'art. 12 dell'avviso pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 "per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello", a seguito dell'approvazione delle proposte formative, con D.D.G. n. 4072 del 23 settembre 2013, della seconda finestra temporale, previsto per il 17 dicembre 2013, è prorogato alle 13,00 del 30 dicembre 2013;

- che le nuove proposte formative e le richieste di voucher dovranno essere inviate al: Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio II "Programmazione per gli interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria", viale Regione siciliana n. 33 - 90129 Palermo.

(2013.46.2711)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione degli elenchi regionali definitivi delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento e delle istanze non accolte.

Con decreto n. 926 del 10 settembre 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura (registrato alla Corte dei conti, reg. n. 8, foglio n. 264, del 17 ottobre 2013) è stato approvato l'elenco regionale definitivo delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento, con il relativo punteggio, e l'elenco regionale definitivo delle istanze non accolte con l'indicazione delle motivazioni di esclusione. Detto decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sito istituzionale del PSR Sicilia <http://www.psr Sicilia.it/> all'interno della misura 114.

(2013.46.2760)003

Reg. CE n. 1234/2007 - Reg. CE n. 491/2008 e Reg. CE n. 555/2008 - Invito alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti" - campagna 2013-2014.

PREMESSA

Il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha abrogato il reg. CE 479/2008, prevede all'art. 103 septdecies un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola, con l'obiettivo di adeguare la struttura dell'azienda alla domanda di mercato e di conseguire una maggiore competitività nel mercato.

Il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

In attuazione della misura investimenti, per la campagna 2010-2011 e successive, il Ministero delle politiche agricole ha emanato il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831 e successive modifiche e integrazioni, riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 1234/07 e CE n. 555/08; tenuto conto del Programma nazionale di sostegno alla viticoltura relativo all'annualità 2011, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione europea con nota del 25 giugno 2010 prot. n. 6453. Tenuto conto delle modifiche al PSR Sicilia proposte nel corso del comitato di sorveglianza nella seduta dell'8 giugno 2011, notificate alla Commissione Europea tramite il MIPAAF con nota 54237 del 25 ottobre 2011, con il presente Provvedimento sono dettate le Disposizioni regionali applicative (DRA) per la misura "Investimenti", prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore del vino.

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente invito sono aperti i termini per la presentazione dei progetti a valere sulla quota regionale, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2013/2014, per i progetti da finanziare a livello regionale, è pari ad € 20.000.000,00. L'aiuto a valere sulle risorse comunitarie è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività. Tale aiuto sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui ai precitati decreto ministeriale e circolare Agea. Il presente Invito sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (GURS) e nei siti istituzionali dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione siciliana.

Art. 3

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2013/2014, i soggetti che possono beneficiare del premio per gli investimenti di cui al successivo articolo 4, di seguito chiamati "beneficiari", sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione.

Il sostegno è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari:

Le microimprese, le piccole e medie imprese', così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, la cui attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- in via prevalente, la trasformazione, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'intensità massima degli aiuti previsti di cui al successivo art. 8 è dimezzata.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le su indicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato XI ter del regolamento CE n. 491/2009 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14.

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti comma possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento CE n. 436/2009.

È condizione essenziale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e che risultino iscritte all'anagrafe vitivinicola ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 26/84 e successive modifiche.

Per l'affidabilità dell'impresa richiedente si fa riferimento al regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, articolo 26, comma 2, lettera e).

Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del regolamento CE n. 1234/2007, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che si intende realizzare.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, al momento di presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- "progetti annuali" per investimenti da completare entro il 31 agosto 2014;
- "progetti biennali" per investimenti da completare entro il 31 agosto 2015.

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, ai sensi del presente Invito, esclusivamente una domanda di aiuto, per progetto annuale o per progetto biennale.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicare la tipologia, specificando se si tratta di:

- *Domanda iniziale*;
- *Domanda di rettifica*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it per il tramite:

- Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Sicilia per l'accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Le domande devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibili mediante il portale SIAN (www.sian.it), redatte secondo il modello messo a disposizione da AGEA e devono riportare in calce, pena l'esclusione, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e, in allegato, copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2014 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente invito nel sito www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non saranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

La copia della domanda completa di tutta la documentazione prevista dal presente Bando deve essere inviata dalla ditta, pena l'esclusione, in originale ed in formato cartaceo, a mano o a mezzo Raccomandata AR, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro e non oltre il 5 febbraio 2014.

Sul plico contenente il progetto dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura: "PNS VINO - Misura Investimenti - Campagna 2013/2014".

Per il rispetto della data di spedizione farà fede il timbro postale di partenza.

L'Amministrazione Regionale non assume responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cadesse in un giorno festivo, suddetto termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

In ogni caso la presentazione della domanda in formato cartaceo non comporta alcun impegno economico finanziario da parte della Regione siciliana, in caso di rinuncia o di mancata presentazione della domanda informatica.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di cui al successivo art. 6.

L'Assessorato accerta sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria chiesta;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;
- quali siano le condizioni e i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

A seguito della verifica di tutta la documentazione presentata e di quella necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà alla predisposizione del decreto di approvazione del dirigente generale delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi (con le motivazioni dell'esclusione), che verranno pubblicate nel sito internet dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari e affisse presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Entro i trenta giorni successivi alla data di affissione delle graduatorie potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente all'Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi strutturali - Servizio 2 Sviluppo e diversificazione delle attività aziendali.

L'Assessorato delle risorse agricole e alimentari esaminati i ricorsi notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie. Saranno quindi predisposte le graduatorie definitive che saranno approvate con decreto del dirigente generale che verranno affisse presso l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura pubblicate e nel sito istituzionale dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

I beneficiari che si sono classificati in posizione utile (fino ad esaurimento del contributo previsto per la campagna 2013/2014), riceveranno una comunicazione riguardo l'entità del contributo concesso e le eventuali prescrizioni.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche potrebbe avvenire qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del PNS settore vino.

Art. 5

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Il sostegno è concesso solo nell'ambito del comparto vitivinicolo. Le tipologie di operazioni ammesse nell'ambito della misura "Investimenti", come indicate nell'Allegato 1 al decreto dipartimentale MIPAAF del 10 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2012 (che sostituisce l'Allegato 1 del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011), sono di seguito riportate:

1) realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione del prodotto:

- a) cantina;
- b) cantina fuori terra;
- c) cantina interrata;
- d) fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;
- e) riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;
- f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
- g) riattamento di strutture per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli;
- h) fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli;
- i) riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli;
- l) attrezzature per la commercializzazione prodotti vitivinicoli;
- m) attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
- n) attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli;
- o) attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli;
- p) macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
- q) impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino;
- r) impianto trattamento reflui cantina;
- s) attrezzature informatiche (hardware e software) per l'informaticizzazione delle fasi di vinificazione, stoccaggio e commercializzazione;
- t) E-commerce "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico;
- u) Sistemazione di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.

2) Punti vendita aziendali purchè non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;

- a) investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
- b) investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche.

3) Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

Le nuove cantine devono avere una capacità minima di Hl. 1500 riferibile ad una superficie vitata minima di 20 ettari di cui almeno 15 obbligatoriamente aziendali. Per la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei 20 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerge che l'azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità della produzione proveniente da tali superfici. Per impianti da realizzare nelle isole minori, Etna e nella provincia di Messina, la capacità minima è di Hl. 400 e la superficie vitata aziendale minima è di 5 ettari.

Le nuove cantine realizzate da giovani agricoltori in primo insediamento ai sensi della mis. 112 del PSR, devono avere una capacità minima di Hl. 1000 riferibile ad una superficie vitata minima di 15 ettari di cui almeno 7 obbligatoriamente aziendali. Per la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei 15 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerge che l'azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità della produzione proveniente da tali superfici.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 e successive m. e i. riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 1234/07 del Consiglio e CE n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli "Investimenti".

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 103 duovicies del Reg. CE n. 1234/2007 gli investimenti devono riguardare beni o strutture di nuova fabbricazione.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato:

- in tre anni per attrezzature informatiche, recipienti per l'affinamento del vino, macchine per la movimentazione del magazzino e attrezzature similari;

- in cinque anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la costruzione e ristrutturazione di uffici aziendali.

Per essere ammesse, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda informatizzata e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del reg. CE n. 1234/2007 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- acquisti mediante leasing;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento.

L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;

- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;
- e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Per quanto riguarda la messa in opera di attrezzature e macchinari, è previsto un contributo per il trasporto e il montaggio delle stesse, in ragione del 5% massimo del costo per esse previsto.

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura); solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore). Per gli importi a partire da 200 euro non è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.

Le spese generali relative agli onorari dei tecnici, sono ammesse entro i seguenti limiti:²

- fino ad un massimo del 7% per lavori e opere edili; nel caso di prestazioni o consulenze da parte di altre figure professionali nella stesura del progetto, l'aliquota può essere elevata ad un massimo del 12%;
- fino ad un massimo del 5% per macchine, attrezzature ed impianti fissi. Tale aliquota non è cumulabile con le aliquote per spese generali previste al punto precedente.

Art. 6

Documentazione

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- 1) la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- 2) le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna 2012-2013;
- 3) i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- 4) il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 5) le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
- 6) attestato rilasciato dall'INPS comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2012, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 attestante tale condizione;
- 7) copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2012 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2012, dichiarazione

rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2012 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;

8) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2012/2013;

9) eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2012/2013 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2012/2013) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg.n. 436/2009.

Dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- 1) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) relazione tecnica e business plan redatto da tecnico abilitato che dimostri che l'intervento comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustri il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto.

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- organizzazione dell'azienda;
- descrizione del progetto;
- risultati economici dell'ultimo esercizio;
- mercati serviti e piano delle vendite;
- piano degli investimenti;
- piano finanziario e fonti di finanziamento;
- cronoprogramma degli investimenti;

3) planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, nel caso di riattamento e ristrutturazione, specifica documentazione fotografica; nel caso di interventi relativi alle opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici;

4) corografia;

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, secondo i modelli allegati;

6) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario regionale Agricoltura vigente, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese; nel caso la voce di spesa non sia prevista, si farà riferimento al prezzario regionale Lavori Pubblici, ridotto del 10% pari all'utile d'impresa;

7) per l'acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto più idoneo.

È possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice; dovrà inoltre essere allegata adeguata documentazione da parte della casa produttrice che attesti l'esclusività del tipo di macchina o attrezzature; i preventivi potranno essere presentati successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva;

8) concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la cantierabilità del progetto, che potranno essere presentati a completamento della documentazione entro il 60° giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione della domanda;

9) dichiarazione del proprietario dell'immobile nel caso in cui il richiedente non è proprietario degli immobili oggetto dell'intervento, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell'art. 72 del reg. CE n. 1698/2005. Nel caso di contratti di comodato d'uso, in deroga all'art. 1809 del codice civile, non sarà consentito la rescissione del contratto sino alla scadenza del vincolo di inamovibilità delle opere.

10) per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si approva il progetto e si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;

- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo.

11) in caso di partecipazione in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo, dichiarazione di impegno di costituzione dell'ATS o ATI in caso di approvazione del progetto di investimento in questione;

12) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate nonché in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento CE)n. 436/09, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge, di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 - bis c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962; (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi), di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo n. 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;

13) Scheda di autovalutazione.

È possibile presentare solo domande di aiuto complete di tutti gli allegati previsti in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti. La mancanza della documentazione, ad esclusione di quella prevista nei punti 7) e 8), comporterà l'irricevibilità della domanda.

Per l'attribuzione dei punteggi occorre presentare la seguente documentazione:

- elenco delle ditte fornitrici assoggettate al regime di produzione biologica;
- autodichiarazione resa ai sensi di legge sul possesso dei sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 e 14000;
- estratto del registro di imbottigliamento (in copia conforme all'originale) da cui risulti la percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione totale;
- dichiarazioni rese dal richiedente o legale rappresentante.

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2012-2013) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. n. 436/2009.

Art. 7

Varianti e modifiche al progetto

Le varianti al progetto presentato sono ammesse se proposte nei termini e con le procedure fissate dalla circolare della misura Investimenti OCM Vino che AGEA emanerà e relativa alla campagna 2013/2014. Le varianti eventualmente proposte non dovranno stravolgere l'impianto originario del progetto. Se la variante al progetto comporta un aumento dell'importo del progetto originario, la differenza sarà a totale carico del richiedente.

Nel caso che il richiedente riscontrasse la necessità di apportare varianti al progetto che comportino anche una diminuzione dell'importo dello stesso, la ditta dovrà seguire le seguenti procedure:

- nel caso di progetto annuale: la ditta richiedente dovrà comunicare entro il 31 maggio 2014 all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente le varianti e il nuovo importo di progetto. Il nuovo importo di progetto non potrà essere inferiore al 70% dell'importo del progetto originario. In caso di scostamento superiore il progetto sarà revocato.
- nel caso di progetto biennale: la ditta richiedente dovrà comunicare entro il 31 maggio 2015 all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente le varianti e il nuovo importo di progetto. Al momento della comunicazione la ditta dovrà dichiara-

re di avere già speso almeno il 50% dell'importo di progetto originario. Il nuovo importo di progetto non potrà essere inferiore al 70% dell'importo del progetto originario. In caso di scostamento superiore il progetto sarà revocato e, nel caso, la ditta richiedente sarà obbligata alla restituzione dell'anticipazione percepita.

Art. 8

Revoca della domanda di aiuto

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Tuttavia, non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Art. 9

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti limiti di spesa:

- Progetti annuali
 - € 500.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
 - € 50.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;
- Progetti biennali
 - € 1.800.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento;
 - € 200.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Per quanto riguarda i progetti biennali è possibile richiedere un'anticipazione pari al 50% del contributo spettante, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria pari al 110% dell'importo.

Intensità di spesa pubblica

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 25% dell'investimento finanziabile.

Art. 10

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati complessivamente € 20.000.000,00.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere alla assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili.

Le risorse vengono destinate per il 50% ai privati e per il 50% alle cantine sociali. Nel caso di mancanza di progetti su una graduatoria, o nel caso di non completo utilizzo dei fondi su una delle due graduatorie, le risorse verranno utilizzate per il finanziamento dell'altra.

Art. 11

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Sono individuati specifici criteri di selezione di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Sarà predisposta una graduatoria regionale per tipologia di impresa.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

Verranno predisposte due graduatorie, una relativa alle ditte singole e associate, l'altra relativa alle cooperative cantine sociali.

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE PRIVATE

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
Num. Progr.	Criterio di selezione	Indicatore	Punteggio
1	Produzione di vini di qualità IGT o DO rispetto alla produzione complessiva	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produca una percentuale di vini di qualità rispetto alla produzione complessiva superiore all'80% ³	15
2	Produzione di vini di qualità a DO rispetto alla produzione complessiva	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produca una percentuale di vini a DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 30% (rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2010-2011) NON CUMULABILE CON IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1	12
3	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, per almeno il 20% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	4
4	Giovane imprenditore (Giovani imprenditori agricoli e i Giovani agricoltori)	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	12
5	Utilizzo di sistemi innovativi per la sostenibilità ambientale	Interventi di bio-architettura	2
		Interventi finalizzati al risparmio idrico	2
		Interventi finalizzati al risparmio energetico	4
		Interventi finalizzati alla riduzione e al riutilizzo dei rifiuti organici	2
		Interventi finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera	2
6	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 e 14000	4
7	Partecipazione alla misura Promozione sui mercati dei paesi terzi	Il punteggio verrà assegnato alle cantine assegnatarie di finanziamento	4
8	Partecipazione ai contratti di filiera	Il punteggio viene assegnato alle aziende che partecipano ai contratti di filiera ⁴ .	2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			53

TABELLA B - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE COOPERATIVE CANTINE SOCIALI

TABELLA B - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
Num. Progr.	Criterio di selezione	Indicatore	Punteggio
1	Produzione di vini di qualità IGT o DO rispetto alla produzione complessiva	Percentuale produzione vino di qualità sup. 50%	15
		Percentuale produzione vino di qualità tra il 25 e il 50%	10
		Percentuale produzione vino di qualità tra il 10 e il 25% ⁵	7
2	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, per almeno il 10% rispetto al complessivo delle uve lavorate	4
3	Percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione complessiva	confezionato inferiore al 10% dell'intera produzione	10
		confezionato compreso tra il 10% e il 20% dell'intera produzione	8
		confezionato superiore al 10% dell'intera produzione ⁶	6
4	Numero dei soci della cooperativa cantina sociale	Numero soci della Cooperativa > 999	10
		Numero soci della compresi tra 500 e 999	8
		Numero soci sotto i 500 ⁷	6
5	Partecipazione al progetto di riorganizzazione delle cantine cooperative	Il punteggio viene assegnato alle cantine che hanno partecipato all'invito per la riorganizzazione del sistema cooperativistico vitivinicolo siciliano	5
6	Partecipazione alla misura Promozione sui mercati dei paesi terzi	Il punteggio verrà assegnato alle cantine assegnatarie di finanziamento	4
7	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 o 14000	4
8	Utilizzo di sistemi innovativi per la sostenibilità ambientale	Interventi di bio-architettura	2
		Interventi finalizzati al risparmio idrico	2
		Interventi finalizzati al risparmio energetico	4
		Interventi finalizzati alla riduzione e al riutilizzo dei rifiuti organici	2
		Interventi finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera	2
9	Partecipazione ai contratti di filiera	Il punteggio viene assegnato alle aziende che partecipano ai contratti di filiera	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			74

I progetti che non raggiungono punti 18 nel caso di ditte private e punti 24 nel caso di Cooperativa Cantine Sociali, verranno inserite nella graduatoria delle escluse.

Per entrambe le graduatorie a parità di punteggio, sarà data priorità ai progetti che prevedono interventi con importi di spesa superiori; in caso di ulteriore parità, verrà data priorità ai progetti presentati da imprenditrici donne (per i progetti collettivi il suddetto requisito di priorità dovrà essere riferito ad almeno il 50% dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mentre per i progetti presentati da società o piccole cooperative, ad almeno il 50% dei soci).

Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto della data di presentazione telematica della domanda.

Per le attribuzioni dei punteggi relativi alla produzione di uve biologiche i produttori di base che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Art. 12

Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate:

- entro il 31 agosto 2014 per le domande di investimento di durata annuale;
- entro il 31 agosto 2015 per le domande di investimento di durata biennale.

La richiesta di collaudo dovrà pervenire rispettivamente entro il 5 settembre 2014 ed entro il 5 settembre 2015.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 2013/2014 è fissato al 31 gennaio 2014

Le domande di anticipazione pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

Si ricorda che in caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente all'intervento di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del reg. CE n. 2220/1985.

Non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale.

Art. 13

Ulteriori disposizioni

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, viene previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

Art. 14

Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2011/2012 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

² Nell'ambito delle percentuali di cui sopra, la spesa massima ammissibile corrisponde alla spesa massima richiesta in domanda.

³ rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2012-2013.

⁴ Il punteggio va attribuito unicamente alle cantine che acquistano uve.

⁵ rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2012-2013.

⁶ rilevabile dal registro imbottigliamento 2012.

⁷ riferito al catastico soci del 2012-2013.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: BARRESI

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

Allegato 1

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTO IMPRESA PRIVATA

Il sottoscritto nato a il
 al fine dell'inserimento del presente progetto nella graduatoria prevista nella misura "Investimenti" di cui al Reg. CE n. 1234/2007 modificato con il Reg. CE n. 491/2009, fornisce i seguenti elementi di valutazione: (barrare la casella che interessa)

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Num. progr.	Criterio di selezione	Indicatore	Punteggio	Punti richiesti
1	Produzione di vini di qualità IGT o DO rispetto alla produzione complessiva	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini di qualità rispetto alla produzione complessiva superiore all'80%	15	
2	Produzione di vini di qualità a DO rispetto alla produzione complessiva	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini a DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 30% (rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2010-2011) NON CUMULABILE CON IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1	12	
3	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, per almeno il 20% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	4	
4	Giovane imprenditore (Giovani imprenditori agricoli e i Giovani agricoltori)	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	12	
5	Utilizzo di sistemi innovativi per la sostenibilità ambientale	Interventi di bio-architettura	2	
		Interventi finalizzati al risparmio idrico	2	
		Interventi finalizzati al risparmio energetico	4	
		Interventi finalizzati alla riduzione e al riutilizzo dei rifiuti organici	2	
		Interventi finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera	2	
6	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 e 14000	4	
7	Partecipazione alla misura Promozione sui mercati dei paesi terzi	Il punteggio verrà assegnato alle cantine assegnatarie di finanziamento	4	
8	Partecipazione ai contratti di filiera	Il punteggio viene assegnato alle aziende che partecipano ai contratti di filiera	2	

TOTALE PUNTEGGIO RICHIESTO

FIRMA

.....
 Ai sensi dell'art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

COPIA TRATTATA
 NON VALIDA

**SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTO IMPRESE
COOPERATIVE CANTINE SOCIALI**

Il sottoscritto nato a il
n.q. di Rappresentante Legale della Cantina/Coop. al fine dell'inserimento
del presente progetto nella graduatoria prevista nella misura "Investimenti" di cui al Reg. CE n. 1234/2007 modificato con il Reg. CE n.
491/2009, fornisce i seguenti elementi di valutazione: (barrare la casella che interessa)

TABELLA B - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Num. progr.	Criterio di selezione	Indicatore	Punteggio	Punti richiesti
1	Produzione di vini di qualità IGT o DO rispetto alla produzione complessiva	Pecentuale produzione vino di qualità sup. 50%	15	
		Pecentuale produzione vino di qualità tra il 25% e il 50%	10	
		Pecentuale produzione vino di qualità tra il 10 e il 25%	7	
2	Produzione biologica	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, per almeno il 10% rispetto al complessivo delle uve lavorate	4	
3	Percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione complessiva	Confezionato inferiore al 10% dell'intera produzione	10	
		Confezionato compreso tra il 10% e il 20% dell'intera produzione	8	
		Confezionato superiore al 20% dell'intera produzione	6	
4	Numero dei soci della cooperativa cantina sociale	Numero soci della Cooperativa > 999	10	
		Numero soci della Cooperativa tra 500 e 999	8	
		Numero soci sotto i 500	6	
5	Partecipazione al progetto di riorganizzazione delle cantine cooperative	Il punteggio viene assegnato alle cantine che hanno partecipato all'invito per la riorganizzazione del sistema cooperativistico vitivinicolo siciliano	5	
6	Partecipazione alla misura Promozione sui mercati dei paesi terzi	Il punteggio verrà assegnato alle cantine assegnatarie di finanziamento	4	
7	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 e 14000	4	
8	Utilizzo di sistemi innovativi per la sostenibilità ambientale	Interventi di bio-architettura	2	
		Interventi finalizzati al risparmio idrico	2	
		Interventi finalizzati al risparmio energetico	4	
		Interventi finalizzati alla riduzione e al riutilizzo dei rifiuti organici	2	
		Interventi finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera	2	
9	Partecipazione ai contratti di filiera	Il punteggio viene assegnato alle aziende che partecipano ai contratti di filiera	10	

TOTALE PUNTEGGIO RICHIESTO

FIRMA

.....
Ai sensi dell'art. 38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Itaca" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, relative alle misure 312, azioni A/C, e 321, sottomisura A, azione 1 - rettificata a seguito dell'accoglimento di un ricorso in opposizione - I sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Itaca" del GAL Etna, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Etna: www.galetna.it, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili relative alle misure 312, azioni A/C e 321 - sottomisura A, azione 1 - I sottofase (la prima rettificata a seguito dell'accoglimento di un ricorso in opposizione), sotto riportate, attivate tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato I del trattato" Azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313".

- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - sottomisura A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - azione 1 "Servizi commerciali rurali".

Bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 25 maggio 2012, parte I.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galetna.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.45.2694)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "La Terra degli Elimi". Avviso di pubblicazione bando attivato nell'ambito della misura 312, azioni A/C/D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Terra degli Elimi" del GAL Elimos, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Elimos: www.galelimos.it, l'avviso di pubblicazione del bando relativo alla misura 312, azioni A/C/D sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato I del trattato"; Azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"; Azione D "Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali".

(2013.45.2693)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Peloritani". Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, corretta, delle istanze ammissibili relative alla misura 323, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Peloritani" del Gal Peloritani, è stato pubblicato nelle apposite sezioni

dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Peloritani: www.galpeloritani.it, l'avviso di pubblicazione relativo alla graduatoria definitiva, corretta, delle istanze ammissibili relative alla misura sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale".

Bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 25 maggio 2012, parte I.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galpeloritani.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.46.2699)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta Dott. Maltese Vincenzo alla società Ambulatorio odontoiatrico di dott. Maltese Vincenzo & C. s.a.s., sita in Belmonte Mezzagno.

Con decreto n. 1983/13 del 23 ottobre 2013 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta individuale "Dott. Maltese Vincenzo" alla società "Ambulatorio odontoiatrico di dott. Maltese Vincenzo & C. s.a.s.", sita in Belmonte Mezzagno (PA), via Don Pino Puglisi n. 214/a-b".

(2013.44.2605)102

Autorizzazione al trasferimento dei locali della ditta dr. Leonardo Bordonaro, sita in Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1988/13 del 23 ottobre 2013, il dr. Leonardo Bordonaro è stato autorizzato al trasferimento dei locali del magazzino ai nuovi locali siti in Catania, via Nuovalucello, 3 palazzina C, civico b.

(2013.44.2581)028

Autorizzazione alla ditta Pharmawell s.r.l., con sede legale in Catania, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1989/13 del 23 ottobre 2013, la ditta Pharmawell s.r.l., con sede legale e magazzino in Catania, via Nuovalucello, 3 palazzina C civico a, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso su tutto il territorio nazionale di medicinali per uso umano.

(2013.44.2582)028

Trasferimento dei locali della ditta RO.VA. Pharma Italia s.r.l., con sede a Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 2004/13 del 24 ottobre 2013, è stato autorizzato il dr. Lorenzo Valle al trasferimento dei locali del magazzino della ditta RO.VA. Pharma Italia s.r.l., dalla sede attuale nei nuovi locali siti in Palermo, via Lombardia, 6/b ed è stato confermato direttore tecnico il dr. Lorenzo Valle.

(2013.44.2580)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 663 del 23 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato concesso alla ditta Antonino Ancione S.p.A., con sede legale nel comune di Palermo in via Amm. Thaon de Revel 8 ed impianto nel comune di Ragusa in c.da Tabuna, il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione di mattonelle di asfalto, calce idrata e conglomerato bituminoso, rilasciata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, con D.A. n. 1149/17 del 27 dicembre 1994 e successivamente modificata con D.A. n. 149/17 del 17 marzo 1995 D.A. n. 335/17 del 16 maggio 1995.

(2013.44.2610)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 749 del 17 ottobre 2013, è stata concessa, la sostituzione della tabella 3 del D.D.G. n. 108 del 10 marzo 2010 che autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Impresa elettrica D'Anna e Bonaccorsi s.n.c., con sede legale in via F. Crispi n. 274, le emissioni in atmosfera provenienti dalla produzione di energia elettrica dell'impianto sito nel comune di Ustica (PA) in via C. Colombo n. 3.

(2013.44.2612)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 782 del 25 ottobre 2013, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 ed art. 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Scirè Scappuzzo Roberto, con sede legale nel comune di Porto Empedocle in via dello Sport 43 e stabilimento nel comune di Agrigento in c.da Zunica Monserrato, il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di recupero e di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione.

(2013.44.2611)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 783 del 25 ottobre 2013, è stata concessa, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Sicilferro Torrenovese s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Torrenova (ME), c.da Pietra di Roma, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione blocchi e manufatti in polistirene espanso.

(2013.44.2560)119

Valutazione di impatto ambientale alla ditta Ecofarma s.r.l. per l'impianto di termodistruzione rifiuti nel comune di Carini.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente ha emesso, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, il decreto n. 761 del 21 ottobre 2013, con il quale rilascia alla ditta Ecofarma s.r.l. la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) relativa all'impianto di termodistruzione rifiuti nel comune di Carini (PA), con sede legale in via Dominici c.da Columbrino, zona ind. Carini (PA).

(2013.44.2583)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Riapertura dei termini di cui all'avviso speciale per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle attività musicali e bandistiche per l'anno 2013, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, artt. 5 e 6.

Visto l'avviso speciale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 ottobre 2013 e il successivo avviso di rettifica pubblicato in data 21 ottobre 2013 nel sito di questo dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo e relativo ai criteri minimi di ammissibilità delle associazioni bandistiche, il quale non prevedeva un proporzionale prolungamento dei termini, attesa la richiesta in tal senso inoltrata da una delle associazioni di categoria e condividendone le motivazioni, si comunica la riapertura dei termini per la durata di giorni dieci.

Le associazioni interessate potranno produrre istanza secondo le medesime modalità di cui all'avviso speciale ed all'avviso di rettifica sopra citati, fino alla data del 2 dicembre 2013.

Il presente avviso è stato pubblicato in data 15 novembre 2013 nel sito del dipartimento.

(2013.47.2778)103

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 14 novembre 2013, n. 3.

Precisazioni sull'applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2013) e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013.

ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Si ritiene utile ai fini della applicazione delle norme in oggetto indicate formulare direttive operative ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell'11 ottobre 2013.

Al fine di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l'attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti, la predetta circolare è integrata e sostituita dalla presente:

Art. 26

Proroghe in materia di appalti pubblici

Comma 2. "All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

...omissis;

c) al comma 20-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Il comma 20-bis dell'art. 253 dispone che "Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28";

in sostanza, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.

Art. 26 bis

Suddivisione in lotti

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: "con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis".

Risulta chiaro l'intento del legislatore di favorire la partecipazione alle gare d'appalto delle piccole e medie imprese, ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.

Tuttavia tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato." La suddivisione in lotti cioè non può avere lo scopo di eludere le norme comunitarie applicabili agli appalti di importi superiori alle soglie stabilite dall'art. 28 del codice (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per le forniture di beni e servizi).

La disposizione di cui all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 non consente di frazionare arbitrariamente l'appalto e pertanto ne consegue che la suddivisione in lotti funzionali deve essere comunque riferita ad un quadro economico complessivo dell'importo dell'appalto.

Il soggetto competente all'approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all'aggiudicazione della gara d'appalto, sono individuati sulla base dell'importo complessivo del progetto.

Art. 26-ter

Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in

favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Trattasi di norma finalizzata a favorire le imprese che in questo momento storico si trovano a corto di liquidità; è chiaramente una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di analogia e circoscritta nell'ambito temporale previsto dalla norma stessa. La corresponsione dell'anticipazione deve essere "prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto", pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l'anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d'appalto.

Qualora il bando o il capitolato speciale d'appalto non dovessero contemplare la clausola dell'anticipazione, considerato il tenore della disposizione che non pone una facoltà ma un obbligo per la stazione appaltante, in applicazione del principio dell'eterointegrazione automatica della *lex specialis* (mutuato dall'art. 1339 cod. civ.), la norma si applica in ogni caso ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d'appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.

Art. 31

Semplificazioni in materia di DURC

...omissis

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa

dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

...omissis.

Tale norma, che ribadisce disposizioni in parte già previste dalla normativa vigente, ma che contiene anche rilevanti innovazioni in materia di DURC, è già stata oggetto di circolare esplicativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 36/2013), pertanto si rinvia a quanto contenuto in tale circolare, allegata alla presente.

In questa sede ci si limita a sottolineare solo le modifiche più rilevanti:

- durata del DURC (120 giorni dalla data di rilascio);
- utilizzo dello stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, anche per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, (sempre entro i 120 giorni di validità), con esclusione del pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;
- possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Appare opportuno inoltre evidenziare che la circolare ministeriale precisa che "per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (dichiarazione sulla regolarità contributiva), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.

Infine, per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo in esame "Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico"; tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui al comma 14-bis dell'art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, introdotto in sede di conversione, (Legge n. 106 del 12 luglio 2011), che stabilisce che "per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

La citata disposizione, disciplinando un'ipotesi particolare (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro), non essendo stata espressamente abrogata dalla legge in esame ed essendo ancor più "semplificativa" rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del "decreto del fare" (che ha per titolo appunto "Semplificazioni in materia di DURC"), si pone come *lex specialis* rispetto allo stesso articolo 31, pertanto solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro i titoli di pagamento potranno essere ancora corredati da dichiarazioni sostitutive in luogo del DURC, fatti salvi i controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni.

Art. 32, comma 7 bis
*Semplificazione di adempimenti formali
in materia di lavoro*

...*Omissis*

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Tale norma reintroduce l'emendamento introdotto in sede di conversione del decreto sviluppo n. 70/2011 che integrava l'articolo 81 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con un comma 3-bis, che recitava: "L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Tale disposizione, allora contestatissima e che provocò addirittura un blocco delle gare d'appalto, fu presto abrogata dal decreto Monti (c.d. "Salva Italia"); in assenza di circolari interpretative, di spettanza del Ministero delle infrastrutture e che si auspica verranno emanate al più presto, al momento si evidenzia che la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell'ambito dell'art.82 il cui titolo è "Criterio del prezzo più basso" mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell'ambito dell'art. 81 "Criteri per la scelta dell'offerta migliore"; inoltre la norma parla di "prezzo più basso" mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla "offerta migliore"; la collocazione della disposizione nell'ambito dell'art. 82 e la dizione "prezzo più basso" sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).

Si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l'incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non sog-

gette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.

Ai fini dell'applicazione, si ritiene utile sottolineare inoltre che il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. individua, in seno alla sezione IV progetto esecutivo, gli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo, ed in particolare fra essi (articolo 33, comma 1, lettera f) il quadro di incidenza della manodopera, i cui contenuti sono meglio esplicitati nel successivo articolo 39, comma 3, con espresso richiamo al costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.

All'importo che deriva da tale documento, dovrà pertanto farsi riferimento per la compilazione del quadro economico affinché venga evidenziato il costo del personale non soggetto a ribasso.

Nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo (prima denominato "appalto integrato", ora disciplinato dall'art. 169 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010) - sempreché il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso - il progettista, nel redigere il computo metrico-estimativo del progetto definitivo ex art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, applicando l'incidenza del costo manodopera indicata nelle voci di prezzo del prezzario regionale, ne determina il relativo costo non assoggettabile a ribasso e deve scorporare dallo stesso il relativo costo del personale al netto delle spese generali e dell'utile. Pertanto ove non sia stato già determinato l'importo a base d'asta al netto del costo del personale, di cui all'art. 32 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 si dispone di procedere alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con inserimento delle succitate norme e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura dei termini, effettuando le relative pubblicazioni, a salvaguardia sia degli interessi delle imprese partecipanti, facendone salve le istanze di partecipazione già prodotte con possibilità di integrazioni dell'offerta, sia della legittimità dei bandi di gara (indicazione a pag. 9 del documento Itaca: "Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013").

Art. 49 ter

Semplificazione per i contratti pubblici

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'art. 49-ter del "decreto del fare" è stato abrogato dal D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013. Conseguentemente, l'AVCP con comunicato del 30 ottobre scorso, ha confermato che il sistema dell'AVCP entrerà in vigore l'1 gennaio 2014.

L'Assessore: BARTOLOTTA

N.B. - *L'allegata circolare n. 36 del 6 settembre 2013 è consultabile presso il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Pages/default.aspx>.*

(2013.46.2774)090

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2013.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Laboratori riuniti società consortile a r.l., con sede in Catania.

Nel testo del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 40 del 30 agosto 2013, la denominazione della seguente struttura laboratoristica deve essere correttamente letta: "Diagnostical Analisi Cliniche s.n.c. del dott. Giuseppe Girlando e Gianluca Paravizzini, sito in Catania, piazza M. Buonarroti n. 34".

(2013.46.2716)102
